SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 2

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 4 gennaio 2010

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 2 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2010. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2010.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2010 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 2

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

DECRETO 17 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Csada Laszlo', di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14821)*

DECRETO 17 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Dobrai Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14822)*

DECRETO 17 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Gera Annamaria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14823)*

DECRETO 17 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Banfai Csilla Erzsebet, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14824)*

DECRETO 17 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Vostinic Masa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di operatore socio-sanitario. *(09A14825)*

DECRETO 17 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Szasz Szabolcs, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14826)*

DECRETO 17 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Szabo' Pappne' Krisztina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14827)*

DECRETO 19 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Plesa Bianca Sorina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14828)*

DECRETO 19 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Puiu Alina Manuela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14829)*

DECRETO 19 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Tataru Mariana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14830)*

DECRETO 19 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Paraschiv Florin Andrei, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14831)*

DECRETO 23 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Perea Ana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14832)*

DECRETO 23 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Vultur Felicia Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14833)*

DECRETO 23 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Stetco Ileana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14834)*

DECRETO 23 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Stir Carmen, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14835)*

DECRETO 24 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Thomas Tincy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14836)*

DECRETO 24 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Kurian Sandhya, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14837)*

DECRETO 24 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Thomas Manju, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14838)*

DECRETO 24 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra John Priya, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14839)*

DECRETO 24 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Thomas Rinimol, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14840)*

DECRETO 24 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Robin Xavier, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14841)*

DECRETO 24 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Dhasan Dencin Charly, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14842)*

DECRETO 24 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Thomas Dipu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14843)*

DECRETO 26 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Isac Vlad, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14844)*

DECRETO 26 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Iftincai Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14845)*

DECRETO 26 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ignat Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14846)*

DECRETO 26 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ilinoiu Daniela Larisa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14847)*

DECRETO 26 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Munteanu - Maftei Gabriela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14848)*

DECRETO 30 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Amri Raja, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14849)*

DECRETO 30 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Souissi Lamia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14850)*

DECRETO 30 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Zellama Mehdi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14851)*

DECRETO 30 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Farhat Ahlem, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14852)*

DECRETO 30 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Parackal Thomas Jisha, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14853)*

DECRETO 30 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Dhib Maher, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14854)*

DECRETO 30 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Elfekih Sofiene, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14855)*

DECRETO 30 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Chikhaoui Oussama, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14856)*

DECRETO 30 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Jelassi Yamen, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14857)*

DECRETO 30 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Dulceanu Marian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14858)*

DECRETO 30 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Spinu Elena Petronela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14859)*

DECRETO 30 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Gorgoteanu Laura Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14860)*

DECRETO 30 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Georocean Ana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14861)*

DECRETO 30 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Craciunescu Vasile Dorin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14862)*

DECRETO 30 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ozon Luminita, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14863)*

DECRETO 30 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Bajaliu Mariana Gabriela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14864)*

DECRETO 30 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Poata Ionut Valentin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14865)*

DECRETO 30 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Burlacu Lucian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14866)*

DECRETO 30 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Boronska Katarzyna Dorota, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14867)*

DECRETO 30 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Kuligowska Joanna Dominika, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14868)*

DECRETO 30 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Floria Onet Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14869)*

DECRETO 30 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Vancea Sabau Lenuta Valerica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14870)*

DECRETO 30 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Chirtos Alina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14871)*

DECRETO 30 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Mera Ionel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14872)*

DECRETO 30 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Cristescu Mihai Cristian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14873)*

DECRETO 30 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ciocan Mariana Elisabeta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14874)*

DECRETO 30 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Andreicut Alin Tudorut, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14875)*

DECRETO 30 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Fodor Berg Ecaterina Afrodita, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14876)*

DECRETO 30 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Nan Anamaria Mirabela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14877)*

DECRETO 30 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Ciobanu Ciprian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14878)*

DECRETO 30 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Margaritescu Vlad Mirela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14879)*

DECRETO 30 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Buda Marin Adriana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14880)*

DECRETO 30 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Onet Dorel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14881)*

DECRETO 30 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Sfercoci Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14882)*

DECRETO 1° dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Oscco Atencio Erika Patricia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14883)*

DECRETO 1° dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Hurtado Peña Silma, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14884)*

DECRETO 1° dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Velaochaga Carpio Olga Melissa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14885)*

DECRETO 1° dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Contreras Paredes Sandra Mabel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14886)*

DECRETO 1° dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Calderon Aguirre Elena Del Carmen, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14887)*

DECRETO 1° dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Lerma Paucar Jorge, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14888)*

DECRETO 1° dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra, Maquera Huamani Yudy Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14889)*

DECRETO 1° dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Espinoza Mamani Janeth Jacqueline, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14890)*

DECRETO 1° dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Florez Guerra Rosa Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14891)*

DECRETO 1° dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Tito Valdez Gliceria Maritzha, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14892)*

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2009.

Proroga dello stato d'emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 luglio 2008, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che, per intensità ed estensione, richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la nota congiunta dei Presidenti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Regione Veneto in data 18 novembre 2009, con la quale si rappresenta l'esigenza di prorogare lo stato di emergenza per consentire il superamento delle significative criticità legate alla viabilità dell'intero nord est del Paese;

Considerato che sono tuttora in corso le attività, in deroga alla normativa vigente, legate alle procedure espropriative per l'acquisizione delle aree interessate dai lavori;

Considerato, altresì, che le iniziative di carattere straordinario ed urgente relative alla realizzazione delle opere e degli interventi previsti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3764 del 6 maggio 2009 sono ancora in fase di progettazione;

Considerata l'esigenza di prevedere la proroga dello stato di emergenza al fine di porre in essere i necessari interventi occorrenti per il definitivo rientro nell'ordinario;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2009;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per le motivazioni di cui in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2010, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 12 dicembre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A15423

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2009.

Proroga dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei giorni 12 e 13 luglio 2008 nel territorio della provincia di Sondrio.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 luglio 2008, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2009, in relazione agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei giorni 12 e 13 luglio 2008 nel territorio della provincia di Sondrio;

Considerato, che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la nota del 28 settembre 2009 del Commissario delegato per l'emergenza meteorologica in Valtellina, con la quale è stata rappresentata l'esigenza di una proroga dello stato di emergenza al fine di permettere la realizzazione degli interventi del primo stralcio necessari al definitivo superamento del contesto emergenziale;

Considerato, che sono ancora in corso le iniziative di carattere urgente necessarie alla rimozione delle situazioni di pericolo ed al ritorno alle normali condizioni di vita;

Considerata, quindi, l'esigenza di prevedere una proroga dello stato di emergenza al fine di porre in essere i necessari interventi finalizzati al definitivo rientro nell'ordinario;

Ritenuto, che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, quindi, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2009;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2010, lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei giorni 12 e 13 luglio 2008 nel territorio della provincia di Sondrio.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 12 dicembre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A15424

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 dicembre 2009.

Proroga dello stato di emergenza socio - economico - sanitaria nel territorio della regione Calabria.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2007, recante la dichiarazione dello stato di emergenza socio - economico - sanitaria nel territorio della regione Calabria;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che le ulteriori risorse necesssarie per il completamento degli interventi di carattere straordinario ed urgente necessari per il definitivo rientro nell'ordinario si renderanno disponibili a seguito dell'approvazione del piano di rientro di cui all'art.22, comma 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n.102;

Ravvisata, quindi, l'ineludibile esigenza di assicurare nel predetto contesto di criticità l'attuale assetto derogatorio per la prosecuzione di tutte le iniziative necessarie al potenziamento delle strutture ospedaliere nel predetto territorio;

Ritenuto che ricorrono, quindi, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 per la proroga dello stato di emergenza;

Acquisita l'intesa della regione Calabria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2010, lo stato di emergenza economico - sanitaria nel territorio della regione Calabria.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 18 dicembre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A15589

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 dicembre 2009.

Estensione della dichiarazione dello stato di emergenza per lo svolgimento di attività di bonifica, nell'ambito del sito di interesse nazionale di Manfredonia , delle discariche pubbliche Pariti 1 - rifiuti solidi urbani e Conte di Troia, anche alla discarica pubblica Pariti 1 - liquami.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 maggio 2009 recante la dichiarazione dello stato di emergenza per lo svolgimento delle attività di bonifica delle discariche pubbliche Pariti 1 - rifiuti solidi urbani e Conte di Troia nell'ambito del sito di interesse nazionale di Manfredonia;

Considerato che presso i siti adibiti a discariche pubbliche sono state avviate le relative attività di bonifica;

Considerato che il rivenimento di quantità di rifiuti assai superiori alle previsioni, anche presso il sito denominato Pariti 1 - liquami, ha reso necessario disporre per interventi ulteriori e diversi rispetto a quelli già approvati con decreto del Ministero della tutela del territorio e del mare n. 3209 del 18 dicembre 2006; con conseguente revisione ed aggiornamento de piano medesimo;

Considerato che il Ministero della tutela del territorio e del mare con il piano del 18 dicembre 2006 ha approvato, tra gli altri, anche il progetto di bonifica della discarica denominata Pariti 1 liquami sita in Manfredonia;

Considerato, inoltre, che allo scopo di definire compiutamente il quadro degli interventi si rende necessario estendere la dichiarazione dello stato di emergenza anche alla discarica pubblica Pariti 1 - liquami, in ragione del rinvenimento di quantità di rifiuti assai superiori alle previsioni;

Considerato, che sul territorio della Regione Puglia sono già in corso azioni volte a fronteggiare la situazione di criticità esistente nel settore ambientale;

Considerato, inoltre, che la Corte di Giustizia delle Comunità europee con sentenza 25 novembre 2004 ha condannato lo Stato italiano per la mancata bonifica delle discariche pubbliche e private presenti nel sito di interesse nazionale di Manfredonia, a cui ha fatto seguito l'emanazione di un parere motivato ex art. 228 del Trattato CE;

Considerato, che per l'esecuzione della citata sentenza è stata avviata un'azione di negoziato con i competenti uffici della Commissione europea, per evitare l'ulteriore deferimento della Repubblica italiana alla Corte di Giustizia delle Comunità europee;

Considerato che è divenuto urgente, anche allo scopo di salvaguardare la salute pubblica e l'ambiente, attuare interventi immediati anche sulla discarica pubblica Pariti 1 liquami;

Rilevato che il Presidente della Regione Puglia con nota del 2 dicembre 2009 ha richiesto la estensione dello stato di emergenza deliberato il 15 maggio 2009;

Vista la nota del Ministro dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare del 25 novembre 2009;

Ritenuto che nel caso di specie ricorrono i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;

Decreta:

Per quanto esposto in premessa, la dichiarazione di stato di emergenza deliberata il 15 maggio 2009 in relazione alle attività di bonifica da porre in essere nel sito di interesse nazionale di Manfredonia è estesa alla discarica pubblica Pariti 1 liquami.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 18 dicembre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A15590

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 dicembre 2009.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla crisi di natura socio - economico - ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2005 con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza in relazione alla crisi di natura socio - economico - ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2007 con cui il predetto stato d'emergenza è stato prorogato, da ultimo, fino al 31 dicembre 2009;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che le iniziative di carattere urgente finalizzate al superamento del predetto contesto emergenziale sono tuttora in corso, con conseguente necessità di mantenere l'assetto straordinario e derogatorio;

Tenuto conto, altresì, del rallentamento subito dalle iniziative dirette alla rimozione della grave situazione di criticità in rassegna, in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nel territorio della regione Abruzzo nel mese di aprile 2009;

Considerato che ai sensi dell'art. 9-*bis*, commi 4 e 5 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 al Commissario delegato è stato affidato il compito di provvedere al ripristino della piena funzionalità dell'impianto di depurazione delle acque reflue in località Ponte Rosarolo nel comune di L'Aquila;

Vista la nota del Commissario delegato del 3 dicembre 2009, con la quale si rappresenta la necessità di un'ulteriore proroga dello stato d'emergenza in considerazione che il complesso delle attività da porre in essere per il definitivo rientro nell'ordinario richiede ulteriori tempi di attuazione;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la proroga dello stato di emergenza;

Acquisita l'intesa della Regione Abruzzo con nota del 4 dicembre 2009;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2010, lo stato di emergenza in relazione alla crisi socio - economico - ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 18 dicembre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A15591

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 dicembre 2009.

Proroga dello stato di emergenza in ordine ai gravi dissesti idrogeologici che interessano il territorio del comune di Marina di Lesina in provincia di Foggia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2008 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2009, in ordine ai gravi dissesti idrogeologici che interessano il territorio del comune di Marina di Lesina in provincia di Foggia;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la nota del 5 novembre 2009 del Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3750 del 30 marzo 2009 con la quale si rappresenta la necessità di una proroga dello stato di emergenza, in considerazione che la campagna di indagini geognostiche finalizzate all'individuazione degli interventi urgenti da realizzare per il contenimento del dissesto idrogeologico in atto richiede ulteriori tempi di attuazione;

Considerato che solo a conclusione delle predette attività si potrà definire il quadro complessivo degli interventi volti alla mitigazione del rischio ed alla rimozione delle situazioni di pericolo;

Considerato, pertanto, che la predetta situazione di emergenza permane e comporta la necessità di mantenere l'assetto derogatorio ed urgente al fine di giungere al completo superamento della situazione di criticità;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del Presidente della Regione Puglia del 4 dicembre 2009;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione 17 dicembre 2009;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto esposto in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2010, lo stato di emergenza in ordine ai gravi dissesti idrogeologici che interessano il territorio del comune di Marina di Lesina in provincia di Foggia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 18 dicembre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A15592

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 dicembre 2009.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Vibo Valentia colpito dagli eventi alluvionali del giorno 3 luglio 2006.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 luglio 2006, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Vibo Valentia colpito dagli eventi alluvionali del giorno 3 luglio 2006;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 giugno 2009, con il quale è stato prorogato, da ultimo, lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Vibo Valentia colpito dagli eventi alluvionali del giorno 3 luglio 2006, fino al 31 dicembre 2009;

Vista la nota dell'11 dicembre 2009 con cui il Commissario delegato - Presidente della regione Calabria chiede la proroga dello stato d'emergenza in rassegna, attesa l'esigenza di dare seguito agli interventi nelle zone interessate dagli eventi in argomento;

Considerato quindi che gli interventi necessari per il ripristino dei beni danneggiati o distrutti dagli eventi sopra citati non sono stati ancora ultimati, e che quindi non può ritenersi conclusa la situazione emergenziale;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009 ;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 30 giugno 2010, lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Vibo Valentia colpito dagli eventi alluvionali del giorno 3 luglio 2006.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 18 dicembre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A15593

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2009.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nel territorio delle isole di Lampedusa e Linosa e nelle prospicienti aree marine, in materia ambientale e a causa della criticità del sistema portuale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2003, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla situazione determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marine nonché il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 aprile 2006, con il quale il sopra citato stato di emergenza è stato esteso al territorio dell'isola di Linosa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 dicembre 2006, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza in relazione alla situazione determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marine;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza nel territorio delle isole Pelagie;

Considerata l'esigenza di prevedere un congruo periodo di proroga dello stato di emergenza, al fine di consentire l'espletamento ed il completamento delle attività previste dalle ordinanze di protezione civile emanate per fronteggiare le situazioni di criticità in atto nelle predette isole;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste e che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del 11 dicembre 2009 del Sindaco di Lampedusa e Linosa;

Acquisita l'intesa della Regione siciliana con nota del 16 dicembre 2009;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2009;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2010, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione ambientale e a causa della criticità del sistema portuale determinatasi nel territorio delle isole di Lampedusa e Linosa.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 22 dicembre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A15714

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2009.

Proroga dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la regione Piemonte e la regione autonoma Valle d'Aosta il giorno 29 maggio 2008.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2008, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2008, lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la regione Piemonte e la regione autonoma Valle d'Aosta il giorno 29 maggio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gennaio 2009, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza in argomento;

Viste le note del presidente della regione Piemonte e del presidente della regione autonoma Valle d'Aosta rispettivamente datate 24 novembre 2009 e 15 dicembre 2009 che chiedono la proroga dello stato d'emergenza, rappresentando l'esigenza di completare gli interventi e le attività programmati per il definitivo rientro nell'ordinario;

Ravvisata, pertanto, la necessità di mantenere l'assetto straordinario e derogatorio nel contesto critico in rassegna, al fine di consentire il rapido espletamento delle iniziative in corso di esecuzione;

Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2009;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2010, lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la regione Piemonte e la regione autonoma Valle d'Aosta il giorno 29 maggio 2008.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 22 dicembre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A15715

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 9 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Onofrei Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Onofrei Mihaela, nata a Bacau (Romania) il 22 marzo 1969, cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo rumeno di «Inginer» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;

Considerato che l'istante ha conseguito il titolo accademico professionale di «Inginer in profilul energetic specializarea energetica» presso l'«Universitatea tehnica Gh. Asachi Iasi» nella sessione giugno 1993;

Visto il conforme parere della Conferenza di servizi del 27 ottobre 2009;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra citata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sez. A, settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante e che pertanto sia necessaria l'applicazione di misure compensative;

Visto l'art. 22, n. 1, del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Onofrei Mihaela, nata a Bacau (Romania) il 22 marzo 1969, cittadina rumena, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli ingegneri sez. A- settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo per l'iscrizione alla sez. A settore industriale, è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto;

Art. 3.

La prova attitudinale verterà sulle seguenti materie (scritte e orali): 1) tecnologia meccanica; 2) costruzioni di macchine; 3) impianti termoidraulici; (solo orale); 4) impianti chimici; 5) deontologia e ordinamento professionale oppure, a scelta della candidata, in un tirocinio di 18 (diciotto) mesi.

Roma, 9 dicembre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone un esame scritto e uno orale da svolgersi in lingua italiana; l'esame scritto consiste nella redazione di un progetto integrato assistito da relazione tecnica concernente le materie indicate nel precedente art. 3.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame la candidata potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore industriale.

e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

09A15429

DECRETO 9 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Popa Boldea Ioan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Popa Boldea Ioan, nato a Fagaras (Romania) il 24 marzo 1959, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo rumeno di «Inginer» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;

Considerato che l'istante ha conseguito il titolo accademico professionale di «Inginer in profilul mecanic specializarea masini termice» presso l'«Institutul Politehnic Bucuresti facultatea de mecanica» nella sessione giugno 1984;

Visto il conforme parere della Conferenza di servizi del 27 ottobre 2009;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra citata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sez. A, settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante e che pertanto sia necessaria l'applicazione di misure compensative;

Visto l'art. 22, n. 1, del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Popa Boldea Ioan, nato a Fagaras (Romania) il 24 marzo 1959, cittadino rumeno, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli ingegneri sez. A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo per l'iscrizione alla sez. A settore industriale, è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto;

Art. 3.

La prova attitudinale verterà sulle seguenti materie (scritte e orali): 1) impianti industriali; 2) impianti chimici e (solo orale); 3) deontologia e ordinamento professionale oppure, a scelta della candidata, in un tirocinio di 12 (dodici) mesi.

Roma, 9 dicembre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone un esame scritto e uno orale da svolgersi in lingua italiana; l'esame scritto consiste nella redazione di un progetto integrato assistito da relazione tecnica concernente le materie indicate nel precedente art. 3.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore industriale.

e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

09A15428

DECRETO 9 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Kravetz Sonia Patricia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista ed esperto contabile.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, e successive integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza della sig.ra Kravetz Sonia Patricia, nata a Santa Fè (Argentina) il 21 gennaio 1965, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, così come modificato, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del suo titolo professionale ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di dottore commercialista ed esperto contabile sezione A dell'albo;

Considerato ha conseguito i titoli accademici di «Licenciada en Administracion» e di Contador Publico» presso la «Universidad Argentina John F. Kennedy» in data 28 marzo 1988 e 21 dicembre 1989;

Considerato inoltre che la richiedente risulta essere iscritta al «Consejo profesional de Ciencias economicas» di Buenos Aires dal 21 luglio 2004;

Ritenuto che sussistano delle differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 22, comma 2, del decreto legislativo n. 206/2007;

Visto altresì l'art. 49, comma 3, del decreto presidenziale n. 394/1999 e successive modifiche;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 17 settembre 2009;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Kravetz Sonia Patricia, nata a Santa Fè (Argentina) il 21 gennaio 1965, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili sezione A dell'albo.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto commerciale; 3) diritto fallimentare; 4) elementi di diritto tributario e contenzioso tributario; 5) redazione dei bilanci e consolidati; 6) deontologia professionale.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova, consistente in un esame orale da svolgersi in lingua italiana, sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 9 dicembre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate.

d) La commissione rilascia certificazione all'interessata dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

09A15430

DECRETO 9 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Crovato Giorgio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Crovato Giorgio, nato il 2 giugno 1946 a Brescia, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 e successive modificazioni, il riconoscimento del titolo professionale di ingegnere conseguito in Germania ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri sezione A - settore dell'informazione, e l'esercizio in Italia della medesima professione;

Considerato che ha conseguito un titolo accademico quinquennale «Diplom-Ingenieur Univ. (Elektrotechnik)» presso la «Technische Universitat Munchen» nel novembre 1983;

Considerato che questo titolo accademico, secondo la attestazione della Autorità competente tedesca, rientra nella fattispecie della formazione regolamentata della professione di ingegnere;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 17 settembre 2009;

Visto il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere e l'iscrizione all'albo nella sezione A settore dell'informazione, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Al sig. Crovato Giorgio, nato il 2 giugno 1946 a Brescia, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore dell'informazione e l'esercizio della medesima professione in Italia.

Roma, 9 dicembre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

09A15427

DECRETO 9 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Gamaneata Moisa Oana Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 264, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di assistente sociale;

Vista l'istanza della sig.ra Gamaneata Moisa Oana Daniela, nata a Botosana (Romania) il 22 luglio 1981, cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale in «Asistent Social», conseguito in Romania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di assistente sociale, sez. A;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Licentiat in Teologie Asistenta sociala specializarea teologie ortodoxa didactica asistenta sociala» conseguita presso l'«Universitatea din Bucuresti» giugno 2006;

Considerato che l'istante è in possesso dell'autorizzazione ad esercitare la professione «Aviz de exercitare a profesiei de asistent social» dal 3 aprile 2009 rilasciato dal «Colegiul National al Asistentilor Sociali»;

Viste la conforme determinazione della Conferenza di servizi nella seduta del 17 settembre 2009;

Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta di cui sopra;

Ritenuto che sussistano differenze tra la formazione professionale richiesta per l'esercizio della professione di assistente sociale in Italia e quella di cui è in possesso l'istante, per l'iscrizione alla sez. A, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig. Gamaneata Moisa Oana Daniela, nata a Botosana (Romania) il 22 luglio 1981, cittadina rumena, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali - sez. A e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale, scritta e orale, oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 18 (diciotto) mesi, da effettuarsi presso un ente pubblico in possesso di un servizio sociale dove operino professionisti iscritti nella sez. A dell'albo professionale.

Art. 3.

La prova attitudinale ove oggetto di scelta della richiedente verterà sulle seguenti materie scritte e orali: 1) organizzazione e gestione del lavoro e risorse umane; 2) metodologie avanzate innovative di servizio sociale per interventi complessi oppure, a scelta dell'istante in un tirocinio di 18 (diciotto) mesi.

Le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del seguente decreto.

Roma, 9 dicembre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana. All'esame orale la candidata potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli assistenti sociali sez. A.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

09A15426

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 dicembre 2009.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi denominati Familiari Marsiglia F100, Maxi Box Marsiglia F/S 240, Svedesi Marsiglia F/S 40, Minerva Marsiglia F/S0 40 e variazione del prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi denominati KM Carezza Mini, KM Carezza S/250, ed Euromatch Famiglia Eco 100.

IL DIRETTORE PER LE ACCISE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Visto l'art. 29 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, che disciplina, tra l'altro, l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi di produzione nazionale o di provenienza comunitaria;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1958, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 20 febbraio 1959, recante le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 3 giugno 1992, con il quale l'aggio per la vendita dei fiammiferi è stato fissato nella misura del 10 per cento del prezzo di vendita al pubblico;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2002, con il quale vengono, tra l'altro, rideterminati gli scaglioni di prezzo di vendita dei fiammiferi di ordinario consumo ai fini dell'applicazione delle aliquote di imposta di fabbricazione;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 1995, con il quale è stato iscritto nella tariffa di vendita al pubblico un nuovo tipo di fiammifero denominato "KM Carezza Mini";

Visto il decreto direttoriale 21 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2003, con il quale è stato iscritto nella tariffa di vendita al pubblico un nuovo tipo di fiammifero denominato "KM Carezza S/250";

Visto il decreto direttoriale 23 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 20 novembre 2008, con il quale è stato iscritto nella tariffa di vendita al pubblico un nuovo tipo di fiammifero denominato Euromatch "Famiglia Eco 100";

Viste le richieste di iscrizione in tariffa di nuovi tipi di condizionamento di fiammiferi denominati “FAMILIARI MARSIGLIA F100” tipo Familiari, “MAXI BOX MARSIGLIA F/S 240” tipo Maxi Box, “SVEDESI MARSIGLIA F/S 40” tipo Svedesi e “MINERVA MARSIGLIA F/S 40” tipo Minerva, presentate dalla Società SIRFA;

Viste le richieste di variazione del prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi denominati “KM CAREZZA MINI” “KM CAREZZA S/250” e “FAMIGLIA ECO 100” presentate dalle Società P.ERRE ITALIA ed EUROMATCH;

Attesa la necessità di procedere in linea con la citate richieste;

D E C R E T A:

Art. 1

Sono iscritti nella tariffa di vendita al pubblico i seguenti tipi di condizionamento di fiammiferi denominati “FAMILIARI MARSIGLIA F100” tipo Familiari, “MAXI BOX MARSIGLIA F/S 240” tipo Maxi Box, “SVEDESI MARSIGLIA F/S 40” tipo Svedesi e “MINERVA MARSIGLIA F/S 40” tipo Minerva, le cui caratteristiche sono così determinate:

“FAMILIARI MARSIGLIA F100” tipo Familiari

Condizionamento: scatola di cartoncino contenente 100 fiammiferi di legno.

Caratteristiche del fiammifero:

lunghezza : mm. 48;

larghezza: mm. 2,2 x 2,2;

diametro capocchia minimo: mm. 2,75;

diametro capocchia massimo: mm. 3,00;

tolleranza misure: +/- 3 %;

capocchie al sesquisolfuro di fosforo accendibili ovunque;

Caratteristiche della scatola:

dimensioni esterne: mm. 64 x 52 x 14;

grammatura cartoncino: gr. 320gr/mq. +/- 5%;

ruvido: granetta di vetro di mm. 64 x 13;

"MAXI BOX MARSIGLIA F/S 240" tipo Maxi Box

Condizionamento: scatola di cartoncino a tiretto passante, contenente 240 fiammiferi di legno paraffinati amorfi.

Caratteristiche del fiammifero:

lunghezza : mm. 48,0;

larghezza: mm. 2,2 x 2,2;

diametro capocchia: mm. 3,00;

tolleranza misure: +/- 3%;

capocchie accendibili solo su striscia impregnata di fosforo amorfo;

Caratteristiche della scatola:

dimensioni esterne: mm. 118 x 62 x 25;

grammatura cartoncino: gr. 340 gr./mq. +/- 5%;

ruvido: striscia sui due lati di mm. 113 x 19;

"SVEDESI MARSIGLIA F/S 40" tipo Svedesi

Condizionamento: scatola di cartoncino a tiretto passante, contenente 40 fiammiferi di legno paraffinati amorfi.

Caratteristiche del fiammifero:

lunghezza : mm. 43,0;

larghezza: mm.2,1 x 2,1;

diametro capocchia: mm. 2,60;

tolleranza misure: +/- 3 %;

capocchie accendibili solo su striscia impregnata di fosforo amorfo;

Caratteristiche della scatola:

dimensioni esterne: mm. 50x36x17;

grammatura cartoncino: gr. 320 gr./mq. +/- 5%;

ruvido: striscia sui due lati di mm. 48 x 10;

"MINERVA MARSIGLIA F/S 40" tipo Minerva

Condizionamento: Bustina di cartoncino contenente 40 fiammiferi di legno paraffinati amorfi.

Caratteristiche del fiammifero:

lunghezza : mm. 40,0;

larghezza: mm.3,8 x 1,10;

diametro capocchia : mm. 2,0;

tolleranza misure: +/- 3 %;

capocchie accendibili solo su striscia impregnata di fosforo amorfo;

Caratteristiche della scatola:

dimensioni esterne: mm. 50 x 45 x 9;

grammatura cartoncino: gr. 320 gr./mq. +/- 5%;

ruvido: striscia sui due lati di mm. 40 x 10;

Le caratteristiche comuni delle marche contrassegno da applicare su ciascun condizionamento di fiammiferi “FAMILIARI MARSIGLIA F100” tipo Familiari, “MAXI BOX MARSIGLIA F/S 240” tipo Maxi Box, “SVEDESI MARSIGLIA F/S 40” tipo Svedesi e “MINERVA MARSIGLIA F/S 40” tipo Minerva, sono quelle previste all’art. 1, paragrafo I, del decreto ministeriale 22 dicembre 1958, citato nelle premesse.

All’art. 1, paragrafo II, dello stesso decreto ministeriale 22 dicembre 1958 e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti numeri:

133) colore “Rosso violaceo”, con legenda “FAMILIARI MARSIGLIA F100” tipo Familiari in basso, per la scatola di cartoncino con 100 fiammiferi di legno, denominata “FAMILIARI MARSIGLIA F100” tipo Familiari;

134) colore “Rosso pompeiano”, con legenda “MAXI BOX MARSIGLIA F/S 240” tipo Maxi Box in basso, per la scatola di cartoncino a tiretto passante con 240 fiammiferi di legno, denominata “MAXI BOX MARSIGLIA F/S 240” tipo Maxi Box;

135) colore “Verde smeraldo”, con legenda “SVEDESI MARSIGLIA F/S 40” tipo Svedesi in basso, per la scatola di cartoncino a tiretto passante con 40 fiammiferi di legno, denominata “SVEDESI MARSIGLIA F/S 40” tipo Svedesi;

136) colore “Grigio lavagna”, con legenda “MINERVA MARSIGLIA F/S 40” tipo Minerva in basso, per la bustina di cartoncino con 40 fiammiferi di legno, denominata “MINERVA MARSIGLIA F/S 40” tipo Minerva;

Fino a nuove disposizioni, possono essere applicate sui nuovi tipi di fiammiferi le marche di cui all’art. 1 del ripetuto decreto ministeriale 22 dicembre 1958, indicate al n. 43, di colore rosso violaceo, sia per i fiammiferi denominati “FAMILIARI MARSIGLIA F100” tipo Familiari che per i fiammiferi denominati “MAXI BOX MARSIGLIA F/S 240” tipo Maxi Box, al n. 28 di colore verde smeraldo per i fiammiferi denominati “SVEDESI MARSIGLIA F/S 40” tipo Svedesi, ed al n. 29 di colore rosso pompeiano per i fiammiferi denominati “MINERVA MARSIGLIA F/S 40” tipo Minerva.

Art. 2

Il prezzo di vendita al pubblico e l'imposta di fabbricazione calcolata ai sensi del D.M. 1° marzo 2002, sui fiammiferi denominati "FAMILIARI MARSIGLIA F100" tipo Familiari, "MAXI BOX MARSIGLIA F/S 240" tipo Maxi Box, "SVEDESI MARSIGLIA F/S 40" tipo Svedesi e "MINERVA MARSIGLIA F/S 40" tipo Minerva, sono stabilite nelle misure di seguito indicate, unitamente all'imposta sul valore aggiunto dovuta per singolo condizionamento di fiammiferi di ordinario consumo:

Tipo di fiammiferi	Prezzo di vendita (euro)	Imposta di fabbricazione (euro)	Imposta sul valore aggiunto (euro)
Scatola di cartoncino contenente 100 fiammiferi di legno denominati "FAMILIARI MARSIGLIA F100" tipo Familiari	0,35	0,0805	0,0583
Scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 240 fiammiferi di legno denominati "MAXI BOX MARSIGLIA F/S 240" tipo Maxi Box	1,20	0,24	0,2
Scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 40 fiammiferi di legno denominati "SVEDESI MARSIGLIA F/S 40" tipo Svedesi	0,25	0,0625	0,0417
Bustina di cartoncino contenente 40 fiammiferi di legno denominati "MINERVA MARSIGLIA F/S 40" tipo Minerva	0,35	0,0805	0,0583

Art. 3

Il prezzo di vendita al pubblico dei seguenti tipi di fiammiferi, per singolo condizionamento, è variato come segue:

Scatola di cartone contenente 40 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati "KM CAREZZA MINI"	da euro	0,25	a euro	0,20

Scatola di cartone contenente 250 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati "KM CAREZZA S/250"	da euro	0,90	a euro	1,00
Scatola di cartoncino a bustina contenente 100 fiammiferi di legno paraffinati denominati EUROMATCH "FAMIGLIA ECO 100" tipo Familiari	da euro	0,40	a euro	0,30

Art. 4

L'imposta di fabbricazione, ai sensi del D.M. 1° marzo 2002 e l'imposta sul valore aggiunto dovute per singolo condizionamento dei fiammiferi di ordinario consumo di cui all'art. 3, in relazione al prezzo di vendita al pubblico, sono determinate come segue:

Tipo di fiammiferi	Prezzo di vendita (euro)	Imposta di fabbricazione (euro)	Imposta sul valore aggiunto (euro)
Scatola di cartone contenente 40 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati "KM CAREZZA MINI"	0,20	0,05	0,0333
Scatola di cartone contenente 250 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati "KM CAREZZA S/250"	1,00	0,20	0,167
Scatola di cartoncino a bustina contenente 100 fiammiferi di legno paraffinati denominati EUROMATCH "FAMIGLIA ECO 100" tipo Familiari	0,30	0,069	0,05

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2009

Il direttore per le accise: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2009
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 123

09A15743

DECRETO 23 dicembre 2009.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 30 settembre 2009 e scadenza 30 settembre 2011, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio, e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui allo stesso articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e del bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011;

Considerato che l'importo dell'emissione di cui al presente decreto rientra nel limite che verrà stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, a norma dell'art. 2, comma 9, della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visti i propri decreti in data 22 settembre, 22 ottobre e 20 novembre 2009, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranche dei certificati di credito del Tesoro "zero coupon" della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza 30 settembre 2009 e scadenza 30 settembre 2011;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima tranche di «CTZ-24», con decorrenza 30 settembre 2009 e scadenza 30 settembre 2011, fino all'importo massimo di 2.500 milioni di euro, di cui al decreto del 22 settembre 2009 altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 22 settembre 2009.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 29 dicembre 2009, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto del 22 settembre 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 22 settembre 2009.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 22 settembre 2009, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 dicembre 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 4 gennaio 2010, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 4 gennaio 2010.

A fronte di tale versamento, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 8.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2011, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 26.2.9) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 26.1.5) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 22 settembre 2009, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010, corrispondente al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A15716

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 novembre 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Confezioni Primavera», in San Benedetto Po e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 4 settembre 2009 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La «Cooperativa Confezioni Primavera», in liquidazione - società cooperativa, con sede in San Benedetto Po (Mantova) (codice fiscale 01360340200) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. e il dott. Giovanni Pagnoni, nato a Provaglio d'Iseo (Brescia) il 22 giugno 1950 ed ivi residente in via Stazione Vecchia n. 58, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 novembre 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A15418

DECRETO 13 novembre 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Frantoio sociale Colline di Massa Marittima soc. coop. a r.l.», in Massa Marittima e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 10 agosto 2009 e del successivo supplemento di verifica in data 16 ottobre 2009 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Frantoio sociale Colline di Massa Marittima soc. coop. a r.l.», con sede in Massa Marittima (Grosseto) (codice fiscale 81000470534) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. e i sigg.ri:

avv. Luciano Serra, nato a Grosseto l'8 settembre 1954 ed ivi domiciliato con studio in via Repubblica Dominicana n. 87;

avv. Roberto Mantovano, nato a Napoli il 28 giugno 1964, domiciliato in Firenze, lungarno Guicciardini n. 9;

rag. Stefano Battistini, nato a Roma il 25 luglio 1971, ivi domiciliato in via Morgagni n. 6/a,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 novembre 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A15420

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 18 dicembre 2009.

Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2010 nei giorni festivi e particolari, per veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

Viste le relative disposizioni attuative contenute nel Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni;

Considerato che, al fine di garantire in via prioritaria migliori condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi di maggiore intensità della stessa, si rende necessario limitare la circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t;

Considerato che, per le stesse motivazioni, si rende necessario limitare la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali nonché dei veicoli che trasportano merci pericolose ai sensi dell'art. 168, commi 1 e 4, del nuovo codice della strada;

Decreta:

Art. 1.

1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata

superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 2010 di seguito elencati:

a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 8,00 alle ore 22,00;

b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 7,00 alle ore 24,00;

c) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 1° gennaio;

d) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 6 gennaio;

e) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 2 aprile;

f) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 3 aprile;

g) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 5 aprile;

h) dalle ore 8,00 alle ore 14,00 del 6 aprile ;

i) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 30 aprile;

j) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 1 maggio;

k) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 29 maggio;

l) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 2 giugno;

m) dalle ore 14,00 alle ore 24,00 del 26 giugno;

n) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 3 luglio;

o) dalle ore 7,00 alle ore 23,00 del 10 luglio;

p) dalle ore 7,00 alle ore 23,00 del 17 luglio;

q) dalle ore 7,00 alle ore 23,00 del 24 luglio;

r) dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 30 luglio;

s) dalle ore 7,00 alle ore 23,00 del 31 luglio;

t) dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 6 agosto:

u) dalle ore 7,00 alle ore 23,00 del 7 agosto:

v) dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 13 agosto;

w) dalle ore 7,00 alle ore 23,00 del 14 agosto;

x) dalle ore 7,00 alle ore 23,00 del 21 agosto;

y) dalle ore 7,00 alle ore 23,00 del 28 agosto;

z) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 30 ottobre;

aa) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 1° novembre;

bb) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 4 dicembre:

cc) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 dell'8 dicembre;

dd) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 23 dicembre;

ee) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 24 dicembre;

ff) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre.

2. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa di cui al comma precedente deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in cui quest'ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso, come risultante dalla carta di circolazione.

Art. 2.

1. Per i veicoli provenienti dall'estero e dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro. Limitatamente ai veicoli provenienti dall'estero con un solo conducente è consentito, qualora il periodo di riposo giornaliero — come previsto dalle norme del regolamento CE n. 561/2006 — cada in coincidenza del posticipo di cui al presente comma, di usufruire — con decorrenza dal termine del periodo di riposo- di un posticipo di ore quattro.

2. Per i veicoli diretti all'estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto è anticipato di ore due; per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto è anticipato di ore quattro.

3. Tale anticipazione è estesa a ore quattro anche per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale o comunque collocati in posizione strategica ai fini dei collegamenti attraverso i valichi alpini (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara, Domodossola e Parma Fontevivo), ai terminals intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento, agli aeroporti per l'esecuzione di un trasporto a mezzo cargo aereo, e che trasportano merci destinate all'estero. La stessa anticipazione si applica anche nel caso di veicoli che trasportano unità di carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio) destinate tramite gli stessi interporti, terminals intermodali ed aeroporti, all'estero, nonché ai complessi veicolari scarichi, che siano diretti agli interporti e ai terminals intermodali per essere caricati sul treno. Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione) attestante la destinazione delle merci. Analoga anticipazione è accordata ai veicoli impiegati in trasporti combinati strada-rotaia, (combinato ferroviario) o strada-mare (combinato marittimo), purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per l'imbarco, e che rientrino nella definizione e nell'ambito applicativo dell'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 febbraio 2001.

4. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro. Al fine di favorire l'intermodalità del trasporto, la stessa deroga oraria è accordata ai veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quello proveniente dalla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio.

5. Per i veicoli che circolano in Sardegna, diretti ai porti dell'isola per imbarcarsi sui traghetti diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale, per i veicoli che circolano in Sicilia, diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli diretti alla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, e per i veicoli impiegati in trasporti combinati strada-mare, diretti ai porti per utilizzare le tratte marittime di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti 31 gennaio 2007, e successive modifiche ed integrazioni, che rientrano nel campo di applicazione del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 febbraio 2001 (trasporto combinato), purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per l'imbarco, il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione.

6. Salvo quanto disposto dai commi 4 e 5, per tenere conto delle difficoltà di circolazione in presenza dei cantieri per l'ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, nonché di quelle connesse con le operazioni di traghettamento, da e per la Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine e la destinazione del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore 2 e l'orario di termine del divieto è anticipato di 2 ore.

7. Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi, i veicoli provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti all'interno del territorio nazionale.

Art. 3.

1. Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione per i veicoli e per i complessi di veicoli, di seguito elencati, anche se circolano scarichi:

a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);

b) militari o con targa CRI (Croce Rossa Italiana), per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;

c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;

d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura «Servizio Nettezza Urbana» nonché quelli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano il servizio «smaltimento rifiuti», purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;

e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati con l'emblema «PT» o con l'emblema «Poste Italiane», nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonché quelli adibiti ai servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in virtù di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle comunicazioni;

f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;

g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo;

h) adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore;

i) adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili;

l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi indispensabili destinati alla marina mercantile, purché muniti di idonea documentazione;

m) adibiti esclusivamente al trasporto di:

m 1) giornali, quotidiani e periodici;

m 2) prodotti per uso medico;

m 3) latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi alimentari, purché, in quest'ultimo caso, gli stessi trasportino latte o siano diretti al caricamento dello stesso. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera «d» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;

n) classificati macchine agricole ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, adibite al trasporto di cose, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;

o) costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico;

p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;

q) per il trasporto di derrate alimentari deperibili in regime ATP;

r) per il trasporto di prodotti deperibili, quali frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall'estero, nonché i sottoprodotti derivati dalla macellazione degli stessi, pulcini destinati all'allevamento, latticini freschi, derivati del latte freschi e semi vitali. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 di altezza, con impressa in nero la lettera «d» minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

2. Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione altresì:

a) per i veicoli prenotati per ottemperare all'obbligo di revisione, limitatamente alle giornate di sabato, purché il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell'impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali;

b) per i veicoli che compiono percorso per il rientro alla sede dell'impresa intestataria degli stessi, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalla sede a decorrere dall'orario di inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali;

c) per i trattori isolati per il solo percorso per il rientro presso la sede dell'impresa intestataria del veicolo, limitatamente ai trattori impiegati per il trasporto combinato di cui all'art. 2, comma 3, ultimo periodo.

Art. 4.

1. Dal divieto di cui all'art. 1 sono esclusi, purché muniti di autorizzazione prefettizia:

a) i veicoli adibiti al trasporto di prodotti diversi da quelli di cui all'art. 3, lettera *r)*, che, per la loro intrinseca natura o per fattori climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita, nonché i veicoli ed i complessi di veicoli adibiti al trasporto di prodotti destinati all'alimentazione degli animali;

b) i veicoli ed i complessi di veicoli, classificati macchine agricole, destinati al trasporto di cose, che circolano su strade comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;

c) i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta e comprovata necessità ed urgenza, ivi compresi quelli impiegati per esigenze legate a cicli continui di produzione industriale, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni eccezionali debitamente documentate, temporalmente limitate e quantitativamente definite.

2. I veicoli di cui ai punti *a)* e *c)* del comma 1 autorizzati alla circolazione in deroga, devono altresì essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera «a» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

Art. 5.

1. Per i veicoli di cui al punto *a)*, del comma 1, dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, di norma alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di partenza, che, accertata la reale rispondenza di quanto richiesto ai requisiti di cui al punto *a)*, del comma 1, dell'art. 4, ove non sussistano motivazioni contrarie, rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:

a) l'arco temporale di validità, non superiore a sei mesi;

b) la targa del veicolo autorizzato alla circolazione; possono essere indicate le targhe di più veicoli se connessi alla stessa necessità;

c) le località di partenza e di arrivo, nonché i percorsi consentiti in base alle situazioni di traffico. Se l'autorizzazione investe solo l'ambito di una provincia può essere indicata l'area territoriale ove è consentita la circolazione, specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto;

d) il prodotto o i prodotti per il trasporto dei quali è consentita la circolazione;

e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto dei prodotti indicati nella richiesta e che sul veicolo devono essere fissati cartelli indicatori con le caratteristiche e modalità già specificate all'art. 4, comma 2.

2. Per i veicoli e complessi di veicoli di cui al punto *b)*, del comma 1, dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia interessata che rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:

a) l'arco temporale di validità, corrispondente alla durata della campagna di produzione agricola che in casi particolari può essere esteso all'intero anno solare;

b) le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono complessi di veicoli, con l'indicazione delle diverse tipologie di attrezzature di tipo portato o semiportato, autorizzati a circolare;

c) l'area territoriale ove è consentita la circolazione specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto.

3. Per le autorizzazioni di cui al punto *a)*, del comma 1, dell'art. 4, nel caso in cui sia comprovata la continuità dell'esigenza di effettuare, da parte dello stesso soggetto, più viaggi in regime di deroga e la costanza della tipologia dei prodotti trasportati, è ammessa la facoltà, da parte della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, di rinnovare, anche più di una volta ed in ogni caso non oltre il termine dell'anno solare, l'autorizzazione concessa, mediante l'apposizione di un visto di convalida, a seguito di richiesta inoltrata da parte del soggetto interessato.

Art. 6.

1. Per i veicoli di cui al punto *c)*, del comma 1, dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, in tempo utile, di norma alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di partenza, che, valutate le necessità e le urgenze prospettate, in relazione alle condizioni locali e generali della circolazione, può rilasciare il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:

a) il giorno di validità; l'estensione a più giorni è ammessa solo in relazione alla lunghezza del percorso da effettuare;

b) la targa del veicolo autorizzato; l'estensione a più targhe è ammessa solo in relazione alla necessità di suddividere il trasporto in più parti;

c) le località di partenza e di arrivo, nonché il percorso consentito in base alle situazioni di traffico;

d) il prodotto oggetto del trasporto;

e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto di quanto richiesto e che sul veicolo devono essere fissati cartelli indicatori, con le caratteristiche e le modalità già specificate all'art. 4, comma 2.

2. Per le autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, punto *c)*, relative ai veicoli da impiegarsi per esigenze legate a cicli continui di produzione, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente, dovrà esaminare e valutare l'indispensabilità della richiesta, sulla base di specifica documentazione che comprovi la necessità, da parte dell'azienda di produzione, per motivi contingenti, di effettuare la lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi. Per le medesime autorizzazioni, limitatamente ai veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere e mercati ed ai veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli, nel caso in cui sussista, da parte dello stesso soggetto, l'esigenza di effettuare più viaggi in regime di deroga per la stessa tipologia dei prodotti trasportati, le Prefetture - Uffici territoriali del Governo, ove non sussistono motivazioni contrarie, rilasciano un'unica autorizzazione di validità temporale non superiore a quattro mesi, sulla quale possono essere diversificate, per ogni giornata in cui è ammessa la circolazione in deroga, la targa dei veicoli autorizzati, il percorso consentito, le eventuali prescrizioni. Nel caso di veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli dal vivo l'autorizzazione può essere rilasciata anche dalla Prefettura - Ufficio territoria-

le del Governo nel cui territorio di competenza si svolge lo spettacolo, previo benestare della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio.

Art. 7.

1. L'autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui all'art. 4, può essere rilasciata anche dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha sede l'impresa che esegue il trasporto o che è comunque interessata all'esecuzione del trasporto. In tal caso la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio che viene effettuato in regime di deroga deve fornire il proprio preventivo benestare.

2. Per i veicoli provenienti dall'estero, la domanda di autorizzazione alla circolazione può essere presentata alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di confine, dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal committente o dal destinatario delle merci o da una agenzia di servizi a ciò delegata dagli interessati. In tali casi, per la concessione delle autorizzazioni i signori prefetti dovranno tenere conto, in particolare, oltre che dei comprovati motivi di urgenza e indifferibilità del trasporto, anche della distanza della località di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso le località di confine.

3. Analogamente, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, i signori prefetti dovranno tener conto, nel rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere *a)* e *c)*, anche delle difficoltà derivanti dalla specifica posizione geografica della Sicilia e in particolare dei tempi necessari per le operazioni di traghettamento.

4. Durante i periodi di divieto i prefetti nel cui territorio ricadano posti di confine potranno autorizzare, in via permanente, i veicoli provenienti dall'estero a raggiungere aree attrezzate per la sosta o autoporti, siti in prossimità della frontiera.

Art. 8.

1. Il calendario di cui all'art. 1 non si applica per i veicoli eccezionali e per i complessi di veicoli eccezionali:

a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);

b) militari, per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;

c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;

d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura «Servizio Nettezza Urbana» nonché quelli che per conto delle amministrazioni comunali effettuano il servizio «smaltimento rifiuti» purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;

e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati con l'emblema «PT» o con l'emblema «Poste Italiane», nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera; nonché quelli adibiti ai servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in virtù di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle comunicazioni;

f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;

g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e consumo;

h) macchine agricole, eccezionali ai sensi dell'art. 104, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461.

Art. 9.

1. Il trasporto delle merci pericolose comprese nella classe 1 della classifica di cui all'art. 168, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è vietato comunque, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltreché nei giorni di calendario indicati all'art. 1, dal 1° giugno al 19 settembre compresi, dalle ore 18.00 di ogni venerdì alle ore 24.00 della domenica successiva.

2. Per tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni prefettizie alla circolazione ad eccezione del trasporto di fuochi artificiali rientranti nella IV e V categoria, previste nell'allegato A al Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale.

3. In deroga al divieto di cui al comma 1 possono altresì essere rilasciate autorizzazioni prefettizie per motivi di necessità ed urgenza, per la realizzazione di opere di interesse nazionale per le quali siano previsti tempi di esecuzione estremamente contenuti in modo tale da rendere indispensabile, sulla base di specifica documentazione rilasciata dal soggetto appaltante, la lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi. Dette autorizzazioni potranno essere rilasciate limitatamente a tratti stradali interessati da modesti volumi di traffico e di estensione limitata ai comuni limitrofi al cantiere interessato, ed in assenza di situazioni che possano costituire potenziale pericolo in dipendenza della circolazione dei veicoli. Nelle stesse autorizzazioni saranno indicati gli itinerari, gli orari e le modalità che gli stessi Prefetti riterranno necessari ed opportuni nel rispetto delle esigenze di massima sicurezza del trasporto e della circolazione stradale. Dovranno essere in ogni caso esclusi i giorni nei quali si ritiene prevedibile la massima affluenza di traffico veicolare turistico nella zona interessata dalla deroga.

Art. 10.

1. Le autorizzazioni prefettizie alla circolazione sono estendibili: ai veicoli che circolano scarichi, unicamente nel caso in cui tale circostanza si verifichi nell'ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa.

Art. 11.

1. Le Prefetture - Uffici territoriali del Governo attueranno, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le direttive contenute nel presente decreto e provvederanno a darne conoscenza alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché ad ogni altro ente od associazione interessati.

2. Ai fini statistici e per lo studio del fenomeno, le Prefetture - Uffici territoriali del Governo comunicano, con cadenza semestrale, ai Ministeri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 4 del presente decreto.

3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto, sarà verificata, avvalendosi anche della Consulta generale per l'autotrasporto, la possibilità di apportare modifiche e integrazioni finalizzate a contemperare il raggiungimento di maggiori livelli di sicurezza stradale con l'esigenza di garantire la circolazione di veicoli adibiti a specifici trasporti o per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2009

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2009
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 326

09A15742

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 18 dicembre 2009.

Modifica del decreto 10 novembre 2008, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Ciliegia dell'Etna», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 10 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 273 del 21 novembre 2008 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Ciliegia dell'Etna» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Vista la nota del 15 dicembre 2009, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso la documentazione relativa alla domanda di registrazione della denominazione «Ciliegia dell'Etna» revisionata in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Decreta:

Articolo unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 10 novembre 2008 alla denominazione «Ciliegia dell'Etna» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta, è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A15574

PROVVEDIMENTO 18 dicembre 2009.

Iscrizione della denominazione «Pomodorino del Piennolo del Vesuvio» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (CE) n. 1238 della Commissione dell'11 dicembre 2009, la denominazione «Pomodorino del Piennolo del Vesuvio» riferita alla categoria ortofrutticoli e cereali freschi e trasformati, è iscritta quale denominazione di origine protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pomodorino del Piennolo del Vesuvio», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pomodorino del Piennolo del Vesuvio», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 1238 dell'11 dicembre 2009.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Pomodorino del Piennolo del Vesuvio», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «Denominazione di origine protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 18 dicembre 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA «POMODORINO DEL PIENNOLO DEL VESUVIO»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione d'origine protetta (D.O.P.) «Pomodorino del Piennolo del Vesuvio» è riservata ai pomodori che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

La denominazione d'origine protetta (D.O.P.) «Pomodorino del Piennolo del Vesuvio» designa il frutto degli ecotipi di pomodorini della specie *Lycopersicon esculentum Mill.* riconducibili alle seguenti denominazioni popolari «Fiaschella», «Lampadina», «Patanara», «Principe Borghese» e «Re Umberto» tradizionalmente coltivati sulle pendici del Vesuvio, aventi i seguenti caratteri distintivi: pianta ad accrescimento indeterminato; frutto di forma ovale o leggermente pruniforme con apice appuntito e frequente costolatura della parte peduncolare; buccia spessa, è escluso l'impiego di ibridi.

I frutti ammessi a tutela devono avere le seguenti caratteristiche:

a) allo stato fresco, entro quattro giorni dalla raccolta:

pezzatura: non superiore a 25 g;

parametri di forma: rapporto fra i diametri maggiore e minore: compreso fra 1,2 e 1,3;

colore esterno (a maturazione): vermiglio;

colore della polpa: rosso;

consistenza: elevata;

sapore: vivace, intenso e dolce-acidulo;

residuo ottico (r.o.): min 6,5° Brix;

tenace attaccatura al peduncolo;

b) allo stato conservato al piennolo:

colore esterno: rosso scuro;

colore della polpa: rosso;

consistenza: buona;

sapore: vivace ed intenso;

turgore: ridotto a fine conservazione.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione e condizionamento della D.O.P. «Pomodorino del Piennolo del Vesuvio», di cui al presente disciplinare, comprende l'intero territorio dei seguenti comuni della provincia di Napoli: Boscoreale, Boscotrecase, Cercola, Ercolano, Massa Di Somma, Ottaviano, Pollena Trocchia, Portici, Sant'Anastasia, San Giorgio a Cremano, San Giuseppe Vesuviano, San Sebastiano al Vesuvio, Somma Vesuviana, Terzigno, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase, e la parte del territorio del comune di Nola delimitata perimetralmente: dalla strada provinciale Piazzola di Nola - Rione Trieste (per il tratto che va sotto il nome di «Costantinopoli»), dal «Lagno Rosario», dal limite del comune di Ottaviano e dal limite del comune di Somma Vesuviana.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione e dei nominativi di produttori e condizionatori, nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo delle quantità prodotte, viene garantita la tracciabilità del prodotto.

Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Le condizioni ed i sistemi di coltivazione, conservazione e trasformazione dei pomodori destinati alla produzione della D.O.P. «Pomodorino del Piennolo del Vesuvio», devono essere quelli della zona, e comunque atti a conferire al prodotto che ne deriva, le specifiche caratteristiche qualitative di cui all'art. 2.

Non è ammessa la coltivazione in ambiente protetto (serre o tunnel) o fuori suolo.

Per quanto riguarda gli impianti produttivi e la tecnica colturale da adottare, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

materiale di propagazione: devono essere utilizzate piantine autoprodotte o piantine sane e certificate ai sensi della normativa fitosanitaria vigente, provenienti da vivai iscritti al Registro Ufficiale dei Produttori regionale;

impianto: va eseguito tra il 15 marzo e il 15 maggio con messa a dimora di piantine radicate in semenzai allestiti sul suolo oppure in contenitori alveolati;

sistemi e distanze di piantagione: i sesti d'impianto devono essere compresi fra 15 e 30 cm sulla fila e fra 80 e 120 cm fra le file. Le piantine vanno trapiantate in file parallele fra loro in modo che le distanze sulla fila fra le piante e fra le file siano regolari. La densità d'impianto non deve essere superiore a 45.000 piante per ettaro; è consentita la coltura in consociazione, in questo caso le prescrizioni di densità devono applicarsi alle porzioni di suolo effettivamente investite a pomodoro;

forma di allevamento: il Pomodorino del Piennolo del Vesuvio va coltivato esclusivamente in pieno campo; le piante, allevate in verticale, con sviluppo in altezza fino a cm 80, sono sostenute con legature di fili tesi fra paletti di sostegno o da cannucce infisse al suolo, in gruppi di tre, a mò di capannina. In questa maniera le bacche non toccano il suolo ed i frutti, ricevendo i raggi del sole in maniera uniforme, acquistano la colorazione rosso ardente che li contraddistingue;

la concimazione è eseguita con fertilizzanti organici, che si prestano particolarmente ad ammendare ed integrare le dotazioni dei suoli lavici, poco humificati; è consentito anche il ricorso a concimi minerali;

irrigazione: sono ammessi solo i metodi di irrigazione localizzata o di microdistribuzione dell'acqua ed è vietata l'irrigazione a pioggia con grandi volumi e l'irrigazione a scorrimento, ciò allo scopo di

salvaguardare le condizioni pedoclimatiche. Infatti la coltivazione su suolo asciutto e lavico, caratterizzato da elevate escursioni termiche fra giorno e notte, favorisce la lunga e naturale conservazione, conferendo maggiore consistenza alla buccia ed elevata sapidità alle bacche;

difesa antiparassitaria: è consentita nel rispetto della normativa vigente;

è vietata la distribuzione in campo di prodotti ormonali e disseccanti che interferiscono con il naturale ciclo della pianta;

la raccolta dei pomodorini deve essere effettuata a mano, nel periodo compreso tra il 20 giugno ed il 31 agosto;

la produzione unitaria massima è fissata in 16 tonnellate, rapportata ad ettaro di coltura specializzata;

le bacche raccolte devono essere sane e indenni da attacchi parassitari tali da pregiudicarne la buona conservazione;

il prodotto può essere venduto:

fresco, allo stato di bacche o di grappoli posti alla rinfusa in idonei contenitori;

conservato, allo stato di bacche o di grappoli posti alla rinfusa in idonei contenitori, o in piennoli.

Per quanto riguarda la conservazione dei pomodorini «al piennolo» devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

i grappoli o «schiocche», una volta raccolti, vengono sistemati su un filo di fibra vegetale, legato a cerchio, così da comporre un unico grande grappolo, o «piennolo», del peso, a termine conservazione, compreso fra kg 1 e 5. I piennoli, così ottenuti, vanno tenuti sospesi da terra mediante ganci o su idonei supporti, in luogo asciutto e ventilato;

durante le fasi di conservazione, sia per il prodotto al piennolo che per quello in imballaggi, non deve essere effettuato alcun trattamento chimico. Possono essere usati unicamente sistemi fisici per la miglior protezione del prodotto e che non siano in grado di alterarne le caratteristiche, quali: retine contro gli insetti ed apparecchi ad ultrasuoni;

la conservabilità dei piennoli non ha una durata definita ed è ancorata al permanere delle buone caratteristiche di aspetto ed organolettiche del prodotto.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

Le peculiarità del Pomodorino del Piennolo del Vesuvio sono la elevata consistenza della buccia, la forza di attaccatura al peduncolo, l'alta concentrazione di zuccheri, acidi e altri solidi solubili che lo rendono un prodotto a lunga conservazione durante la quale nessuna delle sue qualità organolettiche subisce alterazioni. Tali peculiarità sono profondamente legate ai fattori pedoclimatici tipici dell'area geografica in cui il pomodorino è coltivato dove i suoli, di origine vulcanica, sono costituiti da materiale piroclastico originato dagli eventi eruttivi del complesso vulcanico Somma-Vesuvio.

La morfologia dei suoli, quindi, è quella tipica che si riscontra lungo le pendici del cono vesuviano ed è caratterizzata da tessitura sabbiosa, che rende i terreni molto sciolti e drenati. I suoli hanno mediamente una reazione neutra o sub-alcalina ed una buona dotazione in macro e micro elementi assimilabili, collocati lungo le pendici acclivi del complesso vulcanico, sono stati oggetto di terrazzamenti ed hanno una giacitura pianeggiante o leggermente acclive.

Il clima, nel corso della stagione colturale, è prevalentemente asciutto, con discreta ventosità elevate temperature massime, ampie escursioni termiche fra notte e giorno ed elevati livelli di insolazione. Ciò contribuisce ad un naturale controllo delle malattie parassitarie, in particolare di quelle crittogamiche.

L'incidenza ambientale è tale che gli stessiecotipi di pomodoro, se coltivati fuori area tipica, forniscono frutti con qualità sensibilmente diversi rispetto a quelli oggetto di tutela.

Il pomodorino, conservato al piennolo o in conserva, rappresenta una delle produzioni più antiche e tipiche dell'area vesuviana. Le prime testimonianze documentate, e tecnicamente dettagliate, sulla presenza e sull'uso del pomodorino nel comprensorio Vesuviano risalgono alle pubblicazioni dei proff. Palmieri, De Rosa e Cozzolino, della Regia scuola superiore di agricoltura di Portici (Napoli), rispettivamente del 1885, 1902 e 1916.

Nei secoli scorsi la coltivazione di questo tipo di pomodoro si era affermata sia per le ridotte esigenze colturali che per l'idoneità alla lunga conservazione nei mesi invernali, in virtù della consistenza della buccia, della forza di attaccatura al peduncolo e dell'alto contenuto in solidi solubili. L'antica diffusione di questa tipologia di pomodoro conservato era infatti legata alla necessità di dover disporre nei mesi invernali di pomodoro allo stato fresco per poter adeguatamente guarnire le preparazioni domestiche da sempre molto diffuse nel napoletano, fra cui pizze e primi piatti, che richiedevano intensità di gusto e di fragranze.

Come sempre accadeva per gli ortaggi d'uso familiare, i contadini sceglievano i frutti che reputavano più adatti e ne prelevavano il seme, che andava a costituire il materiale di riproduzione per l'anno successivo. Così nella prima metà del '900 erano già conosciuti e diffusi i pomodorini «Fiaschella», «Lampadina», «Principe Borghese», «Re Umberto» e «Patanara» da cui sono derivati gli attuali ecotipi.

Il fattore umano, esplicatosi nella messa a punto di un metodo di coltivazione e di conservazione ben calibrato e tipico della zona, unito al particolare quadro ambientale dell'area vesuviana, frutto dell'ottimale insolazione, del clima asciutto e soprattutto della straordinaria natura piroclastica dei suoli, hanno portato ad un prodotto unico nel suo genere, per pregio organolettico e serbevolezza, quale è quello che ancora oggi si coltiva e si conserva.

Le famiglie vesuviane, infine, sono solite preparare la tradizionale e secolare conserva tipica detta «a pacchetelle», caratterizzata da un processo di lavorazione manuale, fortemente legato al territorio vesuviano, che si è tramandato nel tempo e che ancora oggi si svolge utilizzando il Pomodorino del Piennolo del Vesuvio non pelato, tagliato longitudinalmente in metà o in spicchi (o "filetti") e conservato in vaso di vetro.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006.

Art. 8.

Etichettatura

L'immissione al consumo della D.O.P. «Pomodorino del Piennolo del Vesuvio», deve avvenire secondo le seguenti modalità:

allo stato fresco, il prodotto deve essere posto in vendita allo stato di bacche o di grappoli, posti alla rinfusa in idonei contenitori sigillati, con capienza fino ad un massimo di 10 kg;

conservato «al piennolo»; i piennoli devono avere un peso massimo di 5 kg ed essere posti in vendita o singolarmente con il logo identificativo della D.O.P. o in idonei contenitori sigillati;

conservato allo stato di bacche o di grappoli, posti alla rinfusa in idonei contenitori sigillati, con capienza fino ad un massimo di 10 kg.

Sulle etichette apposte al prodotto o su quelle prestampate sui contenitori o sulle confezioni, devono essere riportate, a caratteri di stampa chiari e leggibili, le seguenti indicazioni:

«Pomodorino del Piennolo del Vesuvio» e «Denominazione d'origine protetta» (e/o il suo acronimo D.O.P.), con dimensioni maggiori di qualsiasi altra dicitura o elemento riportato;

il logo comunitario identificativo della D.O.P.;

il nome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda confezionatrice o produttrice;

la quantità di prodotto effettivamente contenuta nella confezione, espressa in conformità delle norme vigenti.

Dovrà figurare, inoltre, il logo di seguito descritto, da utilizzare in abbinamento inscindibile con la denominazione d'origine protetta.

Alla denominazione d'origine protetta di cui all'art.1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi i termini: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente; tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta con caratteri di dimensioni inferiori per indicare la denominazione di origine protetta.

Il logo è costituito da una silouhette del «Pomodorino del Piennolo del Vesuvio» comprensiva di peduncolo, il cui prolungamento richiama il profilo del Vesuvio con l'annesso golfo; sulla vetta del Vesuvio risaltano, in nero, due nuvolette di fumo stilizzate. Nella parte inferiore campeggia la scritta arcuata: «pomodorino del piennolo del Vesuvio» realizzata con font «arial» e debitamente «convertita in curve». Nella parte superiore, come a racchiudere il «core» del logo, vi è una linea curva rossa, che è interrotta al suo apice dalla scritta «D.O.P.», realizzata con font «arial black» debitamente «convertita in curve».

Dal punto di vista colorimetrico, il logo è costituito dai colori in positivo rosso (pantone 485 CVC), verde (pantone 368 CVC 2X) e nero (pantone process black). Il rosso caratterizza il pomodorino e la linea curva che racchiude il logo; il verde caratterizza il peduncolo e le foglie raffigurati dal Vesuvio con relativo golfo nonché la scritta «pomodorino - piennolo - vesuvio»; il nero caratterizza il fumo del Vesuvio, la scritta D.O.P. e le scritte «del» all'interno della scritta «pomodorino del piennolo del vesuvio».

Il fondo è di colore bianco. Sono però consentiti fondi di colore diverso ad eccezione del nero, del rosso, del verde e relative sfumature.

Sono inoltre ammesse tre versioni monocromatiche: una interamente in rosso (pantone 485 CVC), una in verde (pantone 368 CVC 2X) ed un'ultima in scala di grigio (black- black 70% - black 50% e bianco). È possibile stampare la versione monocromatica esclusivamente su fondo contrastante ma non su fondo dello stesso colore.

09A15576

PROVVEDIMENTO 18 dicembre 2009.

Iscrizione della denominazione «Crudo di Cuneo» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (CE) n. 1239 della commissione del 15 dicembre 2009, la denominazione «Crudo di Cuneo» riferita alla categoria prodotti a base di carne, è iscritta quale Denominazione di origine protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della Denominazione di origine protetta «Crudo di Cuneo», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale:

Provvede

alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della Denominazione di origine protetta «Crudo di Cuneo», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 1239 del 15 dicembre 2009.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Crudo di Cuneo», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «Denominazione di origine protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 18 dicembre 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

Disciplinare di Produzione della Denominazione di origine Protetta «Crudo di Cuneo»

Art.1
Denominazione del prodotto

La denominazione di Origine Protetta "Crudo di Cuneo" individua esclusivamente il prosciutto crudo che risponde alle caratteristiche ottenute con le procedure di produzione e nell'area di cui al presente disciplinare.

Art.2
Requisiti dei suini e delle cosce destinati alla produzione del Prosciutto "Crudo di Cuneo" - Descrizione del Prodotto

2.1 Materie Prime

Possono essere avviate alla produzione del "Crudo di Cuneo" solo cosce suine fresche, provenienti da animali nati, allevati e macellati, nella zona di produzione individuata all'articolo 3.
Non possono essere utilizzate cosce congelate.
E' esclusa l'utilizzazione di verri e scrofe.

2.2 Caratteristiche Genetiche

Sono ammessi gli animali in purezza o d'incrocio, ibridi, comunque non manipolati geneticamente, di razza tradizionali quali: Large White, Landrace e Duroc iscritte al Libro Genealogico Italiano o a Libri Genealogici Esteri riconosciuti dal Libro Genealogico Italiano e che presentano finalità compatibili con il Libro Genealogico Italiano per la produzione del suino pesante.
I suini allevati devono essere in grado di raggiungere pesi medi per partita (peso vivo) di Kg. 156 più o meno 10%.

2.3 Età di macellazione

L'età minima di macellazione è di mesi otto e verrà accertata sulla base di un apposito tatuaggio indelebile recante la sigla della provincia, il codice identificativo dell'allevamento di provenienza e la lettera corrispondente al mese di nascita del suinetto posto dall'allevatore entro il 30° giorno dalla nascita stessa sul piatto esterno di entrambe le cosce.

2.4 Qualità della Carne

Sono escluse le carni di suini portatori di miopatie conclamate (PSE; DFD; postumi di evidenti processi infiammatori e traumatici pregressi) accertate dal medico veterinario in sede di macellazione.

2.5 Caratteristiche delle cosce

Le cosce fresche rifilate, prive del piede e con l'anchetta presente, devono provenire da animali macellati secondo buona prassi e devono corrispondere ai seguenti requisiti:

- lo spessore del grasso della parte esterna, misurato verticalmente all'altezza della testa del femore, deve essere compreso fra 10 e 20 mm;
- la porzione di carne eccedente la testa del femore non deve superare i 6 cm;
- la coscia non deve presentare i seguenti difetti che la rendono inidonea alla produzione del "Crudo di Cuneo":

  - Marezzatura eccessiva.
  - Ematomi.
  - Scollamenti.
  - Fratture

- il grasso di copertura deve corrispondere ai seguenti requisiti:

PARAMETRO	LIMITE MASSIMO
Numero di Jodio	70
Acido Linoleico	15

2.6 Caratteristiche del prodotto

Il prodotto finito, ottenuto nel rispetto delle norme contenute nel presente disciplinare, può essere denominato "Crudo di Cuneo" esclusivamente se corrisponde ai seguenti requisiti:

1. Tempo di stagionatura minimo: 10 mesi da inizio lavorazione.
2. Peso compreso fra 7 e 10 Kg. a stagionatura ultimata.
3. Colore al taglio: rosso uniforme.
4. Consistenza della parte magra esterna e di quella interna: morbida, compatta non flaccida.
5. Grasso esterno visibile (grasso di copertura) di colore bianco tendente al giallo, compatto non untuoso.
6. Aroma e sapore al taglio: fragrante, stagionato, dolce.
7. Grasso interno di colore bianco, presente in piccola quantità entro e fra i principali fasci muscolari.
8. Assenza di anomalie olfattive: alla puntatura con ago-sonda della frazione magra, eseguita sistematicamente nei cinque punti canonici (gambo - vena laterale - vena centrale – anchetta – testa del femore), non devono essere rilevati odori sgradevoli né anomalie olfattive di sorta; il grasso, alla puntura, non deve presentare odore rancido eccessivo, né odore di latte, pesce, né altri odori anomali.

9. Caratteristiche chimiche: la composizione chimica del magro in percentuale del muscolo bicipite femorale deve rispettare i seguenti limiti minimi e massimi (analisi eseguita al decimo mese di stagionatura):

Parametri	Minimo	Massimo
Sale	4,5	6,9
Umidità	57	63
Proteolisi	22	31

La proteolisi si misurerà come percentuale d'azoto non proteico estraibile rispetto al tenore d'azoto totale.

10. Assenza di anomalie esteriori: la cotenna e le ossa devono essere integre, non devono comparire segni evidenti d'incrostazione, né rammollimenti eccessivi.
11. Colore al taglio: non devono essere presenti disuniformità, macchie, striature.

Art.3
Zona di produzione

La zona di produzione del Crudo di Cuneo D.O.P. in tutte le sue fasi, nascita e allevamento dei suini, macellazione, trasformazione, stagionatura, comprende la provincia di Cuneo, la provincia di Asti e i seguenti comuni della provincia di Torino: Airasca, Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Bibiana, Bricherasio, Buriasco, Cambiano, Campiglione Fenile, Candiolo, Cantalupa, Carignano, Carmagnola, Castagnole Piemonte, Cavour, Cercenasco, Chieri, Cumiana, Frossasco, Garzigliana, Isolabella, Lombriasco, Luserna S. Giovanni, Lusernetta, Macello, Marentino, Mombello di Torino, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, None, Osasco, Osasio, Pancalieri, Pavarolo, Pecetto Torinese, Pinerolo, Pino Torinese, Piobesi Torinese, Piossasco, Piscina, Poirino, Pralormo, Prarostino, Riva, Roletto, Rora', S. Secondo di Pinerolo, Santena, Scalenghe, Trofarello, Vigone, Villafranca Piemonte, Villastellone, Vinovo.

Art.4
Prova dell'Origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, degli allevatori, macellatori, sezionatori, trasformatori, confezionatori e affettatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità (da monte a valle della filiera di produzione)del prodotto. Tutte le persone, sia fisiche che giuridiche, iscritte nei rispettivi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art.5
Metodo di ottenimento del prodotto

5.1 Prescrizioni relative all'allevamento

Le fasi di allevamento dei suini destinati alla produzione del "Crudo di Cuneo" sono così definite:

AVVIAMENTO:	fino a 30 Kg peso vivo
MAGRONAGGIO:	da 30 a 80 Kg peso vivo
INGRASSO:	da 80 Kg al peso finale

5.2 Alimenti ammessi durante la fase di *AVVIAMENTO*:

Pur nel rispetto di tutte le norme concernenti la preparazione ed il commercio dei mangimi zootecnici, in considerazione del lungo tempo che intercorre prima della macellazione, non è necessario porre limitazioni qualitative e quantitative all'alimentazione del suinetto, fermo restando il divieto all'uso di:
Plasma suino spray
Derivati e sottoprodotti del latte freschi e concentrati
Farine di pesce

5.3 Alimenti ammessi durante la fase di *MAGRONAGGIO*:

In tale fase la sostanza secca (s.s.) da cereali non dovrà essere inferiore al 45% di quella totale.
Oltre agli alimenti ammessi per la fase di ingrasso sono ammessi gli alimenti di seguito riportati:

Grassi con Punto di Fusione superiore a 36°C	fino al 2% della s.s. della razione/giorno.
Lisati proteici	fino all'1% della s.s. della razione/giorno.
Silomais	fino al 10% della s.s. della razione/giorno.

5.4 Alimenti ammessi durante la fase di *INGRASSO*:

La presenza di sostanza secca (s.s.) da cereali nella fase d'ingrasso non dovrà essere inferiore al 55% del totale. La quantità massima di acido linoleico ammessa è pari al 2% della s.s. della dieta.

Possono essere usati i seguenti alimenti:

Mais	fino al 55% della sostanza secca della razione/giorno
Pastone di granella/pannocchia	fino al 55% della sostanza secca della razione/giorno
Sorgo	fino al 40% della sostanza secca della razione/giorno
Orzo	fino al 40% della sostanza secca della razione/giorno
Frumento	fino al 25% della sostanza secca della razione/giorno
Triticale	fino al 25% della sostanza secca della razione/giorno
Avena	fino al 25% della sostanza secca della razione/giorno
Cereali minori	fino al 25% della sostanza secca della razione/giorno
Crusca e altri sottoprodotti del frumento	fino al 20% della sostanza secca della razione/giorno
Expeller di lino	fino al 2% della sostanza secca della razione/giorno
Polpe secche esauste di bietola	fino al 4% della sostanza secca della razione/giorno
Siero di latte	fino ad un massimo di 15 litri/giorno
Melasso	fino al 5% della sostanza secca della razione/giorno
Farina d'estrazione di soia	fino al 15% della sostanza secca della razione/giorno
Lievito di birra/torula	fino al 2% della sostanza secca della razione/giorno
Grassi con p.f. superiore a 40° C	fino al 2% della sostanza secca della razione/giorno

E' fatto divieto di impiego delle materie prime sotto riportate:

SCARTI DI MENSA: residui freschi o essicati derivanti da Mense Aziendali e Comunità, poiché è impossibile definirne la composizione o la eventuale presenza di prodotti non consentiti dalla vigente legislazione (es. Carne e suoi derivati).
Scarti derivati dall'Industria di Trasformazione per la preparazione di cibi confezionati precotti.

OLI DI PESCE: divieto assoluto dopo i 40 kg. di peso vivo.

PANELLI IN GENERE: divieto di utilizzo dei panelli con contenuto in grassi maggiore del 4% e comunque divieto di utilizzo oltre i 120 kg. di peso vivo.

BISCOTTI, GRISSINI, MERENDINE: divieto di utilizzo dei prodotti e sottoprodotti della Panificazione, dell'Industria Dolciaria e delle Paste Alimentari.
Utilizzo limitato fino a 60 kg. peso vivo purché non apportino più del 2% di grassi nella razione giornaliera.
Divieto di utilizzo dai 60 kg. di peso vivo fino alla macellazione.

SCARTI DI MACELLAZIONE e FARINE ANIMALI IN GENERE: divieto assoluto riferito alle specie terrestri e avicoli.

SOTTOPRODOTTI DEL RISO.

Non c'è obbligo stretto di provenienza degli alimenti somministrati ai suini.
Nell'intero ciclo dell'allevamento le caratteristiche di composizione della razione somministrata devono essere tali da soddisfare i fabbisogni degli animali nelle diverse fasi del ciclo di allevamento in relazione agli obiettivi del presente disciplinare.
Sono inoltre osservati i seguenti parametri chimici e nutritivi costituenti limiti minimi e massimi di ammissibilità nella composizione della razione alimentare somministrata:

	FASE DI AVVIAMENTO (Fino a 30 Kg./peso vivo)		**FASE DI MAGRONAGGIO (da 30 Kg. a 80 Kg.peso vivo)**		**FASE DI INGRASSO (da 80 Kg. a 156 Kg./peso vivo finale)**	
Composizione in:	**Da min.:**	**A max:**	**Da min.:**	**A max:**	**Da min.:**	**A max:**
Proteina grezza/s.s.	16%	22%	15,50%	18%	13,50%	17,50%
Energia dig.le/giorno	3230	3900	3200	3600	3100	3400
Lisina gr./Kg.	10%	16%	7%	16%	6%	9%
Fibra grezza/s.s.	3%	5%	3,5%	5%	3,5%	5,5%

E' ammessa l'integrazione minerale e vitaminica della razione nei limiti definiti dalla vigente legislazione di ordine generale.

5.5 Lavorazione

La lavorazione delle cosce, la stagionatura delle stesse deve avvenire in stabilimenti situati all'interno del territorio medesimo. Gli stabilimenti devono essere in possesso di autorizzazioni igienico-sanitarie previste dalla normativa nazionale e dalla normativa U.E.
Possono essere avviate a lavorazione cosce di animali macellati da non meno di 24 ore e non oltre 120 ore.
La trasformazione deve avvenire nel rispetto delle seguenti fasi fondamentali:

- **Isolamento –** Dopo la macellazione le cosce fresche sono isolate dalle mezzene
- **Raffreddamento e Rifilatura** – Presso il macello, le cosce , isolate e rifilate prive del piede e con l'anchetta presente, sono mantenute refrigerate fino alla spedizione. La temperatura delle cosce pronte per la consegna e per la salagione deve essere compresa fra –1 e + 3°C (non e' ammesso il congelamento).
- **Salagione** – Va eseguita a secco con sale essiccato o parzialmente umidificato. Non è ammessa l'iniezione di salamoia né la salagione per immersione. Il sale può contenere piccole quantità di pepe nero spaccato e aceto e può essere miscelato con

spezie o estratti di spezie o antiossidanti naturali. Non sono ammessi conservanti. La durata della fase di salagione non è inferiore a due settimane.

- **Riposo** – Di durata non inferiore a 50 giorni, dalla fine della salagione, deve essere condotto in ambienti condizionati, tali da garantire un adeguato asciugamento a freddo del prodotto.
- **Toelettatura** – Rimozione delle asperità derivanti dall'asciugamento superficiale. Può essere praticata mediante coltello sulla parte carnea e con seghetto elettrico sulle porzioni sporgenti l'anchetta.
- **Lavaggio e asciugamento** – L'acqua residua del lavaggio è rimossa mediante asciugamento in apposito ambiente condizionato, eventualmente con l'ausilio d'aria esterna.
- **Stagionatura** – E' condotta in ambiente condizionato, dotato di aperture tali da permettere un adeguato ricambio d'aria; deve permettere l'invecchiamento del prodotto fino al compimento del decimo mese dall'inizio della salagione. La stagionatura avviene a temperatura compresa fra i 12° e i 18°C (prima fase o prestagionatura) e fra i 15° e i 23°C (seconda fase o invecchiamento).
- **Sugnatura** – Da eseguirsi in un'unica soluzione fra il quinto e il settimo mese di lavorazione o in più riprese, fra il quarto e l'ottavo, consiste nell'applicazione di un impasto formato da sugna, sale e farina di riso o di frumento sulla superficie muscolare. E' ammessa la presenza di pepe nero o bianco in polvere. La base grassa dell'impasto non può essere sostituita con strutto. Non è consentito il surriscaldamento o la fusione della sugna prima dell'applicazione.

Art.6
Legame con l'ambiente

La zona di produzione del "Crudo di Cuneo" ha da secoli una vocazione all'allevamento dei suini e alla lavorazione delle loro carni. I prodotti ottenuti, fra cui i prosciutti, hanno rappresentato una fonte alimentare insostituibile sia per l'apporto proteico che per i grassi. Quest'ultimo aspetto era di fondamentale importanza in quanto l'area è priva di fonti alternative di grassi quali ad esempio l'olivo che, invece rappresenta la principale fonte di approvvigionamento di grassi, di origine vegetale, nell'area mediterranea.
La predetta zona di produzione è risultata storicamente vocata al raggiungimento di caratteristiche qualitative dei prosciutti, realizzate dall'interazione di diversi fattori naturali e umani, concomitanti. L'orografia del territorio è rappresentata da un altipiano che a sud, ovest e nord-ovest è delimitato da una zona prevalentemente montuosa solcata da numerose valli che si aprono direttamente sull'altipiano il quale a suo volta degrada, a est, verso una stretta striscia di pianura. Essa è circondata da una fascia prealpina fino alla catena delle Alpi Marittime e Cozie. I rilievi montuosi di considerevole altitudine – cime fino ai 3.800 m. - la cui presenza determina da un lato la formazione di brezze "di monte" a senso alternato mattino e sera determinano condizioni di bassa umidità relativa, che agiscono nella fase di stagionatura del prosciutto. Anche le escursioni termiche sia stagionali che giornaliere, contribuiscono in modo peculiare nella fase di stagionatura, agendo sul sapore e sull'odore caratteristico del prodotto.
Nella zona di produzione sussiste un microclima condizionato dalle correnti d'aria tiepide e secche che salgono dalla Liguria e dalla Provenza, attraverso le valli del Cadibona-Montezemolo, Tanaro, le valli monregalesi e le valli franco-italiane del Roya Vermenagna e Vésubie a sud e, a ovest, dalle valli francesi della Durance e del Queiras attraverso le valli

cuneesi dello Stura di Demonte, Maira, Varaita, mentre, a nord, le correnti d'aria che scendono dalla Val Susa costituiscono una sorta di *barriera ventosa* che protegge il microclima della zona di produzione considerata.
Tutta la zona delimitata, dal cuneese sino alle colline delle Langhe, del Monferrato astigiano e della collina torinese, evidenzia un andamento dell'umidità costante, molto basso. Il livello dell'umidità varia dal 50 al 70%. Le temperature medie, non particolarmente fredde d'inverno e non torride d'estate, sono particolarmente adatte alla stagionatura dei prodotti.
Accanto ai fattori ambientali vi è stato l'affinamento di tecniche per la lavorazione e per la conservazione delle carni che assicurassero la disponibilità di questa importante risorsa alimentare durante gran parte dell'anno e che ha trovato la massima espressione nel prosciutto.
Di qui, la nascita di una vera e propria scuola di produzione del prosciutto, secondo una tecnica tradizionale, tramandata per via orale da padre in figlio. Una realtà costituita da numerosi trasformatori con piccoli stabilimenti di macellazione e stagionatura sparsi sul territorio e da migliaia di allevatori.
Oggi, insieme all'aumento dei volumi produttivi, finalizzato all'abbattimento dei costi di produzione e a soddisfare la domanda crescente, si associa l'esigenza di mantenere inalterata la tecnica produttiva tradizionale del "Crudo di Cuneo", per salvaguardarne il prestigio e la qualità del prodotto.
Il particolare legame fra l'ambiente della zona di produzione e il "Crudo di Cuneo", dà origine a un prodotto in possesso di caratteristiche organolettiche peculiari e inconfondibili.
La zona di produzione del "Crudo di Cuneo" D.O.P. è caratterizzata da una secolare tradizione sia nell'allevamento suino che nella lavorazione delle sue carni per ottenere prosciutti. Gli innumerevoli conventi e abbazie presenti sul territorio, possedevano allevamenti e destinavano locali per la macellazione e lavorazione delle carni suine. Frammenti di libri contabili del Monastero degli Agostiniani di Fossano – Cussanio, del 1630 circa, parlano della stagionatura dei prosciutti nella "stanza del paradiso", della destinazione della "noce" – parte nobile del prosciutto – per la tavola del vescovo e dell'abate; del "fiore" ai frati anziani e alle persone degne di riguardo. La confisca dello Stato, del 1860, delle proprietà degli ordini religiosi, porta allo sviluppo di attività di lavorazione e trasformazione delle carni suine e, quindi, di prosciutto, cresciute nel tempo fino a oggi. In tal modo, si afferma il "Crudo di Cuneo" tra i prodotti tipici.

Art.7
Confezionamento ed etichettatura

La designazione "Crudo di Cuneo" D.O.P. deve essere riportata in lingua italiana e deve essere apposta esclusivamente facendo riferimento alle indicazioni qui di seguito riportate.

7.1 Marchiatura

Il logo va impresso a fuoco sui due lati maggiori della coscia.

7.2 Confezionamento

Il "Crudo di Cuneo" può essere venduto oltre che intero con osso, anche disossato sigillato sottovuoto, in tranci ed affettato.

- **Sezionamento in tranci**

Le operazioni di riduzione in tranci del "Crudo di Cuneo" devono essere effettuate in modo che sulla cotenna di ogni pezzo figuri il contrassegno preventivamente apposto presso i prosciuttifici.

7.3 Collocazione del logo su etichettatura e materiale stampa

- Il logo deve essere riprodotto su etichette e materiali stampati nella sua versione a colori in stampa a colori dichiarati o in quadricromia, come indicato all'art.8.
- Il logo a colori va sempre riprodotto su fondo bianco: nel caso lo stampato abbia uno sfondo colorato o scuro si deve adottare un riservato.
- Sono consentite stampe monocolore adottando il colore dichiarato di riferimento oppure il nero.
- La stampa del logo in negativo è consentita solo nel caso di utilizzo di supporto scuro/colorato. In questo caso si utilizza la versione monocromatica del logo.
- Il tasso di riduzione: il logo va ridotto a seconda delle necessità di stampa, mantenendo le proporzioni. La misura minima consentita è pari a 20 mm..

Sul prodotto immesso al consumo deve essere riportata la denominazione "Crudo di Cuneo" Denominazione Origine Protetta e/o della sigla D.O.P., fatta in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili e di dimensioni doppia rispetto ad ogni altra scritta.

Vanno riportati inoltre, nome, cognome, o ragione sociale del produttore, nonché la ditta e la sede di chi ha effettuato il confezionamento.

Sono consentite eventuali indicazioni complementari ed accessorie non aventi carattere laudativo e non idonee a trarre in inganno il consumatore sulla natura e sulle caratteristiche del prodotto.

Sulle confezioni della D.O.P. "Crudo di Cuneo" o su etichette apposte o su cartelli, anelli e fascette legate al prodotto tal quale, devono essere riportati a caratteri di stampa chiari, indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare sulle stesse:

- il simbolo grafico relativo all'immagine artistica del logotipo specifico ed univoco descritto nel successivo art.9;
- il simbolo comunitario di cui all'art.1 del Reg. CEE della Commissione n.1726/98;
- il numero di identificazione attribuito ad ogni produttore inserito nel sistema di controllo;

Art.8
Organismo di controllo

Il prosciutto a denominazione di origine protetta "Crudo di Cuneo", per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare, sarà controllato da un organismo autorizzato, in conformità all'art.10 del Regolamento CE n. 510/2006.

Art.9
Logo

Il logo identificativo della D.O.P. "Crudo di Cuneo" unisce i due elementi più importanti per la riconoscibilità del prodotto: la forma caratteristica del prosciutto crudo intero e il triangolo o "cuneo" simbolo del capoluogo. La città infatti prende il nome proprio dalla planimetria

originaria, ancora oggi ben evidente. Il triangolo costituisce parte di un forma stilizzata di prosciutto crudo, resa riconoscibile dal fondo arrotondato e dalla presenza di un cerchio, che per la posizione richiama la presenza dell'osso. Il triangolo resta visibile perché è isolato dalla presenza del logotipo: la scritta CRUDO DI CUNEO si posiziona infatti al centro del logo, su due righe, creando una continuità visiva ma di fatto una separazione. Anche questo elemento grafico riporta al prosciutto, infatti quando dalla parte inferiore del prosciutto viene tolta la cotenna, per la preparazione al taglio, il grasso del prosciutto crea un bordo bianco. Il logo è completato da un richiamo ai colori dello stemma della provincia di Cuneo, espresso da pennellate di rosso, azzurro, bianco e verde che partono dalla sommità del triangolo creando l'idea della fascetta che abitualmente si avvolge al prosciutto per etichettarlo. La sigla D.O.P. viene posizionata in alto, allineata a destra alla scritta CUNEO, sotto l'estremità delle pennellate. Il colore del logo è il bruno rossiccio, una sintesi del colore interno ed esterno tipici del prosciutto. I colori delle pennellate sono nelle tonalità utilizzate nello stemma della provincia di Cuneo, che raggruppa gli emblemi delle città di Cuneo (rosso e bianco), Alba (rosso e bianco), Mondovì (rosso e bianco con la sagoma delle montagne in verde), e Saluzzo (azzurro e bianco).

Stampa con colori dichiarati Tre colori gamma Pantone coated.
La scomposizione delle aree colorate va eseguita seguendo lo schema bruno 160 PANTONE 160 C, verde 340 PANTONE 340 C, rosso Red 032 PANTONE Red 032, azzurro 285 PANTONE 285 C

Per la stampa in quadricromia quattro colori:
La selezione delle aree colorate va
bruno: M 60 Y 100 K34
rosso M 100 Y 65
verde C 60 Y 100 K 27
azzurro M 32 C 70

il logo a fuoco previsto all'art.9 ha le seguenti caratteristiche:
altezza cm.10; larghezza cm.6**.**

SCHEDA RIEPILOGATIVA

Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine.

«Crudo di Cuneo»

(N. CE:…….)

D.O.P. (X) – I.G.P. ( )

1. **Servizio competente dello Stato membro:**
   Nome: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
   Indirizzo: Via XX Settembre n.20 – 00187 ROMA
   Tel: 06-46655106 – Fax: 06-46655306
   e-mail:saco7@politicheagricole.gov.it

2. **Associazione:**
   2.1 *Nome*: Consorzio di Promozione e Tutela del Prosciutto di Cuneo
   2.2. *Indirizzo*: Corso Dante, 51 – 12100 CUNEO
   Tel.: 0171 942008
   Fax.: 0171 942023
   e-mail: chiara.astesana@astesanaspa.it
   2.3 Composizione: Produttori/Trasformatori (X) o altro /( )

3. **Tipo di prodotto**: Classe. 1.2 – Prodotti a base di carne

4. **Descrizione del disciplinare:**
   (sintesi dei requisiti di cui all'art.4 par.2)

   4.1.Nome: "Crudo di Cuneo D.O.P."

   4.2. Descrizione:
   Per la produzione del "Crudo di Cuneo", devono essere utilizzate solo cosce suine fresche, provenienti da animali nati, allevati e macellati, nella zona di produzione individuata.
   Le razze o tipi genetici di suini ammessi alla produzione di animali destinati alla produzione del prosciutto "Crudo di Cuneo" sono i suini delle razze tradizionali Large White italiana e Landrace italiana così come migliorate dal Libro Genealogico Italiano (LGI) o figli di verri delle stesse razze, i suini figli di verri di razza Duroc italiana, così come migliorata dal LGI, i suini figli di verri di altre razze o di verri ibridi purché detti verri provengano da schemi di selezione o incrocio attuati con finalità compatibili con quelle del LGI per la produzione del suino pesante.
   La razione alimentare è formulata in modo da ottenere una composizione analitica che rispecchi il fabbisogno del suino nelle rispettive tre fasi di avviamento, magronaggio, ingrasso:

1.FASE DI AVVIAMENTO (fino a 30 Kg./peso vivo)

- Caratteristiche della razione

Proteina grezza	da 16% a 22%
Energia dig.le/giorno	da 3230 a 3900
Lisina gr./Kg.	da 10% a 16%
Fibra grezza	da 3% a 5%

- Razione giornaliera (Composizione della razione espressa in % dei diversi componenti, somministrata nella misura del 4% del peso vivo)

-Mais	da 35 a 40
-Soja (farina di estraz.)	da 16 a 20
-Grano	da 12 a 15
-Orzo	da 13 a 17
-Olio di soja	da 1 a 3
-Crusca di grano ten.	da 8 a 12
-Integrazione min.e vit.	da 3 a 5

In questa fase è vietato l'uso di plasma suino spray, derivati e sottoprodotti del latte freschi e concentrati.

2. FASE DI MAGRONAGGIO (da 30 Kg. a 80 Kg./peso vivo)

- Caratteristiche della razione

Proteina grezza	da 15,50% a 18%
Energia dig.le/giorno	da 3200 a 3600
Lisina gr./Kg.	da 7% a 16%
Fibra grezza	da 3,5% a 5%

- Razione giornaliera (Composizione della razione espressa in % dei diversi componenti, somministrata nella misura del 3% del peso vivo)

-Mais	da 45 a 49
-Soja (farina di estraz.)	da 14 a 18
-Grano	da 10 a 13
-Orzo	da 9 a 12
-Grassi	da 1,5 a 2
-Crusca di grano ten.	da 10 a 14
-Integrazione min.e vit.	da 3 a 5

3. FASE DI INGRASSO (da 80 Kg. a 156 Kg/p. vivo finale)

- Caratteristiche della razione

Proteina grezza	da 13,5 % a 17,5%
Energia dig.le/giorno	da 3100 a 3400
Lisina gr./Kg.	da 6 % a 9 %
Fibra grezza	da 3,5% a 5,5%

- Razione giornaliera(Composizione della razione espressa in % dei diversi componenti, somministrata nella misura del 2,3% del peso vivo)

-Mais	da 49 a 53
-Soja (farina di estraz.)	da 12 a 16
-Grano	da 9 a 12
-Orzo	da 8 a 11
-Grassi	da 1 a 1,5
-Crusca di grano ten.	da 10 a 14
-Integrazione min.e vit.	da 3 a 5

In questa fase è vietato l'impiego di scarti di mensa; di olio di pesce dopo i 40 kg di peso vivo; di pannelli con contenuto in grassi maggiore del 4% ed oltre i 120 Kg; di biscotti, grissini, merendine dai 60 Kg di peso vivo fino alla macellazione; scarti di macellazione e farine animali in genere; sottoprodotti del riso.

I fabbisogni nell'ambito della fase di utilizzo potrebbero subire delle modifiche in funzione della crescita del suino o a seguito del verificarsi di andamenti climatici anomali dovuti ad eccezionali calure estive.
L'origine delle materie prime utilizzate per l'alimentazione è principalmente dall'area di produzione del prosciutto "Crudo di Cuneo" e i cereali in buona parte sono prodotti dalle stesse aziende che allevano i suini.

Al momento dell'immissione al consumo, il prodotto "Crudo di Cuneo" deve avere un tempo di stagionatura minimo di 10 mesi da inizio lavorazione; peso compreso fra 7 e 10 Kg. a stagionatura ultimata; colore al taglio rosso uniforme; consistenza della parte magra esterna e di quella interna morbida, compatta non flaccida; grasso esterno visibile (grasso di copertura) di colore bianco tendente al giallo, compatto non untuoso; aroma e sapore al taglio: fragrante, stagionato, dolce; grasso interno di colore bianco, presente in piccola quantità entro e fra i principali fasci muscolari; assenza di anomalie olfattive. Il grasso, alla puntura, non deve presentare odore rancido eccessivo, né odore di latte, pesce, né altri odori anomali. La composizione chimica del magro in percentuale del muscolo bicipite femorale deve rispettare i seguenti limiti minimi e massimi: Sale, compreso fra 4,5 e 6,9; Umidità, compresa fra 57 e 63%; Proteolisi, compresa fra 22 e 31. Assenza di anomalie esteriori: la cotenna e le ossa devono essere integre, non devono comparire segni evidenti d'incrostazione, né rammollimenti eccessivi. Colore al taglio: non devono essere presenti disuniformità, macchie, striature.

4.3.Zona geografica
L'area di produzione del "Crudo di Cuneo" D.O.P. è compresa tra le Alpi Liguri dal colle di Cadibona a quello di Nava, le Alpi Marittime sino al massiccio del colle di Tenda e le Alpi Cozie. I rilievi formano, pertanto un grande bordo ad U entro il quale si apre l'alta pianura solcata, a partire da sud verso nord, dal Tanaro, dal Po e dai loro affluenti. Quest' area comprende la provincia di Cuneo, la provincia di Asti e i seguenti comuni della provincia di Torino: Airasca, Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Bibiana, Bricherasio, Buriasco, Cambiano, Campiglione Fenile, Candiolo, Cantalupa, Carignano, Carmagnola, Castagnole Piemonte, Cavour, Cercenasco, Chieri, Cumiana, Frossasco, Garzigliana, Isolabella, Lombriasco, Luserna S. Giovanni, Lusernetta, Macello, Marentino, Mombello di Torino, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, None, Osasco, Osasio, Pancalieri, Pavarolo, Pecetto Torinese, Pinerolo, Pino Torinese, Piobesi Torinese, Piossasco, Piscina, Poirino, Pralormo, Prarostino, Riva, Roletto, Rora', S. Secondo di Pinerolo, Santena, Scalenghe, Trofarello, Vigone, Villafranca Piemonte, Villastellone, Vinovo. In questa zona geografica, si evidenziano, grazie alla formazione di brezze, livelli di umidità omogenei compresi tra il 50% e il 70% e temperature medie non eccessivamente fredde d'inverno e non torride d'estate che permettono una stagionatura uniforme e caratterizzante il "Crudo di Cuneo" per il valore di proteolisi e per il basso tenore di umidità.

4.4.Prova dell'origine:
Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, degli allevatori, macellatori, sezionatori, trasformatori, confezionatori e affettatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità (da monte a valle della filiera di produzione) del prodotto. Tutte le persone, sia fisiche che giuridiche, iscritte nei rispettivi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

4.5.Metodo di ottenimento:
Per la produzione del "Crudo di Cuneo" non possono essere utilizzate cosce congelate. E' esclusa l'utilizzazione di verri e scrofe. Le cosce vengono avviate a lavorazione se sono di animali macellati da non meno di 24 ore e non oltre 120 ore. Sono sottoposte a isolamento e a rifilatura. Viene effettuata la salagione a secco con sale essiccato o parzialmente umidificato. Il sale può contenere piccole quantità di pepe nero spaccato e aceto e può essere miscelato con spezie o estratti di spezie o antiossidanti naturali. Non sono ammessi conservanti. La durata della fase di salagione è non inferiore a due settimane. Le cosce riposano per un periodo non inferiore a 50 giorni, dalla fine della salagione. Il "Crudo di Cuneo" viene stagionato, fino al compimento del decimo mese dall'inizio della salagione. Durante la stagionatura il prodotto è sottoposto alla sugnatura – da eseguirsi in un'unica soluzione fra il quinto e il settimo mese di lavorazione o in più riprese, fra il quarto e l'ottavo, e consiste nell'applicazione di un impasto formato da sugna, sale e farina di riso o di frumento sulla superficie muscolare. E' ammessa la presenza di pepe nero o bianco in polvere. Per la produzione della D.O.P. "Crudo di Cuneo" sono utilizzate solo cosce suine fresche, provenienti da animali nati e allevati rispettando elavati livelli di benessere. Tali livelli sono garantiti se nelle fasi di svezzamento, magronaggio ed ingrasso il suino non subisce stress da trasporto e ristallo. L'allevamento deve, inoltre, garantire che la fase di ingrasso si concluda fornendo risultati che siano coerenti con le caratteristiche del prodotto finale. Il "Crudo di Cuneo" infatti si caratterizza per la sua ottimale copertura di grasso. Per tali motivazioni la nascita e l'allevamento devono avvenire nell'area di produzione.
Inoltre, sia per il necessario rispetto dei tempi che intercorrono tra la macellazione e la lavorazione delle carni sia perché i lunghi viaggi per il trasporto costituirebbero causa di ammaccature e formazioni di ematomi e venature, che andrebbero a compromettere i requisiti di lavorazione delle cosce, anche la fase di macellazione deve avvenire nella zona geografica di produzione.
Le operazioni di lavorazione delle cosce e la stagionatura delle stesse, come riportato al punto 4.6, sono strettamente legate ai fattori umani e naturali della zona di produzione e la limitazione di queste operazioni all'area geografica di produzione diviene, pertanto obbligatoria per la produzione del "Crudo di Cuneo".

4.6. Legame:
La zona di produzione della DOP è fin dai tempi più antichi legata alla storia della suinicoltura, della lavorazione e stagionatura del "Crudo di Cuneo", grazie a specifiche caratteristiche pedo-climatiche che la contraddistinguono da altre zone e che conferiscono al prodotto tipiche proprietà qualitative, ben riconoscibili dal consumatore finale.
Il contenuto di umidità presente nel Crudo di Cuneo, strettamente correlato con il contenuto di sale, è determinato dall'effetto delle brezze. Tali brezze, provenienti dalle montagne comprese nell'area geografica, a senso alterno, fra il mattino e la notte, stabiliscono delle condizioni di bassa umidità atmosferica, idonee ad assicurare un'ottima stagionatura del prodotto, che si ripercuote sui bassi valori di umidità, sui tempi di stagionatura, sul valore di proteolisi caratteristici del Crudo di Cuneo.
Uno stretto legame tra ambiente e prodotto è costituito inoltre dalla materia prima; infatti la proteolisi del prosciutto è determinata anche dalle caratteristiche della materia prima. Il suino di Cuneo viene allevato in ambienti posti ad un'altitudine media di 350 metri sul livello del mare, dove l'assenza di nebbie invernali e afa estiva favoriscono una sanità eccellente. Oltre la salubrità dell'aria e alla purezza delle acque, è l'alimentazione tradizionale sana e naturale, a base di cereali prodotti in loco, che determina la maturazione anticipata della carne. Il fenomeno della proteolisi è legato allo sviluppo di microrganismi superficiali: la delicata salatura effettuata dai norcini assicura la risalita capillare dell'umidità ancora presente nella carne della coscia. In tal modo, sulla superficie magra del prosciutto si creano le condizioni microclimatiche di moderato aumento dell'umidità, idonee allo sviluppo di muffe e lieviti in

grado di demolire la componente proteica presente nella parte magra, liberando frazioni peptidiche capaci di contribuire in modo determinante sia al sapore sia all'odore del Crudo di Cuneo.
Contributo determinante alla qualità della DOP, nonché alla sua reputazione e fama presso i mercati, è stato nel corso dei secoli quello dell'uomo, che ha saputo sviluppare nel tempo specifiche tecniche di lavorazione, tramandatesi di generazioni in generazioni, e che sono giunte fino ai nostri giorni. Testimonianza di questa delicata arte si trova già nel 1618 grazie all'opera "Clypeo del gentilhuomo" di Guglielmino Prato, che descrive in modo dettagliato il lavoro dei norcini del Piemonte.
Il consumo del Crudo di Cuneo è documentato storicamente dalle numerose richieste fatte da parte dei nobili, conventi ed abbazie della zona. Fu proprio la crescente richiesta di prosciutti ad influenzare in modo significativo la costituzione di numerosi trasformatori.
La Dop "Crudo di Cuneo" quindi, si costituisce come l'azione combinata e concomitante di fattori umani ed ambientali, che nel corso del tempo hanno influito sul suo ottenimento ed hanno contribuito alle sue caratteristiche qualitative.

4.7 Struttura di controllo:
La struttura di controllo adempie le condizioni stabilite dalla norma EN 45011.
Nome: I.N.O.Q. – Istituto Nord Ovest Qualità – Società Cooperativa a r.l.
Indirizzo: Piazza Carlo Alberto Grosso n.82 – 12033 MORETTA (Cuneo)
Tel. 0172-911323 fax 0172-911320
e-mail: inoq@inoq.it

4.8 Etichettatura: all'atto dell'immissione al consumo, la D.O.P. "Crudo di Cuneo" deve essere provvisto di particolare contrassegno a garanzia dell'origine e della identificazione costituito dal logo che va impresso a fuoco sui due lati maggiori della coscia e la cui apposizione deve essere eseguita presso i prosciuttifici.
Sulle confezioni della D.O.P. "Crudo di Cuneo" o su etichette apposte o su cartelli, anelli e fascette legate al prodotto tal quale, devono essere riportati a caratteri di stampa chiari, indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare sulle stesse, il simbolo grafico relativo all'immagine artistica del logotipo specifico ed univoco, il simbolo comunitario di cui all'art.1 del Reg. CEE della Commissione n.1726/98; il numero di identificazione attribuito ad ogni produttore inserito nel sistema di controllo. Il logo della D.O.P. "Crudo di Cuneo" è composto dai due elementi più importanti per la riconoscibilità del prodotto: la forma stilizzata di un prosciutto e il triangolo o "cuneo" che richiama il legame con il capoluogo di provincia Cuneo, la cui planimetria originaria era proprio a forma di cuneo.

09A15588

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 2 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Viktorija Stankevičiūtė, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206, del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 30 settembre 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Viktorija Stankevičiūtė nata a Vilnius (Lituania) il giorno 19 febbraio 1978, di cittadinanza lituana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Magistro kvalifikacinis laipsnis ir gydytoio profesine kvalifikacija» e «Medicinos gydytojo» rilasciato in data 26 giugno 2003 con il n. 130783 dalla Vilniaus Universitetas - Lituania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Vista la medesima istanza del 30 settembre 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Viktorija Stankevičiūtė ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Vaikų ir paauglių psichiatrijos» rilasciato in data 29 giugno 2008 con il n. RZ Nr. 230 dalla Vilniaus Universitetas - Lituania, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico specialista in neuropsichiatria infantile;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto il titolo di «Magistro kvalifikacinis laipsnis ir gydytoio profesine kvalifikacija» e «Medicinos gydytojo» rilasciato in data 26 giugno 2003 con il n. 130783 dalla Vilniaus Universitetas - Lituania, alla sig.ra Viktorija Stankevičiūtė, nata a Vilnius (Lituania) il giorno 19 febbraio 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Viktorija Stankevičiūtė è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3.

Il titolo di «Vaikų ir paauglių psichiatrijos» rilasciato dalla Vilniaus Universitetas - Lituania, in data 29 giugno 2008 con il n. RZ Nr. 230 alla sig.ra Viktorija Stankevičiūtė, nata a Vilnius (Lituania) il giorno 19 febbraio 1978, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in neuropsichiatria infantile.

Art. 4.

La sig.ra Viktorija Stankevičiūtė, previa iscrizione all'Ordine dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'art. 2, è autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in neuropsichiatria infantile, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 2 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A15422

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 10 dicembre 2009.

Modifica del decreto 28 dicembre 2007, relativo alla individuazione degli istituti depositari dei documenti della produzione editoriale, individuati in ciascuna regione e provincia autonoma in attuazione dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 15 aprile 2004, n. 106 «Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico» che, in particolare agli articoli 1 e 2, prevede la costituzione di archivi nazionali e regionali della produzione editoriale;

Visto il d.P.R. 3 maggio 2006, n. 252 «Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico» attuativo della sopra citata legge che, in particolare all'art. 4, indica le modalità e i tempi per la costituzione degli Archivi della produzione editoriale regionale in specifici istituti depositari, nonché le successive variazioni ed integrazioni derivanti da atti regionali di modifica dell'individuazione degli istituti depositari per l'archivio regionale, assunti previo parere conforme della Conferenza unificata;

Visto il d.m 28 dicembre 2007 «Individuazione degli istituti depositari dei documenti della produzione editoriale, individuati in ciascuna regione e provincia autonoma in attuazione dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252»;

Vista la delibera della giunta regionale della Lombardia n. VIII/005812 del 7 novembre 2007;

Vista la delibera della giunta Regionale dell'Umbria n. 2116 del 17 dicembre 2007;

Sentito il parere favorevole espresso in data 29 ottobre 2009, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Unificata (nota 5 novembre 2009, prot. n.4544) sulla modifica, per le Regioni Lombardia e Umbria, degli istituti depositari dei documenti della produzione editoriale regionale, di cui al d.m. 28 dicembre 2007;

Decreta:

L'elenco degli Istituti depositari dei documenti della produzione editoriale regionale indicati nell'art.1 del d.m. 28 dicembre 2007, risulta cosi riformulato per le seguenti Regioni:

Regione Lombardia

Istituti destinati alla conservazione delle copie delle produzioni editoriali realizzate e diffuse sul territorio regionale:

A):

Biblioteca europea di informazione e cultura, Milano (BEIC):

sede principale dell'Archivio della produzione editoriale regionale della Lombardia APER, raccoglie e conserva una copia di tutti i materiali destinati al deposito regionale (libri, opuscoli, pubblicazioni periodiche, carte geografiche e topografiche, atlanti, manifesti, grafica d'arte ed inoltre documenti diversi);

B):

Biblioteca Civica «Angelo Mai,» Bergamo;

Biblioteca Civica Queriniana, Brescia;

Biblioteca Comunale, Como;

Biblioteca Statale e Libreria Civica, Cremona;

Biblioteca Comunale «Umberto Bozzoli», Lecco;

Biblioteca Comunale Laudense, Lodi;

Biblioteca Comunale Teresiana, Mantova;

Biblioteca Nazionale Braidense, Milano;

Biblioteca Civica, Monza;

Biblioteca Universitaria, Pavia;

Biblioteca Civica, Sondrio;

Biblioteca Civica, Varese.

sedi di conservazione, secondo il territorio provinciale di appartenenza di una copia di tutti i documenti destinati al deposito regionale (libri, opuscoli, pubblicazioni periodiche, carte geografiche e topografiche, atlanti, manifesti, musica a stampa; per musica a stampa è esclusa la sede della Biblioteca Nazionale Braidense di Milano le cui copie insieme a quelle della letteratura per ragazzi saranno depositate presso istituti specializzati);

C):

Biblioteca Nazionale Braidense, Milano - sezione speciale mediateca Santa Teresa:

sede di conservazione della seconda copia di deposito regionale dei materiali descritti all'art. 4 della legge 15 aprile 2004, n. 106, limitatamente a tutti i materiali audiovisuali e informatici, sonori, video d'artista;

D):

Biblioteca Nazionale Braidense, Milano - sezione speciale ufficio ricerche fondi musicali (URFM):

sede di conservazione limitatamente a una copia della musica a stampa, riferita alla sola Provincia di Milano;

E):

Conservatorio «G. Verdi», Milano:

sede di conservazione della copia di deposito regionale dei materiali descritti all'art. 4 della legge 15 aprile 2004, n. 106, limitatamente a tutti i documenti musicali a stampa;

F):

Museo per la fotografia contemporanea, Cinisello Balsamo:

sede di conservazione della copia di deposito regionale dei materiali descritti all'art. 4 della legge 15 aprile 2004, n. 106, limitatamente a tutti i documenti fotografici;

G):

Cineteca italiana:

sede di conservazione della copia di deposito regionale dei materiali descritti all'art. 4 della legge 15 aprile 2004, n. 106, limitatamente a tutti i documenti video, i film, i soggetti, i trattamenti e le sceneggiature;

H):

Biblioteca Civica, Monza:

sede di conservazione della copia di deposito regionale dei materiali descritti all'art. 4 della legge 15 aprile 2004, n. l06, limitatamente a tutti i titoli di letteratura per i ragazzi dell'area provinciale di Milano.

Regione Umbria

Istituti destinati alla conservazione delle copie delle produzioni editoriali realizzate e diffuse sul territorio regionale:

A):

Biblioteca Comunale «Augusta», Perugia:

sedi di conservazione, secondo il territorio provinciale di appartenenza, di una copia dei documenti stampati (libri, opuscoli, pubblicazioni periodiche, carte geografiche e topografiche, atlanti, manifesti, musica a stampa), documenti diffusi su supporto informatico, documenti fotografici, grafica d'arte, microforme; sede altresì di una copia d'obbligo dei documenti di cui all'art. 9 del d.P.R. n. 252/2006 (esonero parziale);

B):

Biblioteca Comunale, Città di Castello:

sede di conservazione, secondo il territorio provinciale di appartenenza, di una copia d'obbligo dei documenti stampati (libri, opuscoli, pubblicazioni periodiche, carte geografiche e topografiche, atlanti, manifesti, musica a stampa), documenti diffusi su supporto informatico;

C):

Biblioteca Comunale, Terni:

sede di conservazione, secondo il territorio provinciale di appartenenza, di una copia d'obbligo dei documenti stampati (libri, opuscoli, pubblicazioni periodiche, carte geografiche e topografiche, atlanti, manifesti, musica a stampa), documenti diffusi su supporto informatico, documenti fotografici, grafica d'arte, microforme;

D):

Biblioteca Comunale, Terni:

sede di conservazione per l'intero territorio regionale di una copia dei documenti sonori e video, video d'artista, film, soggetti, trattamenti, sceneggiature cinematografiche.

Roma, 10 dicembre 2009

Il Ministro: BONDI

09A15437

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONFERENZA UNIFICATA

ACCORDO 26 novembre 2009.

Accordo, ai sensi dell'articolo 9, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento proposto dal Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria recante: «Dati sanitari, flussi informativi e cartella clinica anche informatizzata». (Rep. n. 83 - CU)**.**

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 26 novembre 2009;

Visto l'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, in particolare, il comma 2, lettera *c)*, in base al quale questa Conferenza promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

Visto l'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), il quale prevede che, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria, comprensivo dell'assistenza sanitaria negli Istituti penali minorili, nei centri di prima accoglienza, nelle comunità e degli ospedali psichiatrici giudiziari, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono definite le modalità ed i criteri per il trasferimento dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali, in materia di sanità penitenziaria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, emanato in attuazione del menzionato art. 2, comma 283, della legge 244 del 2007, recante «Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria»;

Considerato che questa Conferenza, nella seduta del 31 luglio 2008, ha deliberato (Rep. Atti n. 81/CU) la costituzione del «Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria», di cui all'allegato A del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, tra i cui compiti è previsto anche l'espletamento dell'attività istruttoria dei provvedimenti, da sottoporre all'esame di questa medesima Conferenza, attuativi del più volte citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, nonché la predisposizione di indirizzi per favorire la realizzazione di programmi di interventi nelle realtà territoriali e di strumenti volti a favorire il coordinamento fra regioni, Provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria e Centri della giustizia minorile;

Considerato, che nel corso delle riunioni del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria svoltesi nei giorni 11 marzo 2009 e 23 giugno 2009 è stata concordata, tra l'altro, l'attivazione di un apposito sottogruppo di lavoro per le problematiche afferenti i flussi informativi sulla sanità penitenziaria;

Vista la nota in data 11 settembre 2009, con la quale le regioni e le province autonome hanno inviato, ai fini dell'avvio della relativa istruttoria da parte del suddetto Tavolo di consultazione, una prima bozza del documento indicato in oggetto;

Vista la nuova versione del documento in parola elaborata dall'anzidetto sottogruppo di lavoro;

Considerato, che l'esame di tale nuova versione del documento di cui trattasi è stato svolto nel corso della riunione del richiamato Tavolo di consultazione del 17 novembre 2009;

Rilevato, che la versione definitiva del documento in oggetto, allegato sub A, parte integrante del presente atto, approvata dai componenti del Tavolo nel corso della predetta riunione, è stata diramata con lettera in data 18 novembre 2009;

Acquisito, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e delle autonomie locali;

Sancisce accordo

tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali sul documento proposto dal Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria recante: «Dati sanitari, flussi informativi e cartella clinica anche informatizzata».

Roma, 26 novembre 2009

Il presidente: FITTO

Il segretario: SINISCALCHI

ALLEGATO *A*

DATI SANITARI, FLUSSI INFORMATIVI E CARTELLA CLINICA ANCHE INFORMATIZZATA

1. INTRODUZIONE

1.2 OBIETTIVI

Sono sostanzialmente due, in parte interconnessi:

1. la creazione di un sistema informativo nazionale e delle regioni sulla sanità penitenziaria
2. la informatizzazione della cartella clinica nelle carceri.

È opportuno mantenere separati i due obiettivi, tenuto conto che lo stesso passaggio al SSN comporta una serie di problematiche nel perseguimento di questo schema originario.

Se infatti la costruzione di un sistema informativo nazionale è cosa relativamente praticabile e della quale esistono numerosi equivalenti nella sanità odierna (ad es: quello sulla salute mentale, sulle tossicodipendenze, sulla specialistica, la farmaceutica ecc...), non altrettanto può dirsi per l'adozione sul territorio nazionale di un unico strumento informatizzato, che necessita del coinvolgimento di diversi attori.

Detto in altri termini un Sistema Informativo Nazionale può essere costruito anche senza la cartella clinica informatizzata nazionale, mentre l'adozione di una cartella informatizzata nazionale non è necessariamente propedeutica al sistema informativo nazionale, tanto è vero che i sistemi informativi citati (Salute, Mentale, Tossicodipendenze) si basano su cartelle informatizzate di livello regionale o addirittura di Asl.

1.3 NOTE SUL SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE

Si ritiene importante procedere alla costruzione di un sistema informativo nazionale quale strumento per il monitoraggio delle attività, la programmazione, la ricerca sui servizi, la mobilità economica delle prestazioni, la garanzia del passaggio delle informazioni in caso di trasferimento del detenuto/minore e molti altri usi nell'ottica di un sistema di sanità pubblica.

Il documento analizza vantaggi e criticità di due modelli di sistema informativo nazionale: il modello distribuito e quello centralizzato.

Nel primo le informazioni che costituiscono il debito informativo delle aziende USL e delle regioni (indipendentemente da come sono raccolte, se con supporto informatizzato o meno) sono depositate localmente in modo tracciabile (identificative della persona) e poi al livello regionale e nazionale in forma non tracciabile (tendenzialmente individuale a livello regionale e aggregata a livello nazionale).

Occorrerà definire con chiarezza il set di informazioni che costituiscono il debito informativo e gli indicatori che costituiscono il cruscotto di monitoraggio.

Questo sistema è analogo a tutti quelli già esistenti e sopra nominati, ed è pienamente in linea con i pronunciamenti del garante della privacy e funzionale a tutte le esigenze di programmazione e monitoraggio.

Nel modello centralizzato, la tracciabilità giunge anche ai livelli regionale e nazionale e consentirebbe in ipotesi di costruire il fascicolo unico del detenuto, che lo segue nei suoi eventuali trasferimenti da un carcere ad un altro, ed anche la lettura "centralizzata" dei dati sensibili.

Il vantaggio della integrazione e della possibilità di interpello a più livelli va di pari passo con le difficoltà, costituendo di fatto una novità assoluta nella sanità nazionale. Tuttavia non può non tenersi conto della peculiarità delle funzioni svolte dall'amministrazione penitenziaria e delle esigenze legate sia alla sicurezza che al trattamento che inevitabilmente vanno ad intersecarsi con quelle legate alla salute e all'assistenza sanitaria.

A tal proposito giova ricordare che in capo all'Amministrazione penitenziaria e la Giustizia Minorile residuano alcune funzioni sanitarie, e cioè:

1) Trasferimento dei detenuti/minore per motivi di salute: in questo campo è evidente il concorso di competenze sanitarie e penitenziarie. La legge infatti prevede la competenza dell'amministrazione scrivente nei trasferimenti per ragioni di salute. In tale contesto la valutazione tecnica medica entra a far parte della valutazione complessiva discrezionale di individuazione della sede ritenuta più idonea dall'Autorità Penitenziaria.
2) Regioni a Statuto Speciale: le competenze sanitarie permangono in capo all'Amministrazione Penitenziaria e alla Giustizia minorile negli istituti delle regioni a statuto speciale e province autonome, nelle more dell'emanazione delle norme di attuazione degli statuti regionali.
3) Perizie: i medici sono chiamati a svolgere interventi di natura peritale in risposta a richieste di risarcimento per asserito danno biologico incorso a causa della detenzione, presentate dai detenuti o dai loro legali.

In riferimento all'esercizio di queste funzioni ed in particolare al trasferimento dei detenuti, sia in ambito regionale che sull'intero territorio nazionale, si conviene che l'Amministrazione penitenziaria e la Giustizia minorile hanno necessità di accedere a tutti i dati sanitari relativi al singolo detenuto, alla sua storia clinica e a tutte quelle informazioni indispensabili per una corretta collocazione dello stesso nell'ambito del sistema.

Il servizio sanitario regionale fornisce inoltre, a livello di singolo istituto, centro di prima accoglienza, comunità ministeriale, tutte le informazioni sanitarie relative al singolo detenuto, necessarie ad una corretta allocazione, gestione e trattamento, nonché per le finalità istituzionali di competenza. Le modalità di comunicazione delle informazioni sono demandate al protocollo operativo fra la singola struttura o servizio minorile.

Al contempo, la direzione dell'istituto comunica alle ASL di competenza, con le modalità definite dallo stesso protocollo operativo, i dati giudiziari, quando necessitino per la gestione sanitaria del detenuto.

Le aggregazioni di dati saranno concordate dal tavolo di monitoraggio presso la Conferenza Unificata, in vista di una proficua collaborazione nella predisposizione di strategie di studio e di intervento in materia.

Non è superfluo osservare che, nei diversi livelli organizzativi dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile, le informazioni accessibili dal personale sanitario ivi comandato saranno solo ed esclusivamente quelle necessarie allo svolgimento delle attività istituzionali e che potranno essere utilizzate solo per tali finalità.

1.4 NOTE SULLA CARTELLA CLINICA INFORMATIZZATA

Anche in questo caso il documento confronta due modelli: il primo riguarda la costruzione di una cartella clinica informatizzata sviluppata tendenzialmente sul livello regionale o di singola Azienda Usl, il secondo vede la realizzazione di una cartella clinica nazionale.

Partendo da ipotesi realistiche, l'informatizzazione locale della singola struttura carceraria, può effettuarsi con un modello verticale, semplicemente estendendo gli applicativi in uso nella Asl competente per territorio, o con un modello orizzontale, cioè individuando un applicativo di tipo "dipartimentale" che gestisce unitariamente i trattamenti sanitari sul detenuto in carcere. Il modello orizzontale si presta alla definizione di una cartella clinica informatizzata regionale (vedi il modello delle tossicodipendenze), e anche nella definizione di una cartella nazionale

Ancora una volta l'opzione di costruire uno strumento unico nazionale sarebbe una novità assoluta, e come tale andrebbe giustificata e concordata con le regioni. E' pur vero che questo obiettivo è presente all'interno delle Linee Guida del DPCM 1.4.2008 e negli accordi ex art. 7, ma nel momento della sua pianificazione è opportuno riesaminare la questione in tutti i suoi aspetti tecnici (fattibilità in primis, ma anche costi e compatibilità con i sistemi aziendali).

In sintesi, dei due obiettivi esaminati dal documento, la costruzione del Sistema Informativo Nazionale sembra più raggiungibile. Le regioni ritengono praticabile nel giro di due/tre anni lo stesso percorso già utilizzato in altri settori sanitari e che ha portato alla definizione del debito informativo aziendale e regionale e la confluenza centralizzata di dati aggregati raccolti anche con sistemi diversi, pienamente utilizzabili per il monitoraggio delle attività, per la programmazione e per la mobilità.

Lo sviluppo e l'automazione dei processi sanitari in carcere, sarebbe quindi demandato al livello locale, anche con la definizione di cartelle cliniche di tipo dipartimentale definite comunque autonomamente all'interno delle singole regioni.

Più complesso è l'obiettivo della cartella informatizzata unica a livello nazionale, cosa che richiederebbe molto più tempo per la realizzazione tecnica e un accordo delle regioni nel modificare lo schema usuale decentrato di definizione degli strumenti di software.

L'Amministrazione penitenziaria a questo proposito mette a disposizione la cartella clinica già inserita nell'ambito del sistema informativo SIAP/AFIS, come contributo nella ricerca della soluzione migliore, ferma restando l'autonomia delle singole regioni (e delle singole ASL) di dotarsi di strumenti diversi ed autonomi.

2. DOCUMENTO

2.1 IL MODELLO REGIONALE PER LA CARTELLA INFORMATIZZATA

2.1.1 Scenario

Le attività sanitarie all'interno degli istituti di pena, nella previsione del DPCM, entrano nella competenza delle Aziende Sanitarie Locali nel cui territorio sono collocate. Gli ambulatori situati all'interno delle strutture penitenziarie, dal punto di vista delle Asl, diventano strutture territoriali (ambulatoriali, di ricovero, diagnostici), che mantengono specifiche peculiarità, ma che nello stesso momento necessitano di processi di integrazione nel collaudato sistema di erogazione delle prestazioni di cui ciascuna Azienda Sanitaria, all'interno della programmazione e delle direttive regionali, si è nel frattempo dotata.

Ne è un esempio l'attività per la tossicodipendenza che ha fatto sviluppare all'interno delle carceri ambulatori "in proiezione" del SerT territoriale competente, creando però di fatto un separazione con il resto della attività sanitaria erogata sul soggetto detenuto: facendo coesistere cioè una cartella sanitaria della Asl e una cartella sanitaria "interna" del carcere.

Nel momento in cui il DPCM sancisce che "La continuità terapeutica costituisce principio fondante per l'efficacia degli interventi di cura e deve essere garantita dal momento dell'ingresso in carcere e/o in una struttura minorile, durante gli eventuali spostamenti dei detenuti tra diversi Istituti penitenziari e strutture minorili, e dopo la scarcerazione e immissione in libertà", occorrerà progressivamente recuperare una visione del trattamento sociosanitario del soggetto detenuto nella sua completezza, elemento fondamentale per poterne condividere le informazioni nel passaggio libertà/detenzione/spostamenti/libertà.

L'attivazione di un sistema informativo nazionale sulla salute del detenuto presuppone necessariamente il (1) raggiungimento di uno standard minimo regionale sul trattamento del paziente (gestionale operativo) alimentato da cartelle cliniche informatizzate, propedeutico a (2) strumenti di condivisione delle informazioni sanitarie (patient file) e a (3) strumenti di analisi dei dati (datawarehouse), che rappresentano quindi i tre livelli individuati dal sottogruppo di lavoro come elementi portanti del sistema.

A questi aspetti occorre aggiungere le (4) problematiche strettamente tecnologiche riguardante il cablaggio dei locali che passano in competenza al Sistema Sanitario Regionale, la loro connessione alle reti geografiche delle Asl/Regione, la necessità o meno di avere "sale macchine" dedicate, i posti di lavoro (pc) per gli operatori.

Il tutto tenendo presente che saranno necessari livelli di integrazione tra la rete Giustizia e la rete Salute (es. le anagrafiche dei detenuti), e tra la cartella sanitaria informatizzata e altri applicativi operanti nelle asl (es. anagrafica pazienti, dipendenze, salute mentale, CUP ecc.)

2.1.2 La ricognizione dell'esistente

Il gruppo di lavoro ha dedicato specifiche sedute nella verifica degli strumenti software già disponibili, il loro livello di sviluppo, la rispondenza alle caratteristiche minime individuate, la possibilità del riuso da parte delle singole amministrazioni regionali.

La cartella informatizzata in ambito penitenziario è stata, infatti, oggetto di esperienze in alcune regioni, spesso con visione mirata a specifiche patologie (dipendenze, salute mentale), in alcuni casi utilizzando strumenti stand alone o piccole reti; in altri, creando dei sistemi integrati in ambito regionale, o cercando di attivare un sistema unico nazionale collegato all'anagrafica amministrativa del soggetto detenuto.

In particolare sono state esaminate la cartella in via di approntamento da parte del DAP e la cartella sperimentata in Regione Toscana. E' stata annotata l'esperienza dell'Emilia, anche in

relazione ad un progetto nazionale che la vedeva capofila insieme alla Toscana nella definizione di un quadro informativo per la salute in carcere nel settore delle tossicodipendenze.

E' stato verificato che anche il Minorile aveva allo studio la realizzazione di uno strumento per la rilevazione delle informazioni sanitarie, nell'ambito dello sviluppo del proprio sistema informativo dei servizi minorili. A seguito del passaggio delle competenze in materia di sanità alle regioni, non si è proceduto a sviluppare ulteriori funzioni se non quelle già realizzate (visite mediche, monitoraggio delle tossicodipendenze, mod. 99). Secondo quanto sarà previsto dai protocolli operativi citati, le informazioni inerenti queste procedure possono essere rese accessibili al personale sanitario, personale che, con le stesse modalità, potrà accedere alle informazioni giuridiche e trattamentali. Il modello informativo elaborato è a disposizione delle strutture sanitarie che intendano utilizzarlo.

2.1.3 La Cartella Clinica Informatizzata

Le cartelle sanitarie (più o meno "cliniche") devono essere viste come uno strumento unitario del trattamento di un soggetto, a onere e supporto degli operatori sanitari che intervengono nel trattamento stesso. A onere, in quanto sono gli operatori sanitari che devono compilare in modo diligente i moduli di propria competenza che compongono la cartella; a supporto perché la cartella fornisce preziose informazioni sul come intervenire sul soggetto. L'utilità di una cartella cresce quanto più condivisa nell'uso: infatti a fronte della registrazione della propria attività, si ha a disposizione l'informazione riguardante l'intervento di tutti gli altri operatori. Se la cartella è informatizzata allora è disponibile ovunque ci sia un computer (velocità di accesso) ed è utilizzabile anche come strumento di comunicazione fra gli operatori (eliminazione della "carta di comunicazione" e riduzione dei "tempi di contatto" fra gli operatori (intesi sia in termini di km percorsi, che di tempi necessari per stabilire del contatto).

Altro compito della cartella informatizzata è quello di far registrare l'informazione una sola volta e di utilizzarla invece in tutti i contesti in cui questa è utile (nel trattamento, nella certificazione, nella analisi dei dati).

Per quanto detto sopra è evidente che lo strumento informatizzato è soprattutto uno strumento di gestione che entra pienamente nella competenza di una Azienda Sanitaria. Le regioni intervengono in questi casi facendo opera di standardizzazione in modo che gli operatori siano spinti non solo a vedere le stesse informazioni, ma anche ad attivare linee guida comuni.

Le opzioni disponibili quando si informatizza una struttura che deve erogare prestazioni sanitarie sono sostanzialmente due:

* OPZIONE VERTICALE: prevede che i software già attivi nelle altre strutture si estendano alla struttura penitenziaria nelle parti di competenza, estendendo i software di gestione del ricovero (ADT) verso i centri clinici, i software di gestione dell'ambulatorio medico verso i nuovi ambulatori, i software della gestione delle dipendenze in uso nei SerT per trattare i soggetti in carcere, così per la salute mentale ecc.

I modelli di riferimento nelle Aziende Sanitarie che seguono quest'approccio sono ritrovabili nei sistemi CUP, nei sistemi di gestione dei laboratori analisi (Lis), nelle diagnostiche per immagini (Ris), nella gestione dei ricoveri (Adt),.

Criticità: Il modello verticale normalmente segue il lavoro del professionista sanitario: l'informazione sul paziente è frammentata, devono quindi essere previste metodologie di riunificazione delle informazioni fra i vari applicativi gestionali che consentano alla Asl competente di ricostruire una visione unitaria del trattamento.

* OPZIONE ORIZZONTALE: prevede il trattamento unitario all'interno delle strutture carcerarie con una unica cartella sanitaria del detenuto che traccia temporalmente tutte le azioni e i trattamenti sanitari attivati sul soggetto ,

I modelli di riferimento nelle Aziende Sanitarie, che seguono questo approccio sono ritrovabili nei SerT, nei Servizi di Salute Mentale, nel Pronto Soccorso, nelle Cardiologie, il trattamento di ricovero, e in generale in tutti quei settori in cui il paziente sarà trattato per lungo periodo.

Criticità: Il modello orizzontale predilige la centralità del paziente: devono essere previsti modelli di comunicazione verso gli altri software in uso nella Azienda Sanitaria deputati alla gestione unitaria di una casistica: avremo quindi flussi automatizzati dalla cartella del detenuto verso il SerT per la gestione unitaria delle dipendenze, o verso il software di salute mentale, o di ricovero per la eventuale produzione della SDO

Entrambi i modelli dovrebbero anche consentire la consultazione telematica o l'acquisizione automatica in cartella per esempio dei risultati delle analisi di laboratorio, o dei referti Ris, o delle consulenze, senza impegnare l'operatore in lunghe e noiose operazioni di riscrittura manuale.

Le Regioni, e al loro interno le Aziende Sanitarie, armonizzeranno autonomamente la gestione informatica della salute in carcere secondo i modelli di cui sopra o la combinazione degli stessi, in relazione ai modelli organizzativi in essere, e le strategie seguite nella informatizzazione dei processi sanitari.

L'obiettivo "in progress", sarà quello di disegnare un modello (fisico o virtuale) che tenda a rendere disponibili per implementazioni successive i collegamenti di cui nello schema successivo. Sia cioè perseguibile nel tempo l'integrazione tra l'informazione anagrafica presente inizialmente solo nella Asl competente nel territorio, l'informazione anagrafica regionale, l'interfacciamento con l'anagrafica della Giustizia, per consentire lo scambio di informazioni fra i due sistemi all'interno di protocolli concordati e in linea con la normativa sulla privacy.

La cartella informatizzata regionale, sviluppata secondo il modello verticale o il modello orizzontale deve:

* essere rivolta esclusivamente a supportare il lavoro degli operatori sanitari nel trattamento corrente del soggetto detenuto

* colloquiare con gli atri applicativi,

* garantire la costruzione del basamento informativo minimo dal livello "struttura", a salire a quello di Asl, a quello "Dipartimentale" regionale

*

Sarà necessario definire un livello regionale unitario in termini di dizionario dati e di funzionalità.

In sintesi la cartella informatizzata regionale:

* integra tutte le attività rivolte alla salute del soggetto e svolte dalle varie figure professionali dell'ASL (medici, psicologi, assistenti sociali), e i trattamenti attuati;

* gestisce l'attività del medico, dalla visita di primo ingresso al trattamento in cella, con produzione automatica delle certificazioni sia verso il SSR che verso l'amministrazione penitenziaria;

* consente di registrare le prescrizioni e le terapie farmaceutiche e produce la stampa del "carrello" infermieristico per la somministrazione quotidiana;

* gestisce anche le problematiche connesse con la tossicodipendenza, le dipendenze in genere, la salute mentale;

* si integra con gli applicativi aziendali per le parti di competenza;

* fornisce i flussi di attività sia regionali (es. Specialistica, Farmaci Erogati Direttamente, Prestazioni riabilitative, Scheda Nosologica, che nazionali (SIND, Salute Mentale) o li integra per la parte di competenza;

* alimenta il sistema informativo regionale, anche in previsione del debito informativo verso NSIS.

* Consente, nel rispetto della normativa sulla privacy, l'alimentazione del "fascicolo sanitario nazionale" per quelle informazioni che si riterranno utili nell'accompagnare il soggetto detenuto nei suoi spostamenti interregionali, in sostituzione o in integrazione della documentazione cartacea

2.2 IL PERCORSO ASSISTENZIALE FRA REGIONI DIVERSE

2.2.1 Esigenza di condividere la base di conoscenza

Il soggetto detenuto che si sposta fra strutture penitenziarie appartenenti a regioni diverse, spesso per motivi di sicurezza, o per necessità di cure intensive, è accompagnato dalla documentazione sanitaria cartacea prodotta nei periodi precedenti. Questa può essere più o meno consistente in relazione alla durata del periodo pregresso trascorso in carcere, e più o meno utilizzabile in relazione alla diligenza con cui gli operatori sanitari ne hanno curato la compilazione. Inoltre occorre tenere presente che per molti soggetti soprattutto stranieri la problematica del fornire generalità diverse si riflette nella predisposizione di documentazione sanitaria frammentata e difficilmente riunificabile.

Una gestione informatizzata della cartella sanitaria o parti essa su uno standard nazionale può consentire di ridurre gradualmente fino a renderli marginali le problematiche di cui sopra:

* definendo uno standard informativo che consenta il trasferimento dei dati sanitari alla struttura informatica delle ASL competenti sulle diverse strutture penitenziarie in cui si muove il detenuto

* riunificando le informazioni sanitarie sull'anagrafica amministrativa del detenuto (che, quando collegata a elementi caratteristici quali le impronte digitali, consentono di risolvere le problematiche di aliasing), e sull'anagrafica nazionale degli assistibili (es. tessera Team) per consentire la continuità e il collegamento tra l'attività sanitaria erogata sul territorio e quella erogata in carcere.

Lo standard informativo minimo è opportuno sia definito anche in caso di "modello cartaceo" perché consente di rilevare con sicurezza le informazioni sanitarie ritenute indispensabili dallo standard stesso.

2.2.2 Il Fascicolo Sanitario Nazionale Informatizzato del Detenuto

Il fascicolo sanitario nazionale del detenuto raccoglie dalle cartelle gestionali informatizzate in uso nelle regioni tutti gli aspetti ritenuti utili per ricostruire la storia clinica del soggetto detenuto. A titolo di esempio, mentre la somministrazione quotidiana è un aspetto gestionale, la prescrizione della terapia (farmaco, posologia, durata) è una informazione utile del fascicolo sanitario.

Saranno quindi definite modalità di standardizzazione delle informazioni e della raccolta dei referti, o dei risultati di analisi provenienti da cartelle regionali probabilmente diversificate, e del loro invio al fascicolo sanitario.

Il fascicolo sanitario è collegato alla anagrafica amministrativa delle carceri in modo da garantire l'univocità dell'identità del soggetto, ed eventualmente la ricostruzione degli alias.

La modalità tecnica con cui si prevede la costruzione del fascicolo sanitario possono essere due, da considerare anche in relazione alla sicurezza, e alla responsabilità della tenuta della base di dati:

* modello centralizzato: prevede la realizzazione di un unico database a livello nazionale collegato con l'anagrafica amministrativa del detenuto alimentato dalle cartelle elettroniche regionali con i moduli definiti.

* modello distribuito: prevede la realizzazione di un database di livello regionale (anche come componente integrata nella più complessiva "carta sanitaria del cittadino" che varie regioni stanno approntando). I database regionali in questo caso sono accedibili da chi ne possiede i diritti per il tramite dell'anagrafica amministrativa penitenziaria, che in questo caso funziona da "indice centralizzato)

Poiché la titolarità al trattamento dei dati sanitari è in capo alle Aziende Sanitarie, si ritiene in questa fase quello distribuito come unico modello da poter considerare ; la richiesta di informazioni sia inoltrata direttamente all'Asl competente e l'autorizzazione avvenga con decisione esplicita su ogni singola richiesta.

L'onere minimo previsto per ciascuna Asl/Regione (anche senza avere ancora realizzata la informatizzazione della cartella gestionale) è quella della messa a disposizione dello "standard informativo minimo" prodotto anche attraverso strumenti di videoscrittura e collegati/collegabili sia con il codice anagrafico amministrativo del detenuto, che con il codice fiscale/codice regionale.

Occorre quindi che un gruppo integrato con figure sanitarie produca il documento sugli standard minimi, mentre occorrerà definire opportunamente gli standard di alimentazione del fascicolo sanitario, che, dal punto di vista temporale deve prevedere l'acquisizione dei dati almeno in concomitanza ad ogni trasferimento/re immissione in libertà del detenuto.

Il fascicolo sanitario nazionale potrebbe essere peraltro definito come strumento di messa a disposizione dei dati sanitari sensibili relativi al soggetto detenuto da parte della Asl alla Amministrazione Penitenziaria e alla Giustizia Minorile per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, con le modalità, i limiti e nelle casistiche concordate, secondo quanto previsto nell'accordo approvato dalla CU n. 102 del 28/11/2008 al punto e. In questo caso gli standard di alimentazione e i contenuti devono essere definiti di conseguenza.

2.3 IL SISTEMA INFORMATIVO SULLA SALUTE IN CARCERE

2.3.1 L'analisi del possibile

La presa visione degli applicativi esistenti (Dap, Regione Toscana) è stata utile nel condividere la base di conoscenza sulle attività sanitarie erogate in carcere, sulle modalità operative, sui modelli organizzativi. La componente del Ministero della Salute deve quindi definire le necessità ma appare chiaro che per la definizione del debito informativo a regime, occorrerà individuare un gruppo tecnico specifico con un chiaro mandato sugli obiettivi che lavori, come negli altri progetti del NSIS, per un periodo adeguato.

Il sistema informativo sulla Salute in Carcere deve rappresentare uno strumento di analisi delle attività svolte dal SSN nell'ambito della salute nelle carceri ai fini di valutazione e programmazione dei servizi.

Deve garantire l'impossibilità di identificazione dei soggetti trattati.

Il sistema informativo regionale, visto come una estensione di NSIS, dovrà definire le informazioni utili dal punto di vista dell'analisi dell'attività sanitaria in carcere, in modo che possa da una parte alimentare NSIS, e dall'altra parte, attraverso strumenti di business intelligence, possa supportare sia le strutture regionali e le aziende sanitarie, che l'amministrazione della Giustizia.

Nella prima fase di presa in carico delle attività da parte delle Aziende Sanitarie Locali, è prevedibile che le informazioni di tipo analitico che potranno essere rese disponibili siano quelle già in uso e prodotte per la descrizione delle attività sanitarie correnti: SDO (file A), Specialistica (file C), Riabilitazione (file E) ecc. Si ritiene quindi che questi flussi possano rappresentare il primo basamento informativo utilizzabile sul livello nazionale, oltre ad eventuali rilevazioni definibili ad hoc.

Il flusso informativo idoneo a regime a supportare i compiti attribuiti dall'allegato al DPCM sarà definito dal sottogruppo e successivamente sperimentato dalle regioni che nel tempo attueranno il processo di informatizzazione centrata sul soggetto detenuto

2.3.2 Obiettivi a regime

Obiettivo del sistema informativo è monitorare l'attività della Sanità Penitenziaria. Questo obiettivo generale viene perseguito attraverso alcuni obiettivi specifici:

* Quantificare il numero di soggetti che accedono al sistema e descrivere le loro principali caratteristiche socio-anagrafiche e di salute.

* Quantificare gli interventi posti in essere sui singoli soggetti e descrivere le loro principali caratteristiche in termini di tipologia, durata, esito

Quanto precede dovrà essere attuato secondo le norme vigenti in tema di regolamento privacy. Si prevede, analogamente ad altri settori già attivati, che i dati dovranno essere in formato individuale, ma privi degli elementi identificativi, essere cioè perfettamente anonimizzati.

A. Definizione del debito informativo nazionale.

Sono definite in questa sezione le informazioni necessarie a rilevare le attività rivolte al paziente detenuto secondo lo schema del CHI eroga, COSA eroga, QUANDO eroga, DOVE eroga:

i. Informazioni Anagrafiche (Anno di nascita, Provincia di nascita, Cittadinanza, Regione di residenza, ASL di residenza, Comune/Stato estero di residenza, Sesso, Stato civile, Titolo di studio, Occupazione precedente la carcerazione, ...)

ii. Stato giuridico (In attesa di giudizio, definitivo, sottoposto a regimi speciali ...) da verificare con garante privacy

iii. Informazioni da rilevare all'accesso alla struttura [data ingresso, provenienza (libertà, altro carcere...); patologie attive (mediche, psichiatriche, dipendenza/abuso...): diagnosi, data diagnosi, trattamenti in corso; situazione sierologica HIV, HBV, HCV e MTS...]

iv. Quadro diagnostico evolutivo successivo all'ingresso[patologie attive intercorse (mediche, psichiatriche, dipendenza...): diagnosi, data diagnosi, trattamenti in corso; situazione sierologica HIV, HBV, HCV e MTS...],

v. Prestazioni erogate [data, tipologia, sede (in carcere, esterna ambulatoriale, esterna ospedaliera), professionista/specialista erogante; referti degli accertamenti]

B. Dati di struttura

Questa tipologia di informazioni hanno impatto sia dal punto di vista informativo che dal punto di vista gestionale. Infatti a supporto di decisioni sul trasferimento dei detenuti occorre anche la conoscenza logistica e organizzativa della struttura destinata ad accogliere il detenuto. Queste informazioni quindi devono essere normalmente gestite nelle cartella informatizzate regionali ed eventualmente aggiornare con tempistica più cogente il sistema informativo:

i. Strutture

* Tipologia: (Ambulatorio, Reparto, Centro Riabilitativo ...) Utilizzare classificazione ISTAT per le strutture attivate.

* Prestazioni erogabili (Elenco e descrizione)

* Dotazioni strumentali (Elenco e descrizione)
* Orario Giornaliero di funzionamento
*Presenza del personale. Per ciascuna figura professionale: qualifica e orario giorno/settimana/mese.

ii. Personale
* Struttura di appartenenza
* Qualifica (medico, psicologo, educatore professionale, infermiere professionale, assistente sociale ...)
* Disciplina (psichiatria, medicina interna, gastroenterologia, radiologia ...)
* Tipologia di contratto (Dipendente, convenzionato, a contratto)
* Orario settimanale e numero giorni/settimana di presenza nella struttura

2.4 ASPETTI TECNOLOGICI E LOGISTICI

I locali ad uso sanitario che passeranno in comodato gratuito alle Asl competenti, si trovano in buona parte già cablate e integrate nella rete dell'amministrazione penitenziaria. L'informatizzazione della cartella sanitaria a regime deve prevedere la disponibilità del posto cablato in tutti gli ambienti in cui operano figure sanitarie.

Le scelte possibili percorribili da ciascuna regione in questo caso sono essenzialmente tre:

1) Allargamento della rete di Asl. Quest'opzione prevede che la parte cablata dei locali sanitari sia staccata dalla rete della giustizia e connessa alla rete geografica di asl condividendone quindi le politiche di sicurezza. In questo caso sono le politiche di connettività della singola regione che dovranno consentire la gestione unificata dell'applicativo fra strutture carcerarie appartenenti ad Asl diverse.

2) Lasciare il cablaggio esistente di competenza alla Giustizia (che si è dichiarata disponibile). In questo caso la rete penitenziaria è vista come unitaria sul sistema dal sistema regionale che dovrà concordare le modalità di comunicazione preferibilmente interfacciando il sistema regionale come regolatore degli accessi da parte delle singole Asl.

3) Creare la rete sanitaria penitenziaria regionale. In questo caso le strutture penitenziarie regionali sono collegate in un anello geografico logico dotato di autonomia che sviluppa politiche di integrazione sia con la rete sanitaria regionale (o delle singole asl) che con la rete della Giustizia. Sono evidenti in questo caso le settorializzazioni delle politiche di sicurezza. L'inserimento del server su cui è posizionato il software applicativo nella rete di sanità penitenziaria regionale ne consente una gestione specifica e protetta.

La rete della Giustizia metterà quindi a disposizione le politiche di connessione con la rete regionale di riferimento e/o con le singole Asl, che comunque dovrà essere realizzata almeno per condividere l'anagrafica amministrativa della Giustizia.

Per quanto riguarda il posizionamento del server che gestisce la cartella informatizzata regionale le possibili soluzione sono:
* singola Asl/Area Vasta;
* Asl capofila/Regione;
* Giustizia in un proprio CED con rapporto di servizio rispetto alla Regione.

Infine occorre dimensionare la dotazione dei posti di lavoro (personal computer) che devono seguire uno standard nei minimi di dotazione individuati in 1 computer/stanza o almeno 1 computer ogni 2 operatori contemporaneamente presenti.

09A15307

ACCORDO 26 novembre 2009.

Accordo, ai sensi dell'articolo 9, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente la definizione di specifiche aree di collaborazione e gli indirizzi di carattere prioritario sugli interventi negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) e nelle Case di Cura e Custodia (CCC) di cui all'allegato C al D.P.C.M. 1° aprile 2008. (Rep. n. 84 - CU).

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 26 novembre 2009;

Visto l'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e, in particolare, il comma 2, lettera *c)*, in base al quale questa Conferenza promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

Visto l'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), il quale prevede che, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria, comprensivo dell'assistenza sanitaria negli Istituti penali minorili, nei centri di prima accoglienza, nelle comunità e degli ospedali psichiatrici giudiziari, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono definite le modalità ed i criteri per il trasferimento dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali, in materia di sanità penitenziaria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, emanato in attuazione del menzionato art. 2, comma 283, della legge 244 del 2007, recante «Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria»;

Visto, in particolare, l'art. 5, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, il quale prevede l'istituzione di un apposito Comitato paritetico interistituzionale per l'attuazione delle linee di indirizzo per gli interventi specifici negli Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) e nelle Case di Cura e Custodia (CCC) di cui all'allegato C al medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008;

Considerato che nel predetto allegato C al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008 si prevede, tra l'altro, che tramite specifici accordi vengono definiti la tipologia assistenziale e le forme della sicurezza, gli standard di organizzazione e i rapporti di collaborazione tra le amministrazioni coinvolte;

Rilevato che questa Conferenza, nella seduta del 31 luglio 2008, ha deliberato (Rep. Atti n. 81/CU) la costituzione del Comitato paritetico interistituzionale, previsto dal citato art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, a cui sono demandati la predisposizione degli indirizzi sugli adempimenti di cui al richiamato allegato C al medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché degli strumenti necessari per supportare il programma di superamento graduale degli O.P.G. e favorire le forme di collaborazione tra il Ministero della giustizia ed il Servizio sanitario nazionale a livello nazionale, regionale e locale;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 3, dell'anzidetta delibera della Conferenza unificata del 31 luglio 2008, il quale prevede che i documenti elaborati dal Comitato paritetico interistituzionale sono comunicati al Tavolo di consultazione permanente di cui all'art. 1 della medesima delibera anche ai fini del successivo esame da parte di questa Conferenza;

Considerato che i rappresentanti delle regioni, nel corso della riunione del Comitato svoltasi il 12 febbraio 2009, hanno consegnato un documento recante «Ipotesi per l'assunzione di responsabilità del Servizio sanitario nazionale su salute mentale nelle carceri e gestione sanitaria degli OPG»;

Rilevato che, in esito agli approfondimenti condotti nella suddetta riunione, le regioni medesime hanno successivamente predisposto una versione aggiornata del citato documento con tre allegati concernenti, rispettivamente, una elencazione di specifiche «aree di collaborazione» tra responsabili del Sistema sanitario e responsabili dell'Amministrazione penitenziaria, l'esposizione di talune problematiche connesse con la tematica afferente i modelli organizzativi all'interno degli OPG, talune proposte in materia di «territorialità» e, in particolare, di definizione dei criteri per l'individuazione delle competenze nei percorsi di dimissione;

Vista la predetta nuova versione del documento in parola, la quale è stata esaminata dal Comitato nel corso della riunione del 6 maggio 2009;

Considerato che il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, con lettera del 18 maggio 2009, ha inviato un documento, approvato dal Gruppo di lavoro ministeriale per lo studio delle problematiche relative al passaggio di competenze alle regioni della gestione sanitaria degli OPG, recante: «Contributo alla discussione sul documento proposto dal gruppo di lavoro ristretto delle regioni in sede di Comitato paritetico interistituzionale»;

Rilevato che, in relazione a tali osservazioni del Ministero della giustizia, le regioni hanno a loro volta elaborato un nuovo documento con talune proposte di lavoro, che è stato esaminato dal Comitato nel corso della riunione svoltasi il 3 giugno 2009 e che, con riguardo alle problematiche ed alle proposte di soluzione ivi evidenziate, è stata concordata l'attivazione di un apposito sottogruppo di lavoro interno al Comitato medesimo;

Considerato che, in data 12 novembre 2009, le regioni hanno inviato un documento elaborato dal predetto sottogruppo di lavoro concernente una proposta di accordo da sancire in Conferenza unificata su talune questioni che rivestono carattere di particolare urgenza;

Rilevato che, nel corso della riunione tecnica del Comitato paritetico interistituzionale svoltasi in data 17 novembre 2009, i componenti del Comitato medesimo hanno congiuntamente elaborato ed approvato la versione definitiva dell'anzidetta proposta di accordo, che è stata diramata a cura della Segreteria della Conferenza Stato-regioni con lettera in data 18 novembre 2009;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della delibera della Conferenza unificata del 31 luglio 2009 (Rep Atti N. 81/CU), lo schema di accordo in parola è stato comunicato al Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria nel corso della riunione di quest'ultimo svoltasi in data 17 novembre 2009;

Acquisito, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e delle autonomie locali;

Sancisce accordo

tra il Governo, le regioni e le province autonome e le autonomie locali nei termini di seguito riportati: il Ministero della giustizia, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle proprie autonomie e delle specifiche potestà organizzative e programmatiche, in attuazione delle linee di indirizzo per gli interventi negli OPG e nelle CCC di cui all'allegato C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1º aprile 2008, concordano quanto segue:

1. Sulla base di una ricognizione condotta dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) risulta che nel mese di giugno 2009 vi erano negli OPG, 399 internati maschi e 14 donne dimissibili, in regime di proroga per mancanza di alternative all'esterno. Le regioni si impegnano a raggiungere l'obiettivo di circa 300 dimissioni entro la fine del 2010, mediante un piano tra loro coordinato da avviarsi entro due mesi dall'approvazione del presente accordo, utilizzando anche le risorse rese disponibili dal Ministero della salute per il finanziamento dei progetti regionali per gli obiettivi di piano;

2. Il Ministero della giustizia - DAP si impegna ad inviare gli internati agli OPG secondo i bacini di utenza come ridefiniti al successivo punto 4, a partire da due mesi dall'approvazione del presente accordo, fatte salve motivate eccezioni anche inerenti gravi ragioni di ordine e di sicurezza;

3. Al fine di prevenire contenziosi relativi all'attribuzione di competenza territoriale si conviene che il Dipartimento di salute mentale (DSM) territorialmente competente per il singolo internato è individuato in quello presso il quale la persona aveva la residenza prima dell'ingresso nel circuito penitenziario; in caso di internati senza fissa dimora farà fede l'abituale dimora prima dell'internamento; in caso di contenzioso farà fede la ricostruzione della competenza fatta dall'amministrazione penitenziaria;

4. I bacini di utenza dei singoli OPG, individuati in via orientativa nell'allegato C al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1º aprile 2008, sono così ridefiniti:

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

Utenza maschile delle seguenti regioni:
Lombardia;
Valle d'Aosta;
Piemonte;
Utenza femminile delle seguenti regioni:
Piemonte;
Valle d'Aosta;
Lombardia;
Provincia autonoma di Trento e Bolzano;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Sardegna.

REGGIO EMILIA

Utenza maschile delle seguenti regioni:
Emilia-Romagna;
Provincia autonoma di Trento e Bolzano;
Friuli-Venezia Giulia;
Veneto;
Marche.

MONTELUPO FIORENTINO

Utenza maschile delle seguenti regioni:
Toscana;
Umbria;
Liguria;
Sardegna.

CAMPANIA (NAPOLI E AVERSA)

Utenza maschile delle seguenti regioni:
Campania;
Abruzzo;
Molise;
Lazio.

BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Utenza maschile delle seguenti regioni:
Sicilia;
Calabria;
Basilicata;
Puglia.

Utenza femminile delle seguenti regioni:

Lazio;

Abruzzo;

Molise;

Campania;

Puglia;

Basilicata;

Calabria;

Sicilia.

5. Al fine di realizzare quanto previsto dalle fasi II e III del percorso delineato nell'allegato C al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1º aprile 2008, si identificano e si adottano modelli organizzativi negli OPG e nelle strutture ad essi alternative, nonché si definiscono accordi tra il Ministero della giustizia - DAP e le regioni che insistono nei bacini sopra definiti.

L'applicazione di quanto concordato nei punti che precedono, i quali risultano tra loro interdipendenti e con obbiettivi raggiungibili solo sinergicamente, sarà oggetto di apposito monitoraggio da parte del Ministero della giustizia, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle regioni e province autonome, i cui risultati saranno verificati dal Comitato paritetico interistituzionale, anche al fine di individuare le misure correttive per apprestare soluzioni alle criticità eventualmente emergenti.

Roma, 26 novembre 2009

Il presidente: FITTO

Il segretario: SINISCALCHI

09A15308

ACCORDO 26 novembre 2009.

Accordo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento proposto dal Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria recante: «Strutture sanitarie nell'ambito del sistema penitenziario italiano». (Rep. n. 81 - CU).

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 26 novembre 2009;

Visto l'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e, in particolare, il comma 2, lettera *c)*, in base al quale questa conferenza promuove e sancisce accordi tra governo, regioni, province, comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

Visto l'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), il quale prevede che, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria, comprensivo dell'assistenza sanitaria negli Istituti penali minorili, nei centri di prima accoglienza, nelle comunità e degli ospedali psichiatrici giudiziari, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di intesa con la conferenza Stato-regioni, sono definite le modalità ed i criteri per il trasferimento dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali, in materia di sanità penitenziaria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, emanato in attuazione del menzionato art. 2, comma 283, della legge n. 244 del 2007, recante «Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria»;

Considerato che questa conferenza, nella seduta del 31 luglio 2008, ha deliberato (Rep. Atti n. 81/CU) la costituzione del «Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria», di cui all'allegato A del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, tra i cui compiti è previsto anche l'espletamento dell'attività istruttoria dei provvedimenti, da sottoporre all'esame di questa medesima conferenza, attuativi del più volte citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, nonché la predisposizione di indirizzi per favorire la realizzazione di programmi di interventi nelle realtà territoriali e di strumenti volti a favorire il coordinamento fra regioni, provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria e centri della giustizia minorile;

Considerato che nel corso delle riunioni del tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria svoltesi nei giorni 11 marzo 2009 e 23 giugno 2009 è stata concordata, tra l'altro, l'attivazione di un apposito sottogruppo di lavoro per le problematiche afferenti le strutture sanitarie nell'ambito del sistema penitenziario italiano;

Vista la nota in data 11 settembre 2009, con la quale le regioni e le province autonome hanno inviato, ai fini dell'avvio della relativa istruttoria da parte del suddetto tavolo di consultazione, una prima bozza del documento indicato in oggetto;

Vista la nuova versione del documento in parola elaborata dall'anzidetto sottogruppo di lavoro;

Considerato che l'esame di tale nuova versione del documento di cui trattasi è stato svolto nel corso della riunione del richiamato tavolo di consultazione del 17 novembre 2009;

Rilevato che la versione definitiva del documento in oggetto, allegato sub A, parte integrante del presente atto, approvata dai componenti del tavolo nel corso della predetta riunione, è stata diramata con lettera in data 18 novembre 2009;

Acquisito, nel corso dell'odierna seduta di questa conferenza, l'assenso del governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e delle autonomie locali;

Sancisce accordo

tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali sul documento recante: «Strutture sanitarie nell'ambito del sistema penitenziario italiano», allegato sub A, parte integrante del presente atto.

Roma, 26 novembre 2009

Il presidente: FITTO

Il segretario: SINISCALCHI

ALLEGATO *A*

STRUTTURE SANITARIE NELL'AMBITO DEL SISTEMA PENITENZIARIO ITALIANO

Tipologia delle strutture

Seguendo la vecchia classificazione del Ministero della Giustizia e relativa alle tipologie delle strutture sanitarie nella pregressa denominazione, è possibile distinguere:

- Centri diagnostico-terapeutici e rete ospedaliera esterna ex art. 7 della L. 12 agosto 1993 n. 296.
- Reparti per HIV
- Reparti per disabili
- Servizi/sezioni/reparti di psichiatria (minorati psichici ed osservazione)
- Custodie attenuate per Tossicodipendenti
- Ambulatori interni
- Strutture sanitarie esterne

a) Centri clinici (art. 17, comma 4 DPR 230/2000)

L'acronimo C.D.T. (Centro Diagnostico Terapeutico o "centro clinico") ad oggi, indica una tipologia di strutture detentive finalizzate ad erogare un'assistenza sanitaria di differente e maggiore livello rispetto agli istituti penitenziari ordinari, in regime di "ricovero penitenziario" su richiesta anche dell'Autorità giudiziaria.

A tal proposito è necessario chiarire che l'Amministrazione penitenziaria e le Regioni si impegnano, per quanto di competenza, ad assicurare che i locali destinati ad uso sanitario, siano utilizzati specificamente ed esclusivamente a tal fine.

Attualmente nell'Amministrazione Penitenziaria sono presenti CDT presso gli istituti di Torino Lorusso e Cutugno, Milano San Vittore, Milano Opera, Parma, Pisa, Roma Regina Coeli, Napoli Poggioreale, Napoli Secondigliano, Bari, Messina, Cagliari e Sassari.

Data questa premessa è possibile identificare 3 diverse categorie:

1) centri clinici necessari, insopprimibili, destinati in particolare ad ospitare prevalentemente detenuti sottoposti al regime del 41 bis, che attualmente interessano le regioni Lombardia (Milano Opera) ed Emilia Romagna (Parma), nonché i centri clinici destinati in particolare ad ospitare prevalentemente detenuti appartenenti al circuito A.S e collaboratori, che interessano le regioni Toscana (Pisa), Lazio (Roma Regina Coeli) e Campania (Napoli Secondigliano). I suddetti centri clinici possono subire variazioni sulla base di informazioni provenienti dagli organi preposti alla sicurezza e all'ordine pubblico. Per tali istituti si prevede la permanenza nonché l'impegno delle regioni ad una loro implementazione

2) centri clinici attualmente funzionanti: per tali istituti che, in fase attuale e nelle more di ipotesi alternative sono da considerarsi fondamentali, ma non vincolati, è necessario un preventivo accordo fra le Regioni e l'Amministrazione penitenziaria per il loro utilizzo funzionale all'interno della rete assistenziale del SSR
3) centri clinici realizzati, ma non ancora funzionanti: Genova Marassi, Perugia, Catanzaro. Per tali istituti è necessario un accordo preventivo fra le Regioni interessate e l'Amministrazione penitenziaria per la loro attivazione o per un loro utilizzo alternativo

b) Reparti per detenuti HIV(art. 275, comma quater c.p.p.)

Allo stato sono attivi i reparti presso le sedi di Milano Opera, Genova Marassi, Rebibbia Nuovo Complesso e Napoli Secondigliano. Si conviene sulla necessità di mantenere e, ove necessario e previ accordi fra le Regioni e l'Amministrazione penitenziaria, estendere tale tipologia di strutture per consentire all'Autorità giudiziaria di valutare la possibilità di disporre la custodia cautelare o la detenzione in carcere nei confronti di detenuti affetti da tale patologia.

c) Reparti per detenuti disabili (art. 65 legge 354/1975)

"I soggetti affetti da infermità o minorazioni fisiche o psichiche devono essere assegnati ad istituti o sezioni speciali per un idoneo trattamento" (art. 65).

La disabilità esprime una grave criticità che, ancor prima di essere sanitaria e sociosanitaria è di natura giudiziaria, di esecuzione penale e di specifica gestione penitenziaria. Pur condividendo l'osservazione che gran parte dei trattamenti cd "riabilitativi" erogati ed erogabili all'interno del sistema penitenziario sono da collocarsi nel gruppo ampio dei LEA aggiuntivi (oggetto di attenzione delle Regioni per le ricadute di carattere finanziario) è da segnalare come non sembrano esservi significative alternative, posto che la disabilità in sé è una delle più frequenti motivazioni per provvedimenti custodiali alternativi anche per detenuti con episodi criminosi ad elevato allarme sociale o appartenenti ai circuiti della grande criminalità organizzata. Oltre, naturalmente, la gran parte dei trattamenti fkterapici/riabilitativi usualmente effettuati all'interno degli IIPP per problematiche artrosiche/post-traumatiche etc.

Attualmente sono presenti le strutture di Parma e Bari; è inoltre prevista l'apertura di un reparto con tale destinazione nel costituendo centro clinico di Catanzaro (qualora sia attivato) e presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio. Anche in questo caso l'eventuale modifica del panorama dell'offerta sanitaria e trattamentale non potrà che aversi al termine del monitoraggio congiunto ed in pieno accordo tra le Regioni interessate ed il Ministero della Giustizia.

d) Sezioni per minorati psichici (art. 65 legge 354/1975)

Attualmente è presente una sola sezione per minorati psichici nella Casa di reclusione di Rebibbia. Al fine di una giusta collocazione giuridica e funzionale di questa struttura o per un'eventuale implementazione di questa tipologia di strutture, si conviene sulla necessità

dell'individuazione di una collocazione appropriata dei minorati psichici, rispondente al dettato normativo, stante la loro attuale presenza presso gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari.

e) reparti di osservazione psichiatrica (art. 112,comma 1, DPR 230/2000)

L'art. 112 DPR 230/2000 non prevede espressamente reparti o sezioni di osservazione psichiatrica, ma esclusivamente l'"accertamento delle condizioni psichiche" da svolgersi "nel medesimo istituto dove il soggetto si trova o, in caso di insufficienza di quel servizio diagnostico, in altro istituto della medesima categoria".

L'Amministrazione Penitenziaria ha destinato appositi reparti allo svolgimento dell'osservazione psichiatrica. Attualmente reparti di osservazione psichiatrica sono stati realizzati nelle carceri di Monza, Torino, Bologna, Firenze, Roma Rebibbia, Reggio Calabria, Palermo, Cagliari, Livorno e Napoli. Altri reparti sono stati approntati , ma non ancora aperti presso Verona, Piacenza e Lanciano.

La creazione di apposite sezioni per l'osservazione psichiatrica, è stata sino ad oggi, una delle possibili risposte al disagio psichico all'interno del carcere, ed è una delle possibili modalità di gestione e organizzazione del servizio psichiatrico intramurario che necessita di potenziamento all'interno del sistema carcere nel suo complesso.

Si conviene quindi sull'esigenza dell'implementazione del servizio psichiatrico negli istituti penitenziari, in modo da consentire l'osservazione psichiatrica tendenzialmente in sede. In particolare si evidenzia la necessità di potenziare il servizio psichiatrico nei reparti detentivi femminili, ove si registra una insufficienza di posti letto nelle strutture finora a disposizione dall'Amministrazione, anche in ragione dell'attuale sovraffollamento

Nelle more di possibili diverse forme di organizzazione di tale servizio, si ritiene opportuno mantenere le strutture esistenti, sottolineando però al contempo la necessità che ogni ASL competente per ciascuna struttura penitenziaria provveda alla presa in carico psichiatrica.

f) Istituti o sezioni a custodia attenuata

All'esito del monitoraggio delle strutture sanitarie, e previo accordo fra le Regioni e l'Amministrazione della Giustizia, per l'eventuale cambiamento di destinazione d'uso, potrà essere presa in considerazione l'esigenza di una rivisitazione dell'attuale panorama degli istituti e sezioni per la custodia attenuata dei tossicodipendenti, in considerazione sia delle esigenze dell'Amministrazione penitenziaria, nonché dell'impegno che le Regioni devono affrontare in termini di risorse.

Sotto tale profilo, si potrebbe ipotizzare almeno una sede in ciascun ambito regionale.

g) Strutture sanitarie esterne (art. 7 legge 296/1993)

Al momento alcune regioni si sono dotate di questi specifici reparti ospedalieri detentivi, dotati di autonomia organizzativa e gestionale (Milano, Roma, Viterbo, Napoli). Tali reparti costituiscono un modello di integrazione tra gli aspetti sanitari ospedalieri e di tutela dell'ordine pubblico e della collettività, poiché assicurano standard assistenziali elevati e, al contempo, sono dotati di moderni sistemi di sorveglianza e di nuclei di personale di Polizia Penitenziaria appositamente formati e destinati ad assicurare la sicurezza dei ricoverati e degli stessi operatori.

Le azioni

- Ricognizione/monitoraggio

Fermo quanto suesposto in relazione alle strutture "indispensabili", di cui al paragrafo a) Centri clinici, punto 1, appare opportuno effettuare un'adeguata ricognizione a livello regionale delle strutture esistenti, delle tipologie e dello stato delle tecnologie per ridefinire congiuntamente una nuova mappatura nazionale di ciascun circuito di trattamento sanitario nel quale la tipologia delle singole strutture che verranno (ri)utilizzate e dovrà essere codificata in equivalenza di requisiti-autorizzazione-accreditamento alle altre analoghe.

- Definizione criteri

In analogia dovranno essere definiti criteri e modalità di ammissione oltre che le modalità di valorizzazione delle singole attività sanitarie, in relazione alle tipologie di "apparentamento" definite.

- Rete regionale

Alla luce di queste premesse sembra utile segnalare come necessaria, la differenziazione delle strutture sanitarie già in ambito regionale (ex c.d. "circuito sanitario") per una diversificazione dell'offerta sanitaria ed una sua razionalizzazione, dal livello di ambulatori di base al potenziamento di alcune strutture penitenziarie identificate. Questa redistribuzione delle risorse ha consentito, nella esperienza specificamente maturata, una offerta di maggiore gamma di prestazioni sanitarie in alcuni istituti di pena ai quali far assegnare i detenuti con problematiche sanitarie specifiche (rete sanitaria regionale ed interregionale).

- Rete nazionale

A livello nazionale, ovvero per macro-aree geografiche interregionali, sarebbe necessaria una rete di strutture sanitarie carcerarie che, avendo come nodi di interconnessioni gli istituti di riferimento sanitario regionale, comprenda sezioni specializzate per patologia (malattie infettive, disabilità, etc) nelle quali, e con modelli omogenei, assicurare ai detenuti ristretti le opportunità di terapia.

- Reparti ospedalieri

Questo approccio consente anche la rimodulazione della rete dei reparti ospedalieri destinati ai detenuti di cui all' art. 7 della L. 12 agosto 1993 n. 296 (GU n. 188 del 12 agosto 1993. ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187 recante nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini stranieri") che nelle varie realtà regionali hanno assunto ed assumeranno forme e tipologie comunque differenziate anche in relazione agli standard propri di ciascuna regione, alla rete ospedaliera esistente, alle problematiche di bilancio. Tali reparti devono essere inseriti nella rete sanitaria interna ai penitenziari. Pertanto nella rete in questione vanno compresi, laddove presenti, i reparti per detenuti con la valutazione della loro congruità con il resto della rete regionale e nazionale ed attività, ispirandosi a principi di razionalità.

Principi

Il ripensamento del sistema deve ispirarsi ai seguenti principi:

- l'evento patologico acuto non può essere trattato all'interno delle strutture detentive, se non di lieve entità e di volta in volta la valutazione dell'opportunità del ricovero ospedaliero è del medico del presidio sanitario dell'istituto, sia esso di guardia medica, specialista o di medicina generale, il quale avanza la richiesta alle Autorità competenti ai sensi della normativa vigente;
- in particolare, la terapia chirurgica in regime ordinario non è attuabile all'interno del sistema penitenziario, soprattutto in relazione alle procedure anestesiologiche in narcosi o assimilabili; devono piuttosto, e compatibilmente con le strutture disponibili, essere potenziate le possibilità di chirurgia ambulatoriale e di day-surgery per tutte le patologie nelle quali i LEA e le singole discipline regionali prevedano siffatte modalità di erogazione;
- di converso, le patologie c.d. "croniche" devono trovare adeguato spazio di cura anche in ambito detentivo.

09A15305

ACCORDO 26 novembre 2009.

Accordo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento proposto dal Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria recante: «Linee di indirizzo per l'assistenza ai minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità giudiziaria». (Rep. n. 82 - CU).

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 26 novembre 2009;

Visto l'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e, in particolare, il comma 2, lettera *c)*, in base al quale questa conferenza promuove e sancisce accordi tra governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

Visto l'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), il quale prevede che, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria, comprensivo dell'assistenza sanitaria negli Istituti penali minorili, nei centri di prima accoglienza, nelle comunità e degli ospedali psichiatrici giudiziari, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di intesa con la conferenza Stato-regioni, sono definite le modalità ed i criteri per il trasferimento dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali, in materia di sanità penitenziaria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, emanato in attuazione del menzionato art. 2, comma 283, della legge n. 244 del 2007, recante «Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria»;

Considerato che questa conferenza, nella seduta del 31 luglio 2008, ha deliberato (Rep. Atti n. 81/CU) la costituzione del «Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria», di cui all'allegato A del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, tra i cui compiti è previsto anche l'espletamento dell'attività istruttoria dei provvedimenti, da sottoporre all'esame di questa medesima conferenza, attuativi del più volte citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, nonché la predisposizione di indirizzi per favorire la realizzazione di programmi di interventi nelle realtà territoriali e di strumenti volti a favorire il coordinamento fra regioni, provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria e centri della giustizia minorile;

Considerato che nel corso delle riunioni del tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria svoltesi nei giorni 11 marzo 2009 e 23 giugno 2009 è stata concordata, tra l'altro, l'attivazione di un apposito sottogruppo di lavoro per le problematiche afferenti l'assistenza ai minori sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria;

Vista la nota in data 11 settembre 2009, con la quale le regioni e le province autonome hanno inviato, ai fini dell'avvio della relativa istruttoria da parte del suddetto tavolo di consultazione, una prima bozza del documento indicato in oggetto;

Vista la nuova versione del documento in parola elaborata dall'anzidetto sottogruppo di lavoro;

Considerato che l'esame di tale nuova versione del documento di cui trattasi è stato svolto nel corso della riunione del richiamato tavolo di consultazione del 17 novembre 2009;

Rilevato che la versione definitiva del documento in oggetto, allegato sub A, parte integrante del presente atto, approvata dai componenti del tavolo nel corso della predetta riunione, è stata diramata con lettera in data 18 novembre 2009;

Acquisito, nel corso dell'odierna seduta di questa conferenza, l'assenso del governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e delle autonomie locali;

Sancisce accordo

tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali sul documento proposto dal tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria recante: «Linee di indirizzo per l'assistenza ai minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità giudiziaria», allegato sub A, parte integrante del presente atto.

Roma, 26 novembre 2009

Il presidente: FITTO

Il segretario: SINISCALCHI

ALLEGATO *A*

LINEE DI INDIRIZZO PER L'ASSISTENZA AI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

Premessa

È ormai un patrimonio consolidato anche nel nostro Paese l'idea che la salute non sia solo assenza di malattia, ma sia inscindibilmente collegata agli aspetti sociali e culturali che costituiscono il patrimonio di base di ogni Comunità. In questa ottica, prevenire, curare e riabilitare si muovono dentro un unico paradigma di promozione della salute teso a favorire l'empowerment individuale e collettivo.
Nel caso dei minori autori di reato, questa idea di salute porta a leggere i comportamenti antisociali e devianti come possibili espressioni di un disagio di natura psico-sociale risultante da una "carenza di salute", piuttosto che come il derivato di uno specifico ed esclusivo attributo individuale-soggettivo.
Anche il DPR 448/1988, recante "Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni", prevede una impostazione siffatta, disegnando una organizzazione del Processo Penale Minorile volta a far uscire il prima possibile il minore dal circuito penale e attraverso un residuale ricorso alla detenzione a fronte di un marcato coinvolgimento della comunità, degli enti e delle istituzioni del territorio nella gestione delle problematiche adolescenziali, non solo penali.
Il DPR 448\1988 ha introdotto, a tal proposito, due importanti innovazioni che possono consentire l'integrazione, all'interno del processo di sviluppo adolescenziale, dell'esperienza di "transito" nel sistema penale, non solo limitando gli effetti dannosi di questa sulla costruzione dell'identità ma consentendo anche l'attivazione di processi di responsabilizzazione che incidano in modo significativo sul percorso attuale e futuro degli adolescenti e giovani adulti inseriti nel contesto penale.
Le innovazioni cui si accennava sopra riguardano la misure cautelari e l'istituto della messa alla prova.
Relativamente alle prime, la previsione di quattro possibilità di applicazione, dalle prescrizioni (art.20) che limitano la libertà personale solo per quanto attiene agli obblighi e/o divieti imposti dall'Autorità Giudiziaria Minorile (AGM), alla custodia cautelare in carcere (art. 23) applicabile in presenza di reati penalmente rilevanti, consentono di calibrare l'intervento giudiziario, orientato dalle esigenze processuali oltre che finalizzato alla tutela della collettività, anche sulle specifiche caratteristiche - personologiche, relazionali, di inclusione/esclusione sociale - del soggetto minorenne.
L'applicazione della messa alla prova (art.28) si fonda sulla possibilità di attuare un progetto d'intervento, anche articolato e complesso, attraverso il quale attivare un processo di trasformazione delle condizioni personali, relazionali, sociali che costituiscono il contesto all'interno del quale l'evento-reato assume un significato.

L'integrazione degli interventi

Nel quadro sinteticamente delineato, si collocano gli interventi di ordine sanitario, che pur mantenendo la propria specificità, sono parte dell'intervento integrato socio-sanitario-educativo che si attua all'interno del contesto penale, che caratterizza ulteriormente la qualità dell'azione dei soggetti coinvolti.

I "luoghi" nei quali tali interventi si attuano sono:

- il Centro di Prima accoglienza (CPA) ove i minorenni arrestati- fermati o accompagnati permangono per un massimo di 96 ore, in attesa dell'udienza del Giudice delle Indagini Preliminari di convalida dell'arresto;
- l'Istituto Penale per Minorenni (IPM) ove i minorenni in misura cautelare ex art.23 o condannati permangono per periodi più o meno lunghi;
- la comunità, dell'Amministrazione della Giustizia Minorile o privata convenzionata con questa, ove i minorenni possono essere collocati in misura cautelare ex art.22, in espiazione di pena -qualora vengano applicate misure sostitutive o alternative alla detenzione-, in messa alla prova, in misura di sicurezza;
- il luogo di residenza del minorenne qualora non vengano applicati provvedimenti restrittivi della libertà personale.

In ogni caso, i Servizi Minorili della Giustizia (CPA, IPM, USSM, Comunità), interagendo tra loro devono rispondere al mandato di affiancamento dell'Autorità Giudiziaria Minorile che si attua attraverso attività conoscitivo-valutative, progettuali, di controllo, frutto dell'interazione tra professionisti del servizio sociale, educatori, operatori sanitari e le sinergie promosse dai rispettivi servizi, enti, istituzioni.

Ciò considerando, appare indispensabile ottimizzare la presa in carico dei minori a partire da una valutazione multidisciplinare (che deve esser fatta da una equipe di operatori: medici, psicologi, educatori, assistenti sociali), da attuarsi anche in tempi successivi, che consenta di evidenziare le caratteristiche del minore e i suoi bisogni "assistenziali" (sanitari, educativi, sociali) rispetto ai quali costruire un programma di presa in carico che preveda tutti gli interventi ritenuti necessari, individuando contestualmente gli enti e gli operatori responsabili della loro attuazione. Tutti gli interventi (sanitari, educativi, sociali) devono essere valutati periodicamente, sempre dalla medesima equipe di riferimento, in rapporto alla loro efficacia.
La valutazione multidisciplinare congiunta consente di attuare anche tutti gli interventi necessari a risolvere situazioni di urgenza.
Da ciò consegue che, in particolare per i soggetti minorenni e giovani adulti che presentano disturbi psiocopatologici, alcoldipendenza, tossicodipendenza o portatori di doppia diagnosi, sono necessarie non solo una valutazione specialistica -che si integri con quelle di diversa natura- da realizzarsi anche in tempi relativamente brevi, ma anche eventualmente l'immediato collocamento in strutture di cura -si pensi ad esempio a soggetti che presentano sindromi acute- o comunque la previsione di interventi terapeutici.

Particolare attenzione si crede vada riservata ai provvedimenti giudiziari che prevedono il collocamento in comunità.
Le criticità che tuttora si rilevano sul piano delle integrazione delle politiche degli interventi alimentano l'idea che il ricorso al collocamento in comunità possa essere l'unica risposta adeguata anche in termini di contenimento.
Dai dati disponibili, anche se la realtà nazionale si presenta eterogenea, il ricorso al collocamento in comunità, specie ex art.22 del DPR 448/1988, non appare spesso frutto di una valutazione il più possibile approfondita e congrua della situazione personale-familiare-sociale, oltre che penale, del minorenne.
Da ciò possono conseguire esperienze quanto mai dannose per i processi maturativi dei soggetti minorenni, quali il succedersi di inserimenti in diverse comunità, l'assenza di progettualità che dia un significato all'inserimento stesso, l'allontanamento unilaterale dal contesto familiare e sociale,

senza averne valutato le potenzialità di "contenitore favorevole" (tali contesti, adeguatamente "trattati" e sostenuti possono costituire i "luoghi" dell'intervento.

In questo scenario è utile sottolineare come il concetto di "sociale" debba essere declinato in due accezioni diverse. In primo luogo come sistema organizzato che eroga prestazioni sociali, con specifico riferimento alle competenze dei Comuni; in tale accezione va comunque ricordato che l'azione dei Comuni deve integrarsi, visto che ci stiamo occupando di bisogni complessi, con quella dei Servizi Minorili della Giustizia e dei Servizi Sanitari Specialistici.
In secondo luogo "sociale" è il paradigma di base per la lettura delle situazioni, così come viene anche richiamato da specifici riferimenti normativi, su tutti i combinati disposti dagli artt. 6 e 9 del già citato DPR 448/88[1]. Muovendo da questo paradigma di base possono, di volta in volta emergere criticità di natura sia giudiziaria che sanitaria, a cui dare risposte appropriate. Va ancora una volta, sottolineata la peculiarità della condizione minorile e dell'evolutività dei processi di maturazione psichica che la caratterizza; ciò rende fondamentale e imprescindibile una modalità integrata d'intervento dei servizi, sia della giustizia, che del sociale, che del sanitario.
Occorre allora prevedere una rete di servizi coerente con la complessità dell'universo giovanile, garantendo una risposta ad ogni livello della espressione del disagio.

Ovviamente una organizzazione interattiva così delineata richiede una soluzione di responsabilità e competenza di ciascuna Istituzione coinvolta e, a seconda degli accordi e delle organizzazioni in ciascuna Regione, deve prevedere anche una definizione delle risorse in campo che ciascuna delle stesse, e sulla base di principi di appropriatezza, può destinare .

Accordi e Protocolli di collaborazione
Il quadro sopra delineato deve trovare un contesto attuativo in specifici accordi a livello regionale, previsti all'interno dei Protocolli di collaborazione interistituzionale[2]. I contenuti di tali accordi riguardano, in estrema sintesi:

- quando, da chi, come e dove debba essere effettuata la valutazione delle condizioni del soggetto, anche dal punto di vista sanitario;
- come debbano configurarsi le strutture di cura, recupero, riabilitazione, tenendo presente come la progettualità rivolta alla fascia d'età di cui si tratta, minori e giovani adulti fino a 21 anni, non possa prescindere dalla progettazione anche di interventi educativi e di inclusione sociale;

---

[1] Art. 6 (servizi minorili): *In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria si avvale dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia.* ***Si avvale altresì di servizi di assistenza istituiti dagli enti locali.***
Art. 9 (accertamenti sulla personalità del minorenne) 1. Il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari,sociali e ambientali dei minorenni al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché dispone le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili .2.Agli stessi fini il pubblico ministero e il giudice possono sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenne e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità.
[2] Conferenza Unificata – *Roma 20 novembre 2008 "Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali concernente la definizione delle forme di collaborazione relative alle funzioni della sicurezza ed i principi ed i criteri di collaborazione tra l'ordinamento sanitario e l'ordinamento penitenziario e della giustizia minorile in attuazione dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008*

- come consolidare-attivare efficacemente processi di integrazione-strategica, progettuale, operativa- tra i soggetti, istituzionali e non, coinvolti nella presa in carico delle problematiche dell'area penale minorile.

Negli accordi regionali di cui sopra vanno individuati diversi percorsi terapeutici che devono sempre essere costruiti in raccordo fra i Servizi della Giustizia Minorile e quelli territoriali sociali e sanitari, tenendo conto di eventuali vincoli posti dall'Autorità Giudiziaria Minorile, con il fondamentale coinvolgimento attivo del minore.

Sono da prevedere momenti di monitoraggio e verifica adeguatamente ravvicinati.

Per quanto riguarda l'inserimento in comunità, a seconda delle necessità del minore e dello specifico progetto di intervento, esso può avvenire in comunità educative, del sociale o in comunità terapeutica.
Considerando, da un lato, la complessità del processo valutativo da cui far scaturire un piano di interventi appropriati alle esigenze "assistenziali" del minore, e, dall'altro, l'esigenza della magistratura di emettere provvedimenti tempestivi, è opportuno attivare o implementare, in rete con le strutture già esistenti, il funzionamento di comunità con caratteristiche specifiche che possano garantire l'osservazione del minore già nella fase iniziale del percorso.
Questa particolare tipologia di comunità ha il compito di accogliere anche in situazione di urgenza il minore autore di reato, per il quale vi sia il sospetto di una condizione psicopatologica; la comunità dovrà svolgere, nel periodo di ospitalità del soggetto, una osservazione atta a chiarire la situazione clinica del soggetto, necessaria alla stesura di un programma terapeutico riabilitativo e l'eventuale inserimento in una struttura comunitaria residenziale, terapeutica o socio educativa, appropriata per le necessità "assistenziali" riscontrate.

In caso di situazioni più complesse e attinenti a situazioni di disagio psichico più gravi o in fase acuta, caratterizzate da psicopatologia rilevante, grave disagio psico-relazionale, gravi disturbi del comportamento e precarietà del supporto familiare, si ritiene appropriata una tipologia di comunità terapeutica finalizzata ad un intervento terapeutico riabilitativo personalizzato e continuativo, costantemente monitorato e verificato da una èquipe multi professionale, integrato con i diversi servizi responsabili per il minore e con il coinvolgimento della famiglia laddove possibile.
Va segnalato che le comunità residenziali, amministrate e gestite dal Servizio Sanitario Nazionale sono obbligatoriamente soggette ai criteri di accreditamento previste dalle norme nazionali e regionali.

Le presenti linee di indirizzo vengono adottate allo scopo di orientare, nell'ambito della propria autonomia, la programmazione degli interventi delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, e delle Autonomie Locali e la stesura degli accordi di collaborazione necessari per definire le forme di collaborazione fra servizi sanitari, servizi sociali e servizi della Giustizia minorile per la presa in carico dei minori sottoposti a procedimento penale.

09A15306

AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME FIORA

DELIBERAZIONE 24 novembre 2009.

Rinnovo delle misure di salvaguardia aree di attenzione.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Visto:

la legge 18 maggio 1989, n. 183 «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale per la difesa del suolo»;

l'art. 15 della legge 18 maggio 1989, n. 183, che istituisce il territorio del bacino del fiume Fiora come bacino di rilievo interregionale;

l'intesa interregionale tra la regione Toscana e la regione Lazio per la costituzione dell'Autorità di bacino interregionale del fiume Fiora, approvata con delibera del consiglio regionale della Toscana n. 260/1991 e con delibera del consiglio regionale del Lazio n. 3736/1991;

l'intesa tra la regione Toscana e la regione Lazio per la costituzione dell'Autorità del bacino interregionale del fiume Fiora e per disciplinare lo svolgimento delle funzioni amministrative relative al bacino stesso, approvata, ai sensi dello stesso art. 15 della legge n. 183/1989, con delibera del consiglio regionale della Toscana n. 74/1999 e delibera della giunta regionale del Lazio n. 2057/1999;

il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2000 «Delimitazione del bacino idrografico del fiume Fiora»;

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) che all'art. 63 prevede l'istituzione delle Autorità di bacino distrettuale e la conseguente soppressione delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 marzo 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e l'emanazione di apposito decreto attuativo del Presidente del Consiglio dei Ministri che disciplini il trasferimento di funzioni e regolamenti il periodo transitorio;

il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione ambientale», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13 ed in particolare il comma 1 dell'art. 1, che sostituisce il comma 2-*bis* dell'art. 170 del decreto legislativo n. 152/2006 e dispone la proroga delle Autorità di bacino ex legge n. 183/1989 fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 63, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 152/2006, sopra citato;

che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui sopra non risulta a tutt'oggi emanato e che non sono state quindi costituite le autorità di bacino distrettuali;

la delibera n. 355 del 22 maggio 2006 della giunta della regione Toscana che disciplina la fase transitoria di continuità amministrativa dei bacini regionali e delle autorità di bacino interregionali in attesa dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 63, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006;

le delibere n. 4 del 18 maggio 2001 e n. 9 del 19 luglio 2004 e n. 2 del 20 novembre 2007 del comitato istituzionale dell'Autorità di bacino interregionale del fiume Fiora, rispettivamente di nomina (2001/2004) e rinnovo (2004/2007) e proroga della carica di segretario generale del dott. ing. Francesco Pistone;

Richiamate:

la delibera del comitato istituzionale n. 5 del 6 aprile 2006 con la quale sono state adottate le adottare le misure di salvaguardia, ai sensi dell'art. 17, comma 6-*bis* della legge n. 183 del 18 maggio 1989 per le «aree di attenzione», costituite da norme di salvaguardia (articoli 1 e 2) complete degli elaborati cartografici;

Preso atto:

che in relazione a quanto disposto dalla citata legge n. 13/2009 e dalla delibera n. 355 del 22 maggio 2006 l'attività delle Autorità di bacino prosegue secondo la regolamentazione discendente dalla legge n. 183/1989 e s.m.i. fino all'entrata in vigore del provvedimento dallo stesso previsto;

Preso atto della proposta di rinnovo elaborata dal comitato tecnico nella seduta del 13 novembre 2009;

Delibera:

1. Di rinnovare le misure di salvaguardia adottate con delibera del comitato istituzionale n. 5 del 6 aprile 2006.

2. Di trasmettere copia della presente deliberazione alle regioni Lazio e Toscana nonché alle amministrazioni comunali e provinciali interessate.

3. Di pubblicare copia della seguente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nei Bollettini ufficiali delle regioni Lazio e Toscana.

4. Di dare atto che l'efficacia delle misure di salvaguardia suddette decorre dalla data di pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 24 novembre 2009

Il presidente: BETTI

09A15607

UNIVERSITÀ DEL SALENTO

DECRETO RETTORALE 3 dicembre 2009.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

VISTA la L. 9 maggio 1989 n. 168, ed in particolare l'articolo 6;

VISTO lo Statuto di autonomia di questa Università emanato con D.R. n. 685 del 25 marzo 1996, entrato in vigore il 1° luglio 1996, e successivamente integrato e modificato con D.R. n. 231 del 19 febbraio 2004, con D.R. n. 1296 del 9 giugno 2005, con D.R. n. 2443 del 10 novembre 2006 e con D.R. n. 282 del 6 febbraio 2007;

VISTE le deliberazioni n. 193 del 30.07.2009 e n. 181 del 28.07.2009 con le quali il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione hanno, rispettivamente, approvato ed espresso parere favorevole alle modifiche di Statuto dell'Università;

VISTE le deliberazioni n. 215 del 30.10.2009 e n. 225 del 29.09.2009, con le quali il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione hanno, rispettivamente, approvato ed espresso parere favorevole alle ulteriori modifiche di Statuto d'Ateneo relative alla parte 3 (Scuola Superiore ISUFI);

VISTE le note prot. n. 40221 del 7.10.2009 e n. 45085 del 3.11.2009 con le quali questo Rettorato ha trasmesso al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per il parere previsto dall'art. 6, commi 9 e 10 della L. 9 maggio 1989, n. 168, le succitate modifiche di Statuto, come risultanti dai verbali del Senato Accademico del 30.07.2009 e del 30.10.2009, e dai verbali del Consiglio di Amministrazione del 28.07.2009 e del 29.09.2009;

VISTE le note prot. n. 3496 del 30.10.2009 e n. 3839 del 25.11.2009, con le quali il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha comunicato di non avere osservazioni da formulare sulle modifiche allo Statuto;

RITENUTO che il procedimento di revisione dello Statuto di Ateneo si sia pertanto concluso e che possa quindi procedersi alla emanazione e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica delle modifiche come approvate;

VISTI gli articoli 3 e 30 dello Statuto;

DECRETA

1. Per effetto delle modifiche approvate, lo Statuto dell'Università del Salento è emanato nella nuova stesura di seguito riportata:

STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEL SALENTO

PARTE 1 – PRINCIPI E FONTI

CAPO 1:
PRINCIPI ISPIRATORI

ARTICOLO 1
Principi Generali

1. L'Università del Salento, di seguito denominata Università o Ateneo, è un'istituzione pubblica che ha come compito primario l'istruzione superiore e la ricerca scientifica e tecnologica. L'Università conferisce i titoli previsti dalla legge per i Corsi di Studio attivati.
2. L'Università afferma la propria indipendenza da qualsiasi orientamento ideologico, politico, religioso e economico.
3. L'Università diffonde la cultura della pace e del ripudio della guerra, della giustizia sociale e del progresso civile.
4. L'Università è aperta al dialogo e al confronto con tutte le istituzioni locali, nazionali ed internazionali.
5. L'Università ritiene inscindibili l'attività didattica e quella di ricerca.
6. L'Università garantisce l'autonomia della ricerca sia per quanto attiene ai temi che ai metodi.
7. Ogni valutazione dell'attività di ricerca è riservata agli organismi scientifici competenti.
8. L'Università garantisce la libertà d'insegnamento dei singoli docenti, nonché l'autonomia delle strutture didattiche, fatti salvi i vincoli derivanti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti d'Ateneo.
9. La valutazione dell'attività didattica è riservata agli organismi competenti, secondo strumenti e modalità definiti dal Regolamento Didattico.
10. L'Università organizza i propri servizi in attuazione degli art. 3 e 34 della Costituzione e delle vigenti leggi in materia di diritto allo studio.

11. L'Università s'impegna a soddisfare le esigenze di orientamento e di formazione degli studenti e promuove la loro partecipazione alle attività universitarie.

12. L'Università valorizza il contributo degli studenti e delle loro forme associative alla realizzazione dei suoi fini istituzionali, secondo modalità dettate dai Regolamenti d'Ateneo e delle singole strutture didattiche.
13. L'Università assicura la partecipazione dei docenti, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti alla vita dell'Ateneo.
14. L'Università garantisce pari opportunità nell'accesso agli studi ed all'impiego.
15. Gli atti normativi, le deliberazioni e i decreti degli organi dell'Ateneo sono pubblici.

PARTE 2 - STRUTTURE DI RICERCA E DI FORMAZIONE

ARTICOLO 2
Principi Organizzatori

1. L'organizzazione dell'Università è finalizzata alla promozione e all'espletamento della ricerca e della formazione.
2. A tal fine, l'organizzazione è ispirata ai principi della:
a. collaborazione con altre istituzioni pubbliche ed anche con soggetti privati, attivando, ove necessario, forme associative;
b. valutazione preventiva dei riflessi organizzativi delle proposte presentate agli organi di governo dell'Ateneo, alle singole strutture didattiche e ai Dipartimenti;
c. articolazione dell'ordinamento interno delle strutture didattiche e dei Dipartimenti, in relazione alla peculiarità delle diverse situazioni;
d. delegabilità delle funzioni.
3. L'Università può istituire Scuole Superiori di Alta Formazione, Scuole di Dottorato, Centri di ricerca e di servizio e dotarsi di organismi di consulenza tecnico-amministrativa.
4. L'Università organizza la propria amministrazione attuando il principio della distinzione tra indirizzo politico e controllo da un lato e gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dall'altro.
5. L'attività dell'Università si conforma ai principi di:
a. pubblicità degli atti e accesso ai documenti;
b. semplificazione e snellimento delle procedure;
c. responsabilità individuale nell'attuazione delle decisioni, controllo della regolarità degli atti e verifica dei risultati raggiunti, secondo quanto stabilito dal presente Statuto e dai Regolamenti d'Ateneo.

CAPO 2:
FONTI NORMATIVE

ARTICOLO 3
Statuto

1. Il presente statuto è adottato ai sensi degli articoli 6 e 16 della legge 168/1989 ed è espressione fondamentale dell'autonomia dell'Università garantita dall'art. 33 della Costituzione.
2. La facoltà di avanzare proposte di revisione dello Statuto è riservata al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione, al Consiglio degli Studenti, ai singoli Consigli di Facoltà, Didattici e di Dipartimento, alla Consulta del Personale Tecnico/Amministrativo ed al Comitato per le Pari Opportunità.

3.La revisione dello Statuto è approvata dal Senato Accademico, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentiti i pareri del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio degli Studenti, della Consulta del Personale Tecnico/Amministrativo e del Comitato per le Pari Opportunità.

ARTICOLO 4
Regolamenti di Ateneo

1. L'Università attua le disposizioni del presente statuto e ne realizza le finalità attraverso lo strumento dei Regolamenti.
2. L'Università adotta i seguenti Regolamenti:
a. Regolamento Generale di Ateneo;
b. Regolamento Didattico di Ateneo;
c. Regolamento per gli studenti;
d. Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità.
3. I Regolamenti di cui ai punti a, b e c sono deliberati dal Senato Accademico sentiti il Consiglio di Amministrazione ed il Consiglio degli Studenti, il Regolamento di cui al punto d. è deliberato dal Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico e, per le parti di loro competenza, le Facoltà e i Dipartimenti.
4. I Regolamenti di cui al comma 2. sono deliberati a maggioranza assoluta dei componenti.
5. Gli altri Regolamenti sono approvati dagli Organi Accademici, in relazione alle rispettive competenze, e deliberati a maggioranza dei presenti alle relative sedute.
6. I Regolamenti di Ateneo possono essere modificati con lo stesso procedimento previsto per l'approvazione.

ARTICOLO 5
Regolamenti delle strutture

1. I regolamenti delle strutture dotate di autonomia normativa in base al presente statuto, proposti dai rispettivi Consigli, sono deliberati dal Senato Accademico previo parere del Consiglio di Amministrazione.

2. I Regolamenti delle strutture sono emanati con Decreto del Rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro emanazione, salvo non sia diversamente stabilito.
3. I Regolamenti di Ateneo possono essere modificati con lo stesso procedimento previsto per l'approvazione.

ARTICOLO 6
Strutture dell'Università

L'Ateneo si articola in strutture di ricerca, di formazione, amministrative e di supporto all'attività didattico-scientifica.

ARTICOLO 7
Strutture di ricerca e di formazione

1. Per l'organizzazione e la gestione delle attività didattiche, l'Università si articola in Facoltà, a loro volta strutturate in Corsi di Studio. Presso l'Università possono essere istituiti Corsi di Studio Interfacoltà o Interuniversitari. In tal caso, specifici protocolli definiscono, nel rispetto di ciascun Regolamento di Facoltà e di Ateneo, gli obblighi reciproci e le norme generali per la gestione e il sostegno delle attività didattiche del Corso Interfacoltà o Interateneo. Le modalità per l'istituzione e il funzionamento dei Corsi di Studio sono definite dal Regolamento Didattico di Ateneo.
L'attivazione di tali strutture è subordinata alla verifica da parte del Senato Accademico e del Consiglio d'Amministrazione della disponibilità delle risorse necessarie al loro funzionamento anche con riferimento al personale tecnico amministrativo. Nel caso di Corsi di Studio previsti presso una Facoltà già esistente, l'attivazione è subordinata anche al parere favorevole della stessa Facoltà o, nel caso di Corsi Interfacoltà, all'approvazione di apposita convenzione.
2. Le modalità per l'istituzione e il funzionamento dei Dipartimenti sono previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.

ARTICOLO 8
Facoltà

1. Il Regolamento Generale d'Ateneo stabilisce le modalità di istituzione e soppressione delle Facoltà e ne registra l'elenco.
Ogni Facoltà elabora un regolamento autonomo che disciplina il suo funzionamento e quello degli Organi ivi costituiti. Il regolamento è approvato ed emanato secondo le procedure dell'art. 5 dello Statuto.
2. Le Facoltà si articolano in Corsi di studio. Il Regolamento di Facoltà, oltre a prevedere la possibilità di delega ai Consigli Didattici stabilisce quali funzioni debbano essere riservate ai Consigli di Facoltà, ferme restando quelle previste dalla normativa vigente.
3. Le Facoltà hanno come compiti principali:
a. la programmazione e la destinazione delle risorse didattiche nel quadro delle decisioni del Senato Accademico e dei pareri dei Corsi di studio e dei dipartimenti preventivamente individuati con riferimento ai settori scientifico disciplinari di competenza.
Al fine di garantire il necessario coordinamento fra attività di didattica e di ricerca, ogni Consiglio di Facoltà individua, di concerto con i medesimi, i Dipartimenti che forniranno il supporto scientifico ed organizzativo alle attività dei singoli Corsi di studio;
b. il coordinamento, l'indirizzo e la verifica delle attività didattiche, tenendo conto dei pareri formulati dai Consigli didattici dell'ateneo;
c. la formulazione dei Piani di Sviluppo, sentiti i pareri dei Consigli didattici e dei Consigli dei dipartimenti come individuati con riferimento ai settori scientifico-disciplinari di competenza;
d. la richiesta dei posti di ruolo di professore e ricercatore e l'utilizzazione dei posti loro assegnati sentiti i pareri dei Consigli didattici e dei Consigli dei dipartimenti come individuati con riferimento ai settori scientifico-disciplinari di competenza;
e. la chiamata dei professori di ruolo sentiti i pareri dei consigli didattici e dei consigli dei dipartimenti come individuati con riferimento ai settori scientifico-disciplinari di competenza;

f. l'attivazione e la copertura degli insegnamenti, previa verifica della compatibilità con le risorse disponibili e con il buon funzionamento delle attività didattiche, anche al fine di un'equa ripartizione dei carichi didattici, d'intesa con i Consigli didattici;
g. l'organizzazione, anche in collaborazione con altre Facoltà, di attività e corsi per l'orientamento degli studenti;
h. l'organizzazione e il controllo, anche in collaborazione con altre Facoltà o con altri Enti, di servizi didattici che rientrino nelle proprie competenze disciplinari, quali corsi di perfezionamento, di aggiornamento e di preparazione agli Esami di Stato.
4. Le Facoltà svolgono tutti gli altri compiti assegnati loro dalla Legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti d'Ateneo.
5. Sono organi della Facoltà:
a. il Preside;
b. il Consiglio di Presidenza;
c. il Consiglio di Facoltà;
d. i Consigli didattici.

ARTICOLO 9
Preside

1. Il Preside rappresenta la Facoltà, ne convoca e presiede il Consiglio e ne attua le deliberazioni. Spetta, inoltre, al Preside:
a. sovrintendere al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche ed organizzative della Facoltà;
b. formulare entro la fine di ogni Anno Accademico una relazione annuale sull'attività didattica svolta, di concerto con i Presidenti dei Consigli didattici;
c. esercitare tutte le altre attribuzioni previste dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai Regolamenti dell'Ateneo.
2. Le elezioni sono indette dal decano della Facoltà o, in caso di assenza o impedimento, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianità, almeno 120 giorni prima della scadenza del mandato del Preside in modo che le votazioni si svolgano almeno trenta giorni prima della cessazione del mandato. Nel caso di cessazione anticipata del mandato del Preside le elezioni dovranno svolgersi entro sessanta giorni dalla cessazione.
Il Preside è eletto a scrutinio segreto, tra i professori a tempo pieno di prima fascia della Facoltà, dai professori di ruolo, dai ricercatori e dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Facoltà, a maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione, si ricorre al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti nella terza votazione. L'elezione di ballottaggio è valida se vi ha partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto. In caso di parità, il ballottaggio sarà ripetuto fino a quando uno dei due candidati non avrà riportato la maggioranza richiesta.
Per quanto non previsto si applicano le norme previste nel Regolamento Generale di Ateneo sulle elezioni.
3. Il Preside è nominato dal Rettore, dura in carica quattro anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. La carica di Preside è incompatibile con quelle di Rettore, di Presidente di Consiglio didattico, di Direttore di Dipartimento, di membro del Consiglio d'Amministrazione.
4. Il Preside nomina tra i professori di ruolo di I fascia a tempo pieno un Vicepreside, che in caso di assenza o di impedimento lo sostituisce in tutte le funzioni.

5. Il Preside può delegare sue specifiche funzioni ai Presidenti dei Consigli Didattici.
6. Nel caso di assenza o impedimento del Preside e del vicepreside il Preside è sostituito dal decano dei professori di ruolo di I fascia della Facoltà.
Nel caso di interruzione per qualsiasi causa del mandato del Preside, il decano dei professori di ruolo di I fascia subentra al titolare dell'organo nella totalità delle sue funzioni e indice immediatamente le elezioni per la nomina del Preside che dovranno svolgersi entro i successivi 60 giorni.

ARTICOLO 10
Consiglio di Presidenza

In ogni facoltà è costituito un Consiglio di Presidenza con compiti di istruzione e di coordinamento delle relative attività. Può esercitare, su espressa delega, specifiche funzioni del Consiglio di Facoltà, escluse quelle di cui al precedente art.8 comma 3 a., b., d., e., f. La sua composizione, il suo funzionamento e i suoi compiti, sono definiti dal Regolamento della Facoltà.

ARTICOLO 11
Consiglio di Facoltà

1. Il Consiglio di Facoltà è composto dai professori di ruolo di prima fascia, dai professori di ruolo di seconda fascia, da tutti i ricercatori in servizio presso la stessa Facoltà, da una rappresentanza degli studenti iscritti ad ogni Corso di Studio della Facoltà in misura pari al 20 per cento delle componenti dei docenti e ricercatori.
I rappresentanti sono immediatamente rieleggibili una sola volta.
Le modalità di elezioni delle rappresentanze studentesche sono stabilite nel Regolamento Generale di Ateneo.
I Professori fuori ruolo non concorrono alla formazione del numero legale.
2. Le chiamate dei professori di ruolo e le altre questioni attinenti alle persone dei professori di prima fascia, di seconda fascia e dei ricercatori sono deliberate dai membri del Consiglio di Facoltà appartenenti alla stessa fascia o a quelle che la precedono secondo l'elenco di cui sopra.

ARTICOLO 12
Consigli didattici

1. I Consigli Didattici costituiti nell'ambito della Facoltà comprendono corsi di laurea e di laurea magistrale attivati presso la Facoltà. Dei Consigli Didattici fanno parte i Professori ed i ricercatori che abbiano optato in modo esclusivo di far parte di quel Consiglio e che svolgono attività didattica nei corsi di laurea che fanno capo a ciascun Consiglio didattico, nonché una rappresentanza degli studenti iscritti agli stessi corsi di laurea pari al 20 per cento dei docenti e ricercatori di ruolo.
Le modalità di elezione della rappresentanza degli studenti sono stabilite nel regolamento Generale di Ateneo.
2. Le modalità di funzionamento di ogni singolo Consiglio didattico sono disciplinate dal Regolamento della Facoltà.
3. Il Senato Accademico, su proposta motivata della Facoltà, può deliberare la costituzione di Consigli didattici distinti all'interno della medesima Classe o anche composti da corsi di laurea appartenenti a classi diverse.

4. Sono compiti del Consiglio Didattico:
a. coordinare le attività di insegnamento e di tutorato;
b. esaminare ed approvare i piani di studio degli studenti iscritti;
c. proporre al Consiglio di Facoltà l'attivazione o la disattivazione degli insegnamenti previsti dal Regolamento Didattico d'Ateneo;
d. formulare proposte, relativamente ai settori disciplinari di sua competenza, per l'attribuzione dei carichi didattici, degli affidamenti, delle supplenze e dei contratti; per la definizione dei compiti didattici dei ricercatori, acquisito il parere dei Dipartimenti d'afferenza in merito agli impegni di ricerca; per l'espletamento di altre attività didattiche;
e. formulare al Consiglio di Facoltà proposte e pareri in merito al Regolamento e ai piani di Sviluppo della Facoltà.
5. Le questioni attinenti alle persone dei professori di prima fascia, di seconda fascia e dei ricercatori sono deliberate dal collegio composto dai membri del Consiglio Didattico appartenenti alla stessa fascia o a quelle che la precedono secondo l'elenco di cui sopra.
6. Ogni Consiglio elegge al suo interno, tra i professori di ruolo incardinati nel Corso di Studio, un Presidente, secondo le modalità del Regolamento Generale di Ateneo. Il Presidente dura in carica quattro anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.
7. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e sovrintende alle attività del Corso di Studio.
8. Il Presidente nomina tra i professori di ruolo un Vicepresidente, che in caso di assenza o di impedimento lo sostituisce in tutte le funzioni.
9. Il Consiglio può nominare, al suo interno, una Commissione Didattica, con i compiti e le modalità stabiliti dal Regolamento del Corso di Studio.

ARTICOLO 13
Commissioni Didattiche Paritetiche

1. Presso ogni Facoltà e Consiglio Didattico sono istituite Commissioni didattiche, composte pariteticamente da rappresentanti dei docenti e degli studenti, che hanno il compito di esaminare i problemi relativi allo svolgimento delle attività didattiche e di esprimere pareri circa la compatibilità tra i crediti assegnati alle attività formative e agli obiettivi formativi programmati dalle strutture didattiche.
2. Tra i componenti della Commissione Didattica Paritetica è eletto il Coordinatore.

ARTICOLO 14
Regolamento Didattico d'Ateneo

1. Il Regolamento Didattico d'Ateneo, nel rispetto dei principi generali vigenti in materia di didattica, della libertà di insegnamento e delle norme che regolano il rilascio di titoli di studio, definisce nella parte speciale gli ordinamenti dei Corsi di Studio, e nella parte generale gli ambiti demandati all'autonomia dell'Ateneo per gli aspetti di organizzazione e gestione dell'attività didattica comune a tutti i corsi di studio.
2. La disciplina di ogni altro elemento riguardante le attività didattiche è riservata ai Regolamenti delle singole strutture didattiche, che vi provvedono in conformità a quanto disposto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

ARTICOLO 15
Ammissione ai corsi

1. L'Università assicura agli studenti le condizioni necessarie a garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi della formazione culturale e professionale.
Il Senato detta, in conformità a quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal Regolamento Studenti, le modalità di iscrizione ai singoli Corsi di Studio.
2. Per l'ammissione ai corsi universitari dell'Ateneo il Senato Accademico, sentiti le Facoltà, i Consigli Didattici, il Consiglio degli studenti, ed in conformità alle norme di legge in vigore, può stabilire con delibera motivata, il numero massimo di iscrizioni per i singoli corsi di Studio.
3. Il Senato Accademico assume ogni iniziativa utile all'informazione degli interessati, al fine di garantire un più equilibrato rapporto tra risorse disponibili e domande di iscrizione.

ARTICOLO 16
Dipartimenti

1. I Dipartimenti promuovono e coordinano le attività di ricerca di uno o più settori di ricerca omogenei per finalità o per metodi. Svolgono, inoltre, attività di ricerca e di consulenza in base a contratti e convenzioni.
2. All'interno dei Dipartimenti sono garantiti ai singoli, nel rispetto della programmazione delle ricerche del Dipartimento e delle esigenze degli altri docenti e ricercatori, l'accesso ai finanziamenti, l'utilizzazione delle strutture e degli strumenti, e quanto necessario per lo svolgimento dell'attività in relazione alle caratteristiche dei singoli settori di ricerca.
3. I Dipartimenti sono responsabili diretti delle attività relative ai Dottorati di Ricerca.
4. I Dipartimenti hanno autonomia amministrativa e finanziaria, entro i limiti previsti dai Regolamenti d'Ateneo.
5. I Dipartimenti sono costituiti dai docenti e dai ricercatori di ruolo che vi afferiscono; fa parte degli stessi il personale tecnico-amministrativo a ciascuno di essi assegnato. Le modalità per l'esercizio e la valutazione dell'opzione di afferenza sono stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo.
Il mancato esercizio del diritto d'opzione comporta l'assegnazione d'ufficio da parte del Senato Accademico. I mutamenti di afferenza vanno motivati con documentate esigenze di ricerca.
6. Partecipano alle attività di ricerca del Dipartimento, con le modalità previste dal Regolamento Generale di Ateneo e dai Regolamenti dei singoli Dipartimenti, i professori supplenti, che non facciano parte di altro Dipartimento dell'Università, nonché i professori a contratto, gli iscritti a corsi di Dottorato di Ricerca e di Specializzazione ed i titolari di borse di studio.
7. Per la costituzione e l'esistenza di un Dipartimento è richiesta l'afferenza di almeno 16 tra docenti e ricercatori di ruolo dell'Università, dei quali almeno 9 professori e non meno di 3 di prima fascia.
8. Ogni Dipartimento si dà un regolamento che ne ordina il proprio funzionamento e quello degli organi ivi costituiti. Il regolamento è approvato ed emanato secondo le procedure dell'art. 5 dello Statuto.
9. I Dipartimenti:
a. collaborano all'attività didattica delle Facoltà e dei Corsi di Studio, mettendo a disposizione le proprie risorse;

b. avanzano alle Facoltà, sulla base di un circostanziato piano di sviluppo, richieste di posti di professore di ruolo e di ricercatore;
c. formulano un parere articolato sui docenti e ricercatori che manifestano l'intenzione di afferire al Dipartimento;
d. esprimono pareri sull'assegnazione degli incarichi di insegnamento a propri membri;
e. presentano richieste di personale, di strutture di ricerca e di risorse finanziarie al Consiglio di Amministrazione;
f. svolgono ogni altra funzione attinente all'organizzazione della ricerca che non sia riservata ad altri Organi o Strutture dai Regolamenti d'Ateneo.
10. I Dipartimenti possono articolarsi in Sezioni secondo le modalità dei rispettivi Regolamenti.

ARTICOLO 17
Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:
a. il Consiglio di Dipartimento;
b. il Direttore;
c. la Giunta.
2. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo che programma e gestisce le attività del Dipartimento ed è composto:
a. dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti al Dipartimento;
b. da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo pari al 15 per cento dei componenti di cui alla lettera a. salvo diversa determinazione del regolamento di dipartimento;
c. da una rappresentanza dei Dottorandi di ricerca, degli assegnisti di ricerca e dei borsisti stabilita dal regolamento di dipartimento;
d. dal Segretario Amministrativo.
3. Le modalità di elezione delle rappresentanze di cui alla lettera b. del precedente comma 2 sono normate dal Regolamento Generale di Ateneo.
Il regolamento di Dipartimento stabilisce i termini e le modalità di elezione delle rappresentanze di cui alla lettera c. del precedente comma.
4. Il Consiglio può delegare specifici poteri alla Giunta secondo le modalità previste dal Regolamento del Dipartimento.
5. Il Direttore del Dipartimento è eletto dai componenti il Consiglio di Dipartimento tra i professori di ruolo a tempo pieno afferenti al Dipartimento stesso ed è nominato dal Rettore. Dura in carica quattro anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.
6. Le modalità per l'elezione del Direttore sono definite dal Regolamento del Dipartimento.
7. Il Direttore:
a. ha la rappresentanza del Dipartimento ed è responsabile della sua gestione;
b. convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione delle rispettive deliberazioni;
c. con la collaborazione della Giunta, promuove le attività del Dipartimento e vigila sull'osservanza delle norme nell'ambito del Dipartimento;
d. esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dal Regolamento del Dipartimento o dai Regolamenti d'Ateneo.
8. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, il Direttore è coadiuvato dal Segretario Amministrativo.

L'incarico di Segretario Amministrativo è attribuito, a tempo determinato, dal Direttore amministrativo su proposta del Direttore del Dipartimento, sentito il parere del Consiglio del Dipartimento, al personale in possesso dei requisiti richiesti.
Al Segretario Amministrativo competono, sulla base delle direttive degli organi del dipartimento, funzioni di:
a. collaborazione con il Direttore del Dipartimento per le attività volte al migliore funzionamento della struttura, ivi compresa l'organizzazione dei corsi, dei convegni e dei seminari;
b. predisposizione tecnica del bilancio preventivo e consuntivo, nonché della situazione patrimoniale;
c. coordinamento delle attività amministrative contabili assumendo la responsabilità, in solido con il direttore, dei conseguenti atti;
d. partecipazione alle sedute del Consiglio e della Giunta del Dipartimento con funzioni di segretario verbalizzante.
9. Ai fini dell'individuazione delle responsabilità del Segretario Amministrativo, allo stesso si estendono, ove applicabili, le norme contenute nell'art. 46 del presente Statuto.
10. Il Direttore nomina tra i professori di ruolo a tempo pieno un Vicedirettore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza.
11. La Giunta è composta dal Direttore, da due professori di prima fascia, da due di seconda fascia, da due ricercatori e da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, oltre che dal Segretario Amministrativo, con voto consultivo. L'elezione dei componenti della Giunta avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti. Le modalità dell'elezione delle rappresentanze sono stabilite dal Regolamento del Dipartimento, che può prevedere anche una diversa composizione della Giunta, nel rispetto delle proporzioni.
12. Il Consiglio di dipartimento delibera in merito all'utilizzazione dei fondi relativi ai contributi studenteschi e destinati al miglioramento dei servizi per la didattica su indicazione delle commissioni didattiche paritetiche dei consigli didattici interessati.

ARTICOLO 18
Centri dell'Università

1. Per attività di ricerca e di servizio su temi specifici il Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, può istituire, su proposta dei dipartimenti interessati e con il parere del Collegio dei Direttori di dipartimento, centri di ricerca o di servizio interdipartimentali o di Ateneo finalizzati all'attività organizzativa, informativa, didattica e tecnicoscientifica dell'Università nonché centri di ricerca e formazione post-laurea finalizzati a svolgere attività di ricerca e formazione per l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro.
2. Per i Centri di ricerca interdipartimentali finalizzati a svolgere attività di ricerca di rilevante impegno su progetti permanenti o di durata pluriennale che coinvolgono più Dipartimenti dell'Università il personale, i locali e le risorse finanziarie per lo svolgimento dell'attività devono essere messi a disposizione esclusivamente dai Dipartimenti che ne hanno promosso la costituzione e vengono gestiti da uno di essi.
3. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, può assegnare ai centri di cui al comma 1 del presente articolo risorse finanziarie, logistiche e di personale.
4. Le modalità per l'istituzione, organizzazione e il funzionamento dei Centri sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.

PARTE 3 - SCUOLA SUPERIORE ISUFI

ARTICOLO 19
La Scuola Superiore ISUFI

La Scuola Superiore ISUFI ha l'obiettivo di realizzare percorsi interdisciplinari di alta formazione con caratteri di residenzialità ed internazionalità, ispirati all'unità del sapere.

ARTICOLO 20
Organizzazione della Scuola Superiore ISUFI

La Scuola Superiore ISUFI si articola orientativamente nelle aree:
- Scienze umane
- Scienze sociali
- Scienze naturali

La Scuola Superiore ISUFI persegue le proprie finalità formative, ispirandosi anche a principi di collaborazione con Facoltà e Dipartimenti dell'Università.
La Scuola Superiore ISUFI può svolgere attività di alta formazione post laurea avvalendosi anche della collaborazione delle altre strutture didattiche e di ricerca dell'Università.
La Scuola Superiore ISUFI è centro di spesa, dotato di autonomia amministrativa e finanziaria, con le attribuzioni ed i limiti previsti per i Dipartimenti, ai sensi dell'art. 16, comma 4.
La Scuola Superiore ISUFI non dispone di personale docente proprio. Per lo svolgimento delle sue attività si avvale di personale docente dell'Università del Salento, di altre istituzioni universitarie e di ricerca.
La Scuola Superiore ISUFI può realizzare percorsi formativi in collaborazione con le altre Università pugliesi o con altre istituzioni nazionali ed internazionali nell'ambito di apposite convenzioni che prevedano anche una congrua partecipazione ai costi.

ARTICOLO 21
Organi della Scuola Superiore ISUFI

Gli organi della Scuola sono: il Direttore, il Consiglio Direttivo, il Comitato Scientifico, il Consiglio della Scuola.

ARTICOLO 22
Il Direttore

Il Direttore è nominato dal Senato Accademico, sentito il Comitato Scientifico, tra una terna di studiosi di prestigio internazionale.
Il Direttore resta in carica 4 anni, è immediatamente rinominabile una sola volta e svolge la propria attività a tempo pieno.
Il Direttore:
a. convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, del Comitato Scientifico e del Consiglio della Scuola;
b. promuove e coordina le attività della Scuola e ne assicura il funzionamento;
c. garantisce il collegamento istituzionale delle iniziative intraprese dalla Scuola Superiore ISUFI con l'Università e con altre istituzioni universitarie e di ricerca regionali, nazionali ed internazionali;

d. presenta annualmente al Senato Accademico una relazione sull'andamento della Scuola Superiore ISUFI.

ARTICOLO 23
Il Responsabile di Area

Ciascuna Area della Scuola Superiore ISUFI è coordinata da un Responsabile nominato dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, sentito il Comitato Scientifico.
I Responsabili di Area sovraintendono alla realizzazione delle attività formative dell'Area di competenza, partecipano al Consiglio Direttivo e al Consiglio della Scuola.
I Responsabili di Area durano in carica 4 anni, sono immediatamente rinominabili una sola volta e svolgono la propria attività in regime di tempo pieno

ARTICOLO 24
Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di indirizzo e programmazione dell'attività della Scuola Superiore ISUFI.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Direttore ed è composto dai Responsabili di Area.
Il Consiglio Direttivo coadiuva il Direttore nello svolgimento delle sue funzioni, predispone gli atti per il Consiglio della Scuola e svolge tutte le altre funzioni che il Regolamento gli attribuisce.

ARTICOLO 25
Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da 3 componenti per ciascuna Area della Scuola, nominati dal Senato Accademico su proposta del Rettore, tra insigni studiosi della comunità scientifica nazionale ed internazionale.
Il mandato dei singoli componenti ha durata di 4 anni decorrenti dalla nomina ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta.
Il Comitato Scientifico coadiuva il Rettore nella selezione del Direttore della Scuola e dei Responsabili di Area, e valuta con periodicità annuale l'attività della Scuola.
Il Comitato Scientifico coadiuva il Direttore e i Responsabili di Area nella definizione degli indirizzi di programmazione delle attività didattiche, di strategie di sviluppo e di cooperazione nazionale e internazionale.
Il Comitato Scientifico si riunisce almeno due volte l'anno.

ARTICOLO 26
Il Consiglio della Scuola

Il Consiglio della Scuola è composto: dal Direttore, dai Responsabili di Area, dai docenti responsabili di corso di insegnamento almeno semestrale, dal Segretario Amministrativo, da un rappresentante degli studenti per ciascuna delle Aree della Scuola, da un rappresentante del personale Tecnico Amministrativo designato dal Senato Accademico.
Il Consiglio della Scuola programma e gestisce le attività della Scuola, con le funzioni e le modalità stabilite da apposito Regolamento.

ARTICOLO 27
Norme finali e transitorie

Le attività di selezione e di formazione degli allievi sono disciplinate dal Regolamento Didattico della Scuola Superiore ISUFI.
La Scuola Superiore ISUFI rilascia titoli finali agli allievi che completano gli specifici percorsi formativi.
La Scuola Superiore ISUFI si avvale attualmente delle previsioni di cui all'Accordo quadro stipulato col MURST e al Protocollo d'intesa sottoscritto con Comune di Lecce, Provincia di Lecce, Regione Puglia, Consorzio universitario salentino e Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia.

ARTICOLO 28
Organi d'Ateneo

1. Gli Organi di Ateneo si distinguono in Organi Centrali e Organi Periferici.
2. Gli Organi Centrali sono: il Rettore, il Consiglio di Amministrazione ed il Senato Accademico, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Nucleo di Valutazione.
3. Gli Organi periferici sono: i Consigli di Facoltà, i Consigli Didattici, il Collegio dei Direttori di Dipartimento, i Consigli di Dipartimento, il Collegio dei Presidenti dei Consigli Didattici.
4. Sono altresì organi dell'Ateneo: la Consulta del Personale Tecnico-Amministrativo, il Comitato per le Pari Opportunità, il Comitato per lo Sport Universitario, il Difensore Civico, il Consiglio degli Studenti.

ARTICOLO 29
Il Rettore

1. Il Rettore rappresenta l'Università ed è garante della libertà di ricerca e di insegnamento.
2. Il Rettore è il rappresentante legale dell'Università.
3. Il Rettore, in particolare:
a. emana lo Statuto ed i Regolamenti e ne assicura l'inserimento nella Raccolta Ufficiale;
b. convoca e presiede il Senato Accademico e il Consiglio d'Amministrazione, garantendo l'esecuzione delle rispettive delibere;
c. entro il mese successivo al suo insediamento propone il Piano di Indirizzo e il Piano di Sviluppo dell'Università;
d. presenta all'inizio di ogni Anno Accademico una relazione sullo stato dell'Università;
e. presenta al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca le relazioni previste dalle leggi;
f. nomina, all'esito delle rispettive consultazioni elettorali, i Presidi di Facoltà, i Direttori dei Dipartimenti, i Presidenti dei Consigli Didattici secondo le modalità previste dal Regolamento Generale di Ateneo;
g. stipula, per conto dell'Università, i contratti e le convenzioni di competenza;
h. vigila su tutte le strutture ed i servizi dell'Università e garantisce l'individuazione delle responsabilità;

i. esercita l'azione disciplinare nei confronti del personale docente e ricercatore dell'Università;
l. in caso di necessità ed indifferibile urgenza può assumere i necessari provvedimenti di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, riferendone, per la ratifica, nella prima seduta utile successiva all'emanazione del provvedimento.
Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione possono, su singoli argomenti, delegare il Rettore a provvedere con proprio Decreto;
m. esercita ogni altra funzione a lui attribuita dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti d'Ateneo.
4. Il Rettore nomina il Prorettore vicario, scelto tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno. Il Prorettore vicario è membro di diritto del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, e sostituisce il Rettore in ogni sua funzione in caso di impedimento o di assenza.
5. Il Rettore, nell'esercizio delle sue funzioni, può nominare con decreto prorettori scelti tra professori di ruolo a tempo pieno dell'Università per compiti precisati nel decreto di nomina.
6. I prorettori rispondono direttamente al Rettore che assume la responsabilità del loro operato relativamente ai compiti loro attribuiti.

7. Il Rettore può nominare con apposito decreto suoi delegati per l'esercizio di specifiche funzioni.
8. Il Rettore è eletto a scrutinio segreto tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno o tra professori di ruolo di prima fascia che, in caso di elezione optino per il tempo pieno.
È nominato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
Dura in carica quattro anni anche in caso di anticipata cessazione del Rettore precedente ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.
L'elettorato attivo per l'elezione del Rettore spetta:
a. ai professori di ruolo e fuori ruolo;
b. ai ricercatori;
c. ad un numero di rappresentanti del personale tecnico-amministrativo pari al 20 per cento determinato sul numero del personale di cui alle lettere a. e b. Le modalità di elezione di tali rappresentanti sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal Senato Accademico;
d. ai rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio d'Amministrazione e nei Consigli di Facoltà, nel Consiglio degli studenti, nel Comitato per le pari opportunità e nel Comitato per lo sport.
9. La convocazione del corpo elettorale è effettuata dal decano, o, in caso di assenza o impedimento, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianità, almeno quaranta giorni prima della data stabilita per le votazioni e non più di centottanta giorni prima della scadenza del mandato del Rettore in carica, in maniera che le votazioni si svolgano almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato. Nel caso di anticipata cessazione del mandato elettorale, la convocazione avrà luogo tra il quarantesimo ed il novantesimo giorno successivo alla data della stessa e le elezioni dovranno tenersi entro il centoventesimo giorno dalla cessazione. Possono essere eletti, su presentazione di candidatura, solo Professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno o Professori di ruolo di prima fascia che, in caso di elezione, si impegnino ad adottare il tempo pieno.
10. Il Rettore nelle prime tre votazioni è eletto a maggioranza assoluta dei votanti che devono rappresentare almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto.

In caso di mancata elezione, si procederà al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità, il ballottaggio sarà ripetuto fino a quando uno dei due candidati non avrà riportato la maggioranza. Ogni consultazione elettorale è valida quando vi partecipi la maggioranza degli aventi diritto.
11. Nel caso di cessazione anticipata del mandato rettorale, le funzioni saranno esercitate, sino alla nuova nomina del Rettore, dal prorettore vicario in carica o, nell'ipotesi di cessazione anche del mandato del prorettore vicario, dal docente decano di prima fascia.

ARTICOLO 30
Senato Accademico

Il Senato Accademico è l'organo di governo dell'Università con funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività didattiche e di ricerca dell'Ateneo, fatte salve le attribuzioni delle strutture periferiche.
Il Senato Accademico promuove la cooperazione con le altre Università ed assicura il costante collegamento con le Istituzioni e le forze sociali e produttive.
Compongono il Senato Accademico:
a. il Rettore;
b. il Prorettore vicario;
c. i Presidi di Facoltà;
d. il Coordinatore del Collegio dei Direttori di dipartimento ed il Coordinatore del Collegio dei Presidenti dei consigli didattici;
e. numero 12 docenti eletti in collegio unico tra Professori di prima e seconda fascia e ricercatori dell'Ateneo;
f. un numero di quattro rappresentanti del personale tecnico amministrativo;
g. un numero di sette rappresentanti degli studenti.
Alle riunioni partecipa il Direttore Amministrativo, con voto consultivo e con funzioni di segretario.
Il mandato delle componenti elettive dura quattro anni, eccezion fatta per quello della rappresentanza studentesca, che dura due anni.
In caso di decadenza o di dimissioni di un componente elettivo, subentra il primo dei non eletti. Tutti i membri elettivi sono immediatamente rieleggibili una sola volta.
2. In particolare, il Senato Accademico delibera:
a) sui piani pluriennali di sviluppo, sentito il Consiglio di Amministrazione;
b) sui Regolamenti di Ateneo, tranne quelli di cui al successivo articolo 31;
c) sulla destinazione dei posti di professore e di ricercatore, previo parere del Consiglio di Amministrazione;
d) sulla costituzione, la modificazione e la disattivazione dei Dipartimenti, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione;
e) sulla destinazione dei finanziamenti per la ricerca erogati dall'Ateneo, avvalendosi della consulenza di commissioni scientifiche elette in modo da garantire la presenza paritetica delle varie componenti dei docenti;
f) sulla individuazione dei parametri di efficienza ed efficacia per la valutazione della didattica e della ricerca;
g) sulla nomina del Direttore Amministrativo, su proposta motivata del Rettore;

h) sui regolamenti adottati dalle singole strutture didattiche e di ricerca nonché sul Regolamento adottato dal Consiglio degli Studenti, verificandone la legittimità e il merito, nella forma di richiesta di riesame;
i) sull'attivazione, su proposta dei Consigli di Facoltà ed accertata la disponibilità delle risorse, dei *curricula* e dei corsi di studio nonché sulla loro disattivazione e, previo parere conforme del Consiglio di Amministrazione, sulla eventuale riallocazione delle risorse;
l) sul Piano di orientamento e tutorato predisposto annualmente dal Servizio Orientamento e Tutorato secondo tempi e modalità previste dal relativo regolamento;

m) sulle convenzioni, protocolli d'intesa ed atti negoziali, ivi compresi quelli in materia di didattica, fatti salvi gli accordi e contratti di ricerca demandati al Consiglio di amministrazione;
n) sul Regolamento per lo svolgimento di attività formative autogestite dagli studenti, sentito il Consiglio di Amministrazione ed il Consiglio degli Studenti;
o) sui programmi, le relazioni e quant'altro previsto dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti;
p) sulla revisione dello Statuto;
q) il Senato Accademico detta le linee di indirizzo del bilancio di previsione.
3. Il Senato Accademico esprime pareri obbligatori:
a) sul bilancio di previsione, su ogni variazione dello stesso;
b) sulle questioni attinenti le contribuzioni a carico degli studenti;
c) sui criteri di ripartizione ed utilizzazione delle risorse finanziarie e di personale tecnico ed amministrativo tra le strutture didattiche e di ricerca ed i servizi amministrativi e tecnici;
d) sui programmi nazionali ed internazionali di cooperazione.
Il Senato esercita ogni altra attribuzione che non sia espressamente conferita ad altri Organi dell'Ateneo.
4. Il Senato Accademico è convocato dal Rettore, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando lo stesso lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.
5. Il Senato Accademico, per l'istruzione delle pratiche e per l'esame preventivo delle questioni da sottoporre a delibera, può costituire commissioni, comprendenti anche membri esterni, secondo criteri indicati dallo stesso Senato.
6. Le modalità di funzionamento del Senato Accademico sono stabilite da un apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti.

ARTICOLO 31
Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di programmazione, di indirizzo e di controllo delle attività relative alla gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni.
Compongono il Consiglio d'Amministrazione:
a. il Rettore;
b. il Prorettore vicario;

c. il Direttore Amministrativo, anche con funzioni di segretario;
d. sei tra professori di ruolo e ricercatori dell'Ateneo eletti dall'intero corpo elettorale degli stessi;
e. due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
f. un numero di quattro rappresentanti degli studenti;
g. un rappresentante del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
h. rappresentanti esterni, fino ad un massimo di tre, nominati dal Rettore su designazione da parte dei soggetti, pubblici o privati, che si impegnino con apposita convenzione triennale a contribuire al bilancio.

Ogni soggetto o gruppo di soggetti che contribuisca al bilancio dell'Università con almeno il 3 per cento delle entrate accertate nell'ultimo conto consuntivo approvato, può nominare un solo rappresentante.
Alle riunioni partecipa, a titolo consultivo, il responsabile dell'area contabile.
Le modalità di elezione dei componenti di cui alle lettere d., e., f. sono stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo; in caso di decadenza o di dimissioni subentra il primo dei non eletti.
Il mandato dei componenti eletti:
a. dura due anni per i rappresentanti degli studenti;
b. è incompatibile con le cariche di componente del Senato Accademico, di Direttore di Dipartimento e di Responsabile di Centro.
I rappresentanti del Consiglio di Amministrazione sono immediatamente rieleggibili una sola volta.
2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione approva:
a) i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie, sentito il Senato Accademico;
b) il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo, in base agli indirizzi dettati dal Senato Accademico;
c) il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, sentito il Senato Accademico;
d) i programmi edilizi dell'Ateneo ed i relativi interventi attuativi;
e) i provvedimenti relativi alle contribuzioni a carico degli studenti, sentito il parere obbligatorio e vincolante del Senato Accademico e sentito il Consiglio degli Studenti;
f) gli obiettivi annuali per il Direttore Amministrativo e, in sede di conto consuntivo, i risultati raggiunti;
g) la pianta organica di Ateneo del personale tecnico ed amministrativo ed i relativi criteri per l'assegnazione, nonché la programmazione triennale ed annuale del fabbisogno di personale, sentito il Senato Accademico;
h) i piani pluriennali ed i programmi annuali per la formazione e l'aggiornamento del personale tecnico-amministrativo, su proposta del Direttore Amministrativo;
i) gli accordi ed i contratti di ricerca di competenza del Consiglio di Amministrazione;
l) tutti gli atti negoziali che non rientrino nell'autonomia decisionale dei Centri di spesa e dei dirigenti;
m) il ricorso, con decisione motivata, al patrocinio di avvocati del libero Foro, in relazione alle liti attive e passive in cui è parte l'Università;
n) tutti gli atti che rientrano nelle competenze attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti d'Ateneo.
3. Il Consiglio di Amministrazione esprime pareri:
a) sugli atti del Senato Accademico concernenti la programmazione dello sviluppo dell'Ateneo;

b) sulle modifiche di Statuto;
c) sui Regolamenti elencati al precedente art. 4, tranne il Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità;
d) su ogni altra questione o argomento previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti d'Ateneo.
Il Consiglio di Amministrazione esercita inoltre la verifica sull'andamento della spesa dei finanziamenti per la ricerca.

4. Il Rettore convoca il Consiglio di Amministrazione in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi e in via straordinaria quando lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei componenti.
5. Il Consiglio d'Amministrazione, per l'istruzione delle pratiche e per l'esame preventivo delle questioni da sottoporre a delibera, può costituire commissioni, comprendenti anche membri esterni, secondo criteri indicati dallo stesso Consiglio.
6. Le modalità di funzionamento del Consiglio d'Amministrazione sono stabilite da un apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti.

ARTICOLO 32
Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti cura il controllo interno della gestione amministrativo-contabile dell'Ateneo.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti nominato dal Consiglio di Amministrazione dura in carica 4 anni, ed è rinnovabile una sola volta.
3. Il regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità definisce la composizione e i compiti del Collegio di cui al precedente comma.

ARTICOLO 33
Collegio dei Direttori di Dipartimento

1. Il Collegio dei Direttori di Dipartimento è composto da tutti i Direttori dei Dipartimenti dell'Ateneo. Fra i componenti del Collegio è eletto a maggioranza assoluta il Coordinatore che dura in carica quattro anni.
2. Il Collegio dei Direttori di Dipartimento:
a. esprime i pareri richiesti da altri organi dell'Ateneo e formula proposte su tutte le materie di competenza dei Dipartimenti;
b. promuove il coordinamento delle attività e dei servizi per la ricerca;
c. garantisce l'uniforme applicazione, all'interno dei Dipartimenti, delle procedure amministrative previste dal Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità.
3. Il Collegio dei Direttori di Dipartimento è convocato dal Coordinatore ogni qual volta questi lo ritenga opportuno o quando lo richieda almeno un quarto dei suoi componenti.
4. Le modalità di funzionamento del Collegio dei Direttori di Dipartimento sono stabilite da un apposito regolamento, approvato dal Senato Accademico.

ARTICOLO 34
Collegio dei Presidenti dei Consigli Didattici

1. Il Collegio dei Presidenti dei Consigli Didattici è composto da tutti i Presidenti dei Consigli Didattici dell'Ateneo. Fra i componenti del Collegio è eletto a maggioranza assoluta il Coordinatore che dura in carica quattro anni.
2. Il Collegio dei Presidenti dei Consigli Didattici:
a. esprime i pareri richiesti da altri organi dell'Ateneo e formula proposte su tutte le materie di competenza dei Corsi di Studio;
b. promuove il coordinamento delle attività e dei servizi per la didattica comuni dei Consigli Didattici.

3. Il Collegio dei Presidenti dei Consigli Didattici è convocato dal Coordinatore ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, o quando lo richieda almeno un quarto dei suoi componenti.
4. Le modalità di funzionamento del Collegio dei Presidenti dei Consigli didattici sono stabilite da un apposito regolamento, approvato dal Senato Accademico.

ARTICOLO 35
Consiglio degli Studenti

1. Il Consiglio degli Studenti è l'organo di rappresentanza degli studenti dell'Università.
Per ciascun Consiglio Didattico, gli studenti iscritti ai corsi di studio in esso ricompresi, eleggono un proprio rappresentante nel Consiglio degli studenti.
Con regolamento approvato dal Senato Accademico, si individuano i Consigli Didattici nei quali, in ragione del numero di studenti iscritti ai Corsi di Studio in essi ricompresi, sono eletti due o più rappresentanti nel Consiglio degli studenti.
2. Il Consiglio degli studenti dura in carica due anni; elegge il Presidente al proprio interno e può eleggere una Giunta con funzioni istruttorie e di coordinamento.
3. Il Consiglio degli Studenti può utilizzare simboli dell'Università, nelle forme concordate con il Rettore. Per l'organizzazione e la gestione delle sue attività, il Consiglio degli Studenti potrà disporre di una unità di personale dell'area amministrativa alle dipendenze del Direttore Amministrativo e di una sede attrezzata.
4. Per ogni anno finanziario al Consiglio degli Studenti è attribuita la facoltà di vincolare a specifici interventi per il miglioramento dei servizi didattici e di formazione dell'Ateneo un fondo pari al 2 per cento delle tasse versate dagli studenti nell'anno accademico precedente. Il Consiglio di Amministrazione provvede al trasferimento delle relative risorse alle Strutture preposte all'erogazione del servizio che il Consiglio degli Studenti intende promuovere. È fatto comunque salvo il diritto delle Strutture di rifiutare, con specifiche motivazioni, l'accredito delle risorse di cui sopra.
È istituito nel bilancio dell'Università un fondo pari al 10 per cento dello stanziamento di cui sopra, per l'organizzazione delle attività del Consiglio degli Studenti.
Le modalità di spesa saranno previste dal Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità.
5. Il Consiglio degli Studenti esprime pareri sulle proposte concernenti le seguenti materie:
a. Piano di Indirizzo e Piani di Sviluppo;

b. determinazione dell'ammontare delle tasse e dei contributi a carico degli studenti;
c. interventi di attuazione del diritto allo studio;
d. Regolamento Didattico;
e. Regolamento per lo svolgimento delle attività formative autogestite dagli studenti.
6. I pareri di cui al precedente comma si considerano acquisiti se non espressi entro quindici giorni dalla ricezione del testo delle proposte e se il Consiglio degli Studenti, entro lo stesso termine, non ha chiesto chiarimenti sulle proposte stesse. In tal caso è in facoltà dell'organo richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Se invece i chiarimenti sono chiesti nel suddetto termine di quindici giorni, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte del Consiglio degli Studenti, delle notizie e dei documenti richiesti. Il termine di cui sopra è ridotto a 5 giorni, nel caso in cui il Rettore, motivatamente, ravvisi l'urgenza.

Il Consiglio degli Studenti può anche avanzare specifiche proposte agli organi competenti.
7. Il Consiglio degli Studenti promuove e gestisce rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche di altre università.

ARTICOLO 36
Comitato per lo Sport Universitario

1. Il Comitato per lo Sport Universitario sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di sviluppo delle relative attività.
2. La gestione degli impianti sportivi universitari e lo svolgimento delle relative attività sono affidati, mediante convenzione, al Centro Universitario Sportivo.
3. Alla copertura della relativa spesa si provvede mediante i fondi che saranno stanziati ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 37
Difensore Civico

1. Il Difensore Civico ha il compito di assistere e consigliare gli studenti e qualsiasi utente si ritenga leso nei propri diritti o interessi da disfunzioni, carenze o ritardi imputabili ad atti o comportamenti ritenuti illegittimi, anche omissivi, di organi e uffici o singoli appartenenti all'Università. Il Difensore Civico interviene presso gli organi o le strutture dell'Ateneo per rimuovere le cause che hanno determinato la lesione di diritti o interessi.
2. Il difensore civico esercita le proprie funzioni o d'ufficio o su istanza presentata da singoli o associazioni. Le modalità di esercizio delle funzioni del Difensore civico possono essere disciplinate da apposite norme del Regolamento generale di Ateneo.
3. Il Difensore civico è eletto dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta del Rettore di concerto con il Presidente del Consiglio degli Studenti, entro una rosa di tre candidati esterni all'Università, i quali diano garanzia di imparzialità, indipendenza di giudizio e competenza giuridico-amministrativa. Il regolamento Generale di Ateneo può stabilire eventuali condizioni di ineleggibilità.
4. Il Difensore Civico è nominato dal Senato Accademico su proposta del Rettore per una sola volta per 4 anni. Il suo mandato può essere revocato dal Senato Accademico, a maggioranza assoluta, su proposta del Rettore di concerto con il Presidente del Consiglio degli Studenti, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.

5. Gli organi e gli uffici dell'Università sono tenuti a collaborare con il Difensore Civico, fornendogli tutti i documenti e le informazioni che egli ritenga utili allo svolgimento dei propri compiti. I rapporti fra il Difensore Civico, gli organi, gli uffici e i singoli dipendenti dell'Università saranno improntati al principio della leale collaborazione, finalizzata alla rimozione delle cause che hanno determinato la lesione di diritti o interessi. Gli organi statutariamente preposti, ove non intendano prendere i provvedimenti conseguenti alle valutazioni del Difensore civico, dovranno, comunque, darne adeguata e pubblica motivazione.
6. Il Difensore Civico non ha potere disciplinare.
È comunque tenuto ad informare il Rettore ed il Direttore Amministrativo su tutte le questioni che possano avere una rilevanza disciplinare, per l'eventuale adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.
7. Il Consiglio di Amministrazione assegna i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali del Difensore Civico. Le spese relative al funzionamento del suo ufficio sono a carico del bilancio dell'Ateneo.
8. Il Difensore Civico rende pubblica annualmente una relazione sull'attività svolta, corredata da eventuali segnalazioni e proposte.

ARTICOLO 38
Consulta del personale tecnico-amministrativo

1. La Consulta del personale tecnico-amministrativo ha autonoma facoltà di esprimere pareri sulla qualità della vita all'interno dell'Ateneo, sull'organizzazione generale dei servizi, sulle modifiche dello Statuto, e su ogni altro argomento su cui ritenga opportuno pronunciarsi. I pareri della Consulta sugli specifici argomenti saranno oggetto di valutazione da parte dei competenti Organi d'Ateneo.
2. La Consulta del personale tecnico-amministrativo esprime pareri entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta sui temi previsti dall'art. 43 e sulle modifiche di statuto.
3. La Consulta è composta da nove rappresentanti del personale tecnico-amministrativo eletti dal personale tecnico ed amministrativo, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo; è presieduta da un Coordinatore eletto, al suo interno, a maggioranza assoluta dei componenti della Consulta. La Consulta resta in carica quattro anni. Il Coordinatore ed i membri della Consulta sono immediatamente rieleggibili una sola volta.

ARTICOLO 39
Comitato per le Pari Opportunità

1. Il Comitato per le Pari Opportunità è istituito per dare concreta attuazione ai principi di uguaglianza e di parità di trattamento dei dipendenti e degli studenti dell'Ateneo.
2. Il Comitato ha lo scopo di individuare le discriminazioni dirette o indirette che ostacolano la piena realizzazione delle pari opportunità tra generi o altri fattori di discriminazione, in particolare nell'accesso al lavoro, nell'orientamento, nel diritto allo studio, nella formazione professionale e nella progressione di carriera. Il Comitato suggerisce altresì le opportune iniziative per la rimozione di tali fattori discriminanti.
3. I criteri di composizione del Comitato, nonché le modalità di costituzione e di funzionamento sono stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo.

ARTICOLO 40
Rappresentanze degli Studenti

1. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli studenti iscritti all'Università nei limiti imposti dal successivo comma 3.
2. I rappresentanti degli studenti sono immediatamente rieleggibili una sola volta.
3. Lo studente può cumulare contemporaneamente solo due rappresentanze e, comunque, non può essere eletto lo studente iscritto ad anni successivi al secondo anno fuori corso o al secondo anno di ripetenza.
4. Le rappresentanze studentesche di cui al presente Statuto hanno la disponibilità di un locale in ogni plesso dell'Università e ne individuano al loro interno il responsabile.

ARTICOLO 41
Funzionamento degli Organi Collegiali

1. Per tutti gli Organi Collegiali Centrali il quorum strutturale per la validità della seduta è raggiunto con la metà più uno, arrotondato per eccesso, dei componenti.
2. Le deliberazioni, salvo i casi in cui è richiesta una diversa maggioranza, sono assunte a maggioranza dei presenti.
3. Gli assenti non giustificati concorrono alla determinazione del quorum strutturale.
4. I membri elettivi decadono dopo tre assenze consecutive non giustificate.

PARTE 5 – UFFICI ED ORGANIZZAZIONE

CAPO 1:
UFFICI ED ORGANIZZAZIONE

ARTICOLO 42
Centri Autonomi di Gestione
1. La piena autonomia amministrativa, contabile e di bilancio è prerogativa dei Dipartimenti e della Scuola Superiore ISUFI. Essa può essere estesa, per periodi di tempo determinati, ai centri di cui al precedente art. 18 con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico.
2. Una parziale autonomia con limitazioni ad oggetti o importi determinati, per determinati periodi di tempo, può essere riconosciuta alle Facoltà, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico.
3. Tale autonomia è revocabile con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico ed anche su proposta di quest'ultimo organo.
4. Nel rispetto del principio di unitarietà del bilancio, i singoli bilanci autonomi fanno parte del consolidato del bilancio generale.

ARTICOLO 43
Formazione e professionalità

L'Università promuove la crescita professionale del personale tecnico-amministrativo.
A tal fine, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Amministrativo e

sentita la Consulta del Personale Tecnico e Amministrativo, predispone ed attua i piani pluriennali e i programmi annuali per l'aggiornamento professionale di tutto il personale tecnico-amministrativo.

ARTICOLO 44
Direttore Amministrativo

1. L'incarico di Direttore Amministrativo è attribuito a tempo determinato, per un periodo non superiore a cinque anni, e con possibilità di rinnovo, dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, a un dirigente in servizio presso l'Università.
2. In casi particolari, convenientemente motivati, l'incarico di Direttore Amministrativo può essere affidato a dirigenti di alta e documentata qualificazione professionale in servizio presso altre amministrazioni pubbliche mediante contratto di lavoro a tempo determinato, per un periodo non superiore a cinque anni, e fermo restando il rispetto dei requisiti richiesti per la posizione medesima.

3. Il Direttore Amministrativo:
a. cura l'attuazione dei programmi ed il raggiungimento degli obiettivi così come definiti dagli Organi di governo dell'Ateneo;
b. è responsabile del personale tecnico-amministrativo ed amministra le risorse finanziarie e strumentali degli uffici e servizi dell'Ateneo;
c. esplica una generale attività di indirizzo nei confronti del personale tecnico-amministrativo dell'Università ed esercita l'azione disciplinare nei confronti del personale dirigente e tecnico-amministrativo;
d. conferisce ai dirigenti ed al personale tecnico-amministrativo, tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa e dai CCNL l'incarico di gestire e coordinare le strutture. L'incarico è soggetto a valutazione periodica dei risultati raggiunti;
e. emana gli atti relativi all'attività di organizzazione e gestione del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo;
f. provvede in ordine alle controversie correlate ad atti di gestione nominando, ove possibile, procuratori e difensori scelti tra il personale in servizio presso l'Ufficio legale dell'Ateneo;
g. nomina i responsabili dei procedimenti.

ARTICOLO 45
Funzioni dei Dirigenti

1. I Dirigenti:
a. curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dal Direttore Amministrativo, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e acquisizione delle entrate.
b. svolgono tutti gli altri compiti loro delegati dal Direttore amministrativo;
c. dirigono, coordinano e controllano, verificandone periodicamente la loro produttività, l'attività delle strutture e servizi che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
d. provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali loro affidate.
2. L'accesso alla qualifica di dirigente a tempo indeterminato avviene con concorso per esami.

3. Limitatamente ai posti previsti dalla pianta organica possono essere attribuiti dal Consiglio di Amministrazione, nei modi e nei termini dallo stesso individuati, su proposta del Direttore amministrativo, incarichi dirigenziali a tempo determinato a personale, in possesso del Diploma di laurea, dipendente dell'Ateneo e a soggetti terzi, sulla base dell'articolazione delle posizioni organizzative da ricoprire e dei seguenti principi:
a. alta qualificazione documentabile nei termini compiuti, formazione e documenti prodotti;
b. specifica esperienza professionale maturata nell'Amministrazione o nell'Ente di appartenenza.

ARTICOLO 46
Responsabilità Dirigenziale

1. I dirigenti rispondono al Direttore Amministrativo, e questo ultimo al Rettore ed al Consiglio di Amministrazione, e riferiscono al Senato Accademico dell'efficiente svolgimento dei compiti cui sono preposti, in particolare della organizzazione generale delle risorse disponibili, della tempestività e regolarità degli atti da essi emanati e dell'attuazione del programma annuale di attività mediante la verifica dei risultati raggiunti.
2. Nel rispetto delle norme legislative e contrattuali vigenti per il personale dirigente, il Senato Accademico, può con atto motivato disporre anticipatamente la revoca dell'incarico al Direttore Amministrativo. Nel caso dei dirigenti di cui all'art. 45, comma 3, la revoca, nel rispetto delle norme sopra indicate, è disposta, su proposta del Direttore Amministrativo, dal Consiglio di Amministrazione.
3. Il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dal programma di attività non può essere imputabile al Direttore Amministrativo e/o agli altri dirigenti qualora:
a. gli stessi, durante la predisposizione del programma, abbiano preventivamente segnalato agli organi competenti l'inadeguatezza delle risorse disponibili;
b. fatti oggettivi ed imprevedibili siano intervenuti successivamente alla formulazione del programma e siano stati tempestivamente segnalati.

ARTICOLO 47
Nucleo di Valutazione

1. È istituito presso l'Università, il Nucleo di Valutazione d'Ateneo, con il compito di valutare le attività didattiche e di ricerca, gli interventi di sostegno al diritto allo studio, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.
2. Il Nucleo si compone di 7 membri nominati dal Senato Accademico di cui almeno due scelti, anche in ambito non accademico, tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione. La nomina avviene su proposta del Rettore che individua sei membri, scelti secondo criteri di professionalità e competenza, e su proposta del Consiglio degli Studenti che indica il membro da designarsi in rappresentanza degli studenti.
3. Il Nucleo opera secondo i criteri proposti, dallo stesso Nucleo, ed approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.
4. Per le finalità di valutazione e di controllo strategico, l'Università assicura al Nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la facoltà di pubblicizzare e diffondere gli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

5. L'organizzazione ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione sono disciplinati, nei limiti stabiliti dalle leggi e dallo statuto, da apposito Regolamento.

ARTICOLO 48
Sistema Bibliotecario di Ateneo

1. È istituito il Sistema Bibliotecario d'Ateneo allo scopo di coordinare, programmare e sviluppare le attività di potenziamento, conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio bibliotecario, documentario e archivistico, nonché di curare il trattamento e la diffusione dell'informazione bibliografica e l'accesso all'informazione scientifica. Ad esso aderiscono le biblioteche e i centri di documentazione dell'Università.
2. Il regolamento quadro del Sistema Bibliotecario d'Ateneo stabilisce gli organismi e i servizi dello stesso e ne regola il funzionamento all'interno dell'organizzazione dell'Università.
Esso fa parte del Regolamento Generale di Ateneo.

ARTICOLO 49
Musei, Parchi, Orto Botanico e altre
Risorse Naturalistiche

1. Il Senato Accademico, su proposta di un Dipartimento e con il conforme parere del Consiglio di Amministrazione può istituire Musei, Parchi, Orti Botanici, Osservatori Scientifici per la gestione dei beni culturali, scientifici, monumentali, ambientali e naturalistici di proprietà dell'Università o ad essa affidati.
Tali strutture svolgono attività di pubblico interesse attinenti alla tutela, alla valorizzazione ed alla fruizione dei beni di cui sopra; esse operano con l'autonomia organizzativa all'interno dei Dipartimenti proponenti secondo modalità definite dai regolamenti degli stessi Dipartimenti.
2. I Dipartimenti promuovono l'utilizzazione scientifica e didattica di tali strutture.
3. Ai Dipartimenti interessati l'Università assicura personale e finanziamenti per lo svolgimento dei compiti istituzionali.
4. Per la realizzazione delle attività connesse, l'Università può avvalersi di risorse e collaborazioni esterne e può partecipare altresì alla progettazione ed attuazione di attività culturali e formative promosse da terzi.
5. A questi fini l'Università può svolgere attività di consulenza o avvalersi della stipula di appositi contratti, convenzioni o costituire consorzi.

ARTICOLO 50
Centro Linguistico di Ateneo

1. Il Centro Linguistico di Ateneo è la struttura dell'Università deputata a svolgere attività di formazione linguistica ed attività di elaborazione e produzione di materiali linguistici per l'apprendimento, fruibile da tutte le Facoltà dell'Ateneo, nell'ambito dell'insegnamento delle lingue straniere. Il CLA offre anche ad utenti esterni la possibilità di formazione nelle lingue straniere, e nella lingua italiana come lingua straniera di concerto con le strutture didattiche e di ricerca interessate.
2. Il Centro Linguistico di Ateneo è dotato di autonomia amministrativa e finanziaria entro i limiti stabiliti dal Regolamento per l'Amministrazione la Finanza e la contabilità.

3. Gli organi di gestione e le norme di funzionamento del Centro linguistico di Ateneo sono disciplinate dal Regolamento di organizzazione e di funzionamento del Centro da approvare con la procedura di cui all'art. 5 dello Statuto.
4. Il direttore dura in carica quattro anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

CAPO 2:
RAPPORTI CON L'ESTERNO

ARTICOLO 51
Criteri Generali

1. L'Università favorisce lo sviluppo delle relazioni con altre Università e istituzioni di ricerca nazionali ed internazionali.
2. L'Università favorisce i rapporti con altri enti pubblici e privati per la diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica, per la verifica e per l'arricchimento delle proprie conoscenze e per il reperimento di risorse finanziarie necessarie alla realizzazione e allo sviluppo delle proprie attività istituzionali.
3. I rapporti con enti esterni sono regolati da apposite convenzioni, accordi di programma e protocolli d'intesa approvate dal Senato Accademico, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione ove ricorrano oneri finanziari per l'Università.
4. La partecipazione di cui al comma 2 deve conformarsi alle seguenti regole:
a. attestazione del livello universitario dell'attività svolta;
b. disponibilità delle risorse finanziarie od organizzative richieste;
c. destinazione a finalità istituzionali dell'Università di eventuali dividendi spettanti all'Ateneo;
d. espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell'Università in occasione di aumenti di capitale;
e. limitazione al concorso dell'Ateneo, ed al ripiano delle eventuali perdite, alla quota di partecipazione.

ARTICOLO 52
Accordi con Amministrazioni pubbliche

1. L'Università può concludere accordi con altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di comuni attività istituzionali.
2. Gli accordi di cui al comma precedente sono deliberati dal Senato Accademico sentito il parere del Consiglio di Amministrazione ove ricorrano oneri finanziari per l'Università.
3. L'Università può stipulare apposita convenzione con la Regione per la gestione degli interventi in materia di diritto allo studio. La convenzione non deve comunque comportare oneri economici per l'Università o l'utilizzazione di personale dell'Ateneo.

ARTICOLO 53
Partecipazione ad organismi

1. L'università promuove e partecipa a società di capitali e ad altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attività strumentali alla didattica, alla ricerca ed alla formazione o, comunque, utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali. Tale partecipazione, in conformità ai principi generali di cui all'art. 51, comma 4, è deliberata

dal Senato accademico, sentito il parere vincolante del Consiglio di Amministrazione ove ricorrano oneri finanziari per l'Università.
2. Eventuali dividendi spettanti all'Università stessa confluiranno nel bilancio dell'Ateneo.

PARTE 6 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 54
Norme Finali

1. L'inizio delle attività formative è fissato dal Regolamento Didattico d'Ateneo.
2. Il Regolamento Didattico dei Corsi di Studio può prevedere, per i singoli anni di corso, l'inizio dell'attività didattica in data precedente a quella dell'inizio dell'Anno Accademico.
3. Tutti i Regolamenti di Ateneo di cui all'art. 4 ed i Regolamenti degli Organi, delle Strutture e di ogni altro organismo previsto dallo Statuto sono inseriti nella Raccolta Ufficiale dei Regolamenti dell'Università del Salento.
4. Per l'espletamento degli incarichi affidati da questa Amministrazione al proprio personale docente e tecnico-amministrativo, ove detti incarichi non rientrino tra quelli che il citato personale è tenuto a svolgere istituzionalmente, è riconosciuta la legittimità dei compensi, precisati con appositi provvedimenti del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della durata, della complessità e delle responsabilità connesse allo svolgimento dei singoli incarichi.
5. Il tempo pieno è compatibile:
- con l'assunzione di incarichi retribuiti, non occasionali, conferiti da Enti Pubblici e Privati e con la partecipazione agli organi collegiali e di governo dei suddetti Enti, previa autorizzazione del Senato Accademico, su parere conforme delle Facoltà e del Dipartimento di appartenenza;
- con l'assunzione di incarichi retribuiti, occasionali, conferiti da Enti Pubblici o Privati e con la partecipazione straordinaria agli organi collegiali e di governo degli stessi Enti, previa autorizzazione dei Presidi delle Facoltà di appartenenza e, a questi ultimi, del Rettore.

ARTICOLO 55
Norme transitorie ed interpretative

a. La dizione ricercatore comprende sia i ricercatori confermati e non confermati e sia gli assistenti del ruolo ad esaurimento.
b. La dizione personale tecnico-amministrativo in relazione alla determinazione dell'elettorato attivo e di quello passivo è riferita al Personale a tempo indeterminato e comprende anche i Collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato ed il personale dirigente a tempo indeterminato.
c. Con la dizione borsisti si intendono i titolari di borse di studio previste dalla Legge 30 novembre 1989, n. 398.
d. La durata degli organi e delle cariche accademiche in corso è quella stabilita dalle precedenti norme statutarie. I mandati elettivi in corso sono computati ai fini della non rieleggibilità.

Tutti i mandati degli Organi dell'Amministrazione Centrale, ad eccezione di quelli relativi alla componente studentesca, sono uniformati alla durata della carica del Rettore.
Alla data dell'entrata in vigore del presente statuto gli Organi che avessero già espletato il limite di durata del mandato fissato nelle norme di cui agli art 29 e seguenti, decadono.
e. I Coordinatori dei Collegi di cui agli artt. 33 e 34 sono immediatamente rieleggibili una sola volta.
f. Il numero dei rappresentanti individuato percentualmente agli artt. 11 c. 1, 12 c. 1, 17 c. 2 lett. b., 29 c. 8 lett. c., è arrotondato per eccesso se superiore a 0,5 o per difetto se pari o inferiore a 0,5.

2. Il presente decreto sarà trasmesso al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
3. Le modifiche di cui al punto n. 1 entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Lecce, 3 dicembre 2009

Il rettore: LAFORGIA

09A15436

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

23° aggiornamento relativo all'accertamento della verifica della conformità delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe che corte

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del D.M. n.362 del 9 agosto 2001, sono stati attribuiti i numeri di verifica di conformità alle armi con modesta capacità offensiva, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.47 del 26 febbraio 2003 (Suppl.Ordinario n.30), n.103 del 6 maggio 2003 (Serie Generale), n.210 del 10 settembre 2003 (Suppl. Ordinario n.147), n.22 del 28 gennaio 2004 (Serie Generale), n.95 del 23 aprile 2004 (Serie Generale), n.227 del 27 settembre 2004 (Serie Generale), n. 45 del 24 febbraio 2005 (Serie Generale), n.183 dell'8 agosto 2005 (Serie Generale), n.127 del 3 giugno 2006 (Serie Generale), n.250 del 26 ottobre 2006 (Serie Generale), n.19 del 24 gennaio 2007 (Serie Generale), n.48 del 27 febbraio 2007 (Suppl.Ordinario n.50), n.110 del 14 maggio 2007 (Serie Generale), n. 145 del 25 giugno 2007 (Serie Generale), n. 295 del 20 dicembre 2007 (Serie Generale), n.51 del 29 febbraio 2008 (Serie Generale), n.115 del 17 maggio 2008 (Serie Generale), n.166 del 17 luglio 2008 (Serie Generale), n.26 del 2 febbraio 2009 (Serie Generale) e n.34 dell'11 febbraio 2009 (Serie Generale) e n.199 del 28 agosto 2009, per i modelli specificati in allegato.

N. **CN 305** progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **NORCONIA**

Modello: **B3 XS**

Calibro: **mm 4,5**

Numero delle canne: **1**

Numero di colpi: === contenuti nel:

Lunghezza canna/e: **mm 380**

Lunghezza arma: **mm 663**

Funzionamento: **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

Tipo della molla: **Stantuffo**

Nr. di spire totali: **23** *Diametro esterno:* **mm18.65** *Diametro filo:* **mm3**

Stato in cui e' stata prodotta: **Repubblica Popolare Cinese**

Stato da cui e' importata: **Germania**

Presentatore: **VERRINA GIOVANNI BATTISTA, Titolare della ditta Armeria Arco Baleno S.a.s., con sede in Genova (Genova)**

Note: **L'arma è dotata di calcio pieghevole.**

N. **CN 306** progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **NORCONIA**

Modello: **B 4**

Calibro: **mm 4,5**

Numero delle canne: **1**

Numero di colpi: === contenuti nel:

Lunghezza canna/e: **mm 450**

Lunghezza arma: **mm 1030**

Funzionamento: **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

Tipo della molla: **Stantuffo**

Nr. di spire totali: **37** *Diametro esterno:* **mm18.33** *Diametro filo:* **mm3.16**

Stato in cui e' stata prodotta: **Repubblica Popolare Cinese**

Stato da cui e' importata: **Germania**

Presentatore: **VERRINA GIOVANNI BATTISTA, Titolare della ditta Armeria Arco Baleno S.a.s., con sede in Genova (Genova)**

Note:

N. **CN 307** progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **NORCONIA**

Modello: **QB78**

Calibro: **mm 4,5**

Numero delle canne: **1**

Numero di colpi: === contenuti nel:

Lunghezza canna/e: **mm 544**

Lunghezza arma: **mm 1015**

Funzionamento: **a gas compresso (CO_2) a caricamento successivo e singolo (manuale)**

Tipo della molla: **Nessuno**

Nr. di spire totali: **15** *Diametro esterno:* **mm8.02** *Diametro filo:* **mm1.2**

Stato in cui e' stata prodotta: **Repubblica Popolare Cinese**

Stato da cui e' importata: **Germania**

Presentatore: **VERRINA GIOVANNI BATTISTA, Titolare della ditta Armeria Arco Baleno S.a.s., con sede in Genova (Genova)**

Note:

N. **CN 308** progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **NORCONIA**

Modello: **B 36**

Calibro: **mm 5,5**

Numero delle canne: **1**

Numero di colpi: = = = contenuti nel:

Lunghezza canna/e: **mm 451**

Lunghezza arma: **mm 1050**

Funzionamento: **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

Tipo della molla: **Stantuffo**

Nr. di spire totali: **39** *Diametro esterno:* **mm18.33** *Diametro filo:* **mm3.16**

Stato in cui e' stata prodotta: **Repubblica Popolare Cinese**

Stato da cui e' importata: **Germania**

Presentatore: **VERRINA GIOVANNI BATTISTA, Titolare della ditta Armeria Arco Baleno S.a.s., con sede in Genova (Genova)**

Note:

N. **CN 309** progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **GAMO**

Modello: **Cadet Delta F ATS**

Calibro: **mm 4,5**

Numero delle canne: **1**

Numero di colpi: === contenuti nel:

Lunghezza canna/e: **mm 400 con copricanna mm 407**

Lunghezza arma: **mm 940**

Funzionamento: **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

Tipo della molla: **Stantuffo**

Nr. di spire totali: **26** *Diametro esterno:* **mm19.9** *Diametro filo:* **mm3**

Stato in cui e' stata prodotta: **Spagna**

Stato da cui e' importata: **Spagna**

Presentatore: **ADINOLFI ERMANNO, Titolare della ditta ADINOLFI SPA, con sede in Monza (Milano)**

Note:

N. **CN 310** progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **GAMO**

Modello: **CF-30 F ATS**

Calibro: **mm 4,5**

Numero delle canne: **1**

Numero di colpi: === contenuti nel:

Lunghezza canna/e: **mm 440 con copricanna mm 455**

Lunghezza arma: **mm 1108**

Funzionamento: **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

Tipo della molla: **Stantuffo**

Nr. di spire totali: **35** *Diametro esterno:* **mm19.9** *Diametro filo:* **mm3**

Stato in cui e' stata prodotta: **Spagna**

Stato da cui e' importata: **Spagna**

Presentatore: **ADINOLFI ERMANNO, Titolare della ditta ADINOLFI SPA, con sede in Monza (Milano)**

Note:

N. **CN 311** progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **GAMO**

Modello: **Socom Carbine F**

Calibro: **mm 4,5**

Numero delle canne: **1**

Numero di colpi: = = = contenuti nel:

Lunghezza canna/e: **mm 440 con copricanna mm 453**

Lunghezza arma: **mm 1100**

Funzionamento: **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

Tipo della molla: **Stantuffo**

Nr. di spire totali: **35** *Diametro esterno:* **mm19.9** *Diametro filo:* **mm3**

Stato in cui e' stata prodotta: **Spagna**

Stato da cui e' importata: **Spagna**

Presentatore: **ADINOLFI ERMANNO, Titolare della ditta ADINOLFI SPA, con sede in Monza (Milano)**

Note:

N. **CN 312** progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **GAMO**

Modello: **Shadow 640 F ATS**

Calibro: **mm 4,5**

Numero delle canne: **1**

Numero di colpi: === contenuti nel:

Lunghezza canna/e: **mm 440 con copricanna mm 454**

Lunghezza arma: **mm 1045**

Funzionamento: **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

Tipo della molla: **Stantuffo**

Nr. di spire totali: **30** *Diametro esterno:* **mm19.9** *Diametro filo:* **mm3**

Stato in cui e' stata prodotta: **Spagna**

Stato da cui e' importata: **Spagna**

Presentatore: **ADINOLFI ERMANNO, Titolare della ditta ADINOLFI SPA, con sede in Monza (Milano)**

Note:

N. **CN 313** progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **GAMO**

Modello: **Delta Fox F ATS**

Calibro: **mm 4,5**

Numero delle canne: **1**

Numero di colpi: === contenuti nel:

Lunghezza canna/e: **mm 400 con copricanna mm 407**

Lunghezza arma: **mm 950**

Funzionamento: **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

Tipo della molla: **Stantuffo**

Nr. di spire totali: **26** *Diametro esterno:* **mm19.9** *Diametro filo:* **mm3**

Stato in cui e' stata prodotta: **Spagna**

Stato da cui e' importata: **Spagna**

Presentatore: **ADINOLFI ERMANNO, Titolare della ditta ADINOLFI SPA, con sede in Monza (Milano)**

Note:

N. **CN 314** progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **GAMO**

Modello: **Deltamax F ATS**

Calibro: **mm 4,5**

Numero delle canne: **1**

Numero di colpi: === contenuti nel:

Lunghezza canna/e: **mm 442 con copricanna mm 455**

Lunghezza arma: **mm 1007**

Funzionamento: **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

Tipo della molla: **Stantuffo**

Nr. di spire totali: **26** *Diametro esterno:* **mm19.9** *Diametro filo:* **mm3**

Stato in cui e' stata prodotta: **Spagna**

Stato da cui e' importata: **Spagna**

Presentatore: **ADINOLFI ERMANNO, Titolare della ditta ADINOLIFI SPA, con sede in Monza (Milano)**

Note:

N. **CN 315** progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **GAMO**

Modello: **Socom 1000 F**

Calibro: **mm 4,5**

Numero delle canne: **1**

Numero di colpi: === contenuti nel:

Lunghezza canna/e: **mm 440 con portamirino mm 455**

Lunghezza arma: **mm 1100**

Funzionamento: **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

Tipo della molla: **Stantuffo**

Nr. di spire totali: **35** *Diametro esterno:* **mm19.6** *Diametro filo:* **mm3**

Stato in cui e' stata prodotta: **Spagna**

Stato da cui e' importata: **Spagna**

Presentatore: **ADINOLFI ERMANNO, Titolare della ditta ADINOLFI SPA, con sede in Monza (Milano)**

Note:

N. **CN 316** progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **GAMO**

Modello: **610 F ATS**

Calibro: **mm 4,5**

Numero delle canne: **1**

Numero di colpi: === contenuti nel:

Lunghezza canna/e: **mm 440 con portamirino mm 455**

Lunghezza arma: **mm 1080**

Funzionamento: **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

Tipo della molla: **Stantuffo**

Nr. di spire totali: **35** *Diametro esterno:* **mm19.6** *Diametro filo:* **mm3**

Stato in cui e' stata prodotta: **Spagna**

Stato da cui e' importata: **Spagna**

Presentatore: **ADINOLFI ERMANNO, Titolare della ditta ADINOLFI SPA, con sede in Monza (Milano)**

Note:

N. **CN 317** progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **NORICA**

Modello: **G88**

Calibro: **mm 4,5**

Numero delle canne: **1**

Numero di colpi: === contenuti nel:

Lunghezza canna/e: **mm 353 con copricanna mm 385**

Lunghezza arma: **mm 850**

Funzionamento: **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

Tipo della molla: **Stantuffo**

Nr. di spire totali: **44** *Diametro esterno:* **mm19.7** *Diametro filo:* **mm3**

Stato in cui e' stata prodotta: **Spagna**

Stato da cui e' importata: **Spagna**

Presentatore: **Reggiani Matteo, Titolare della ditta T.F.C. S.r.l. (The Four Company), con sede in Villa Carcina (Brescia)**

Note: **Il modello dell'arma può essere denominato anche "Goliath 88"**

NOTE

- Al numero **CN 261** della verifica di conformita' dove e' iscritta la seguente arma
  - "Carabina ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale) DIANA mod. Panther F 31 Professional cal. mm 4,5 (canna mm. 395) - " e' stata inserita la seguente nota:
    L'arma può essere denominata anche: Panther F31 e Panther F31 Professional

    ----
- Al numero **CN 293** della verifica di conformita' dove e' iscritta la seguente arma
  - "Pistola ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale) DIANA mod. LP 8 Magnum cal. mm 4,5 (canna mm. 180) - " e' stata inserita la seguente nota:
    Il modello dell'arma viene importato anche dalla Ditta "Paganini SAS" con sede in Torino.

- Ai numeri CN 211 e CN 212 viene inserita la seguente nota:
  - "L'arma è importata anche dalla ditta ERREDI Trading snc di Poli Daniela & R. con sede in Gardone Val Trompia (BS).

RETTIFICHE

- Al numero CN 292 della verifica di conformita' dove e' iscritta la seguente arma
  - "Pistola a gas compresso (CO2) semiautomatica Umarex mod. Beretta PX4Storm Recon cal. mm 4,5 (canna mm. 113 con compensatore mm 235) - " dove è scritto:
    Numero di colpi : 10 Leggasi Numero di colpi : 16

09A15432

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 dicembre 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 17 dicembre 2009

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4343
Yen	129,27
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,105
Corona danese	7,4415
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,88995
Fiorino ungherese	278,07
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7068
Zloty polacco	4,2028
Nuovo leu romeno	4,2195
Corona svedese	10,4380
Franco svizzero	1,5053
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,4050
Kuna croata	7,2889
Rublo russo	44,1910
Lira turca	2,1791
Dollaro australiano	1,6195
Real brasiliano	2,5438
Dollaro canadese	1,5389
Yuan cinese	9,7943
Dollaro di Hong Kong	11,1261
Rupia indonesiana	13643,99
Rupia indiana	67,2490
Won sudcoreano	1688,18
Peso messicano	18,3985
Ringgit malese	4,9304
Dollaro neozelandese	2,0194
Peso filippino	66,852
Dollaro di Singapore	2,0126
Baht tailandese	47,655
Rand sudafricano	10,8197

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

09A15577

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 dicembre 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 18 dicembre 2009

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4337
Yen	129,68
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,285
Corona danese	7,4415
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,88700
Fiorino ungherese	277,05
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7068
Zloty polacco	4,1930
Nuovo leu romeno	4,2088
Corona svedese	10,4580
Franco svizzero	1,4958
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,3955
Kuna croata	7,2887
Rublo russo	43,9685
Lira turca	2,1810
Dollaro australiano	1,6156
Real brasiliano	2,5716
Dollaro canadese	1,5295
Yuan cinese	9,7893
Dollaro di Hong Kong	11,1208
Rupia indonesiana	13627,79
Rupia indiana	66,9970
Won sudcoreano	1684,65
Peso messicano	18,5217
Ringgit malese	4,9283
Dollaro neozelandese	2,0227
Peso filippino	66,818
Dollaro di Singapore	2,0102
Baht tailandese	47,635
Rand sudafricano	10,8502

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

09A15578

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'ex deposito militare «Sito Rigel» e strada di accesso nel comune di Natz Sciaves.

Con decreto interdirettoriale n. 1386 datato 30 luglio 2009, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico dello Stato - Ramo Difesa a quello dei beni del patrimonio dello Stato, dell' immobile ex deposito militare Sito Rigel e strada di accesso al comune di Natz Sciaves, iscritto al comune di Natz Sciaves alla partita tavolare n. 132/11 al foglio di mappa 1, partt. Fondiarie 670/3 e 1076/1 della superficie complessiva di mq 103.775, iscritta tra i beni di demanio pubblico, ramo Difesa Esercito.

09A15439

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Closamectin».

Provvedimento n. 245 del 3 dicembre 2009

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0277/001/II/001.

Specialità medicinale per uso veterinario CLOSAMECTIN soluzione iniettabile per bovini, nelle confezioni:

confezione da 100 ml - A.I.C. n. 103995015;

confezione da 250 ml - A.I.C. n. 103995027;

confezione da 500 ml - A.I.C. n. 103995039.

Titolare A.I.C.: Norbrook Laboratories Limited, Station Works, Camlough Road, Newry (Irlanda dek Nord), rappresentata in Italia dalla società Ascor Chimici S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Bertinoro (Forlì-Cesena) - via Piana, 265 - codice fiscale n. 00136770401.

Oggetto: Variazione tipo II: modifica indicazioni terapeutiche.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo II concernente la modifica delle indicazioni terapeutiche al punto 4.2 del sommario delle caratteristiche del prodotto e, precisamente:

4.2 Indicazioni per l'utilizzazione, specificando le specie di destinazione:

«. . .

Fasciola epatica (trematodi)

Fasciola gigantica, Fasciola hepatica

Trattamento della Fasciola a 12 settimane (matura), efficacia > 99%

Trattamento della Fasciola da 7 settimane (immatura), efficacia > 90%

. . .».

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

09A15419

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Metricure»

Provvedimento n. 244 del 2 dicembre 2009

Specialità medicinale per uso veterinario METRICURE sospensione per uso endouterino per bovine:

scatola 10 siringhe, 10 cateteri e 10 guanti - A.I.C. n. 101965010;

scatola 12 siringhe - A.I.C. n. 101965022.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. con sede in Boxmer (Olanda) rappresentata in Italia dalla ditta Intervet Italia Srl con sede legale in Segrate (Milano), via Fratelli Cervi snc - codice fiscale 01148870155.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II - aggiornamento parte II dossier di registrazione.

Si autorizza l'aggiornamento della parte tecnica del dossier di registrazione che comporta, tra l'altro, l'estensione del periodo di validità del prodotto finito da 24 mesi a 36 mesi.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A15421

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 198/09/Prest. adottata in data 22 luglio 2009 dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti.

Con ministeriale n. 24/IX/0021787/COM-L-87 del 20 novembre 2009, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 198/09/Prest. adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 22 luglio 2009, con la quale si è inteso stabilire il tasso di capitalizzazione, per l'anno 2009, di cui all'art. 4, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, recante: «Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi», per la misura del trattamento pensionistico da determinare con le regole del sistema di calcolo contributivo in caso di totalizzazione.

09A15434

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Amoxicillina triidrato 80% Ascor chimici».

Estratto decreto n. 177 del 17 novembre 2009

Con decreto n. 177 del 17 novembre 2009, è revocata, su rinuncia della ditta Ascor Chimici S.r.l., via Piana n. 265 - 47032, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

AMOXICILLINA TRIIDRATO 80% ASCOR CHIMICI	BARATTOLO DA 250 G	AIC 102864028

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A15438

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato relativo al conferimento di un ramo d'azienda a Rina Services S.p.a., in Genova

Il Rina S.p.a., con sede in Genova, via Corsica n. 12, con lettera del 13 novembre 2009, prot. MiSE n. 103633 del 16 novembre 2009, ha comunicato che con atto pubblico redatto in data 9 novembre 2009, dal notaio dott. Paolo Torrente, repertorio n. 10728, raccolta n. 5512, registrato in data 11 novembre 2009, al n. 13810, presso l'Agenzia delle entrate di Genova 2, viene ceduto il ramo d'impresa a Rina Industry S.p.a., con atto verbale di assemblea del 9 novembre 2009, repertorio n. 10727, raccolta n. 5511, Rina Industry S.p.a. assume a fare data dal 1 dicembre 2009 la denominazione Rina Services S.p.a. con sede legale in Genova, via Corsica n. 12.

Conseguentemente, considerato che la struttura tecnica della società Rina S.p.a., è stata trasferita totalmente a Rina Services S.p.a., restando invariata, l'autorizzazione a certificare secondo le direttive 95/16/CE (ascensori), 97/23/CE (attrezzature a pressione), 98/37CE (macchine), 90/488/CEE (recipienti semplici a pressione), 89/106/CE (prodotti da costruzione), 94/25/CE (imbarcazioni da diporto), 89/686/CEE (dispositivi individuali di protezione), nonché l'abilitazione a svolgere quale Organismo abilitato le verifiche di cui al d.P.R. n. 462/2001, già rilasciate al Rina S.p.a., sono svolte dalla Società Rina Services S.p.a., con sede legale in Genova, via Corsica n. 12.

09A15440

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Comunicato di avvenuta registrazione del decreto 29 luglio 2009, concernente «Modifiche al decreto 8 maggio 2009, recante disposizioni nazionali applicative del regolamento CE n. 479/08 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine alla misura Promozione sui Mercati dei Paesi terzi».

Il decreto ministeriale 29 luglio 2009, concernente «Modifiche al decreto ministeriale 8 maggio 2009, recante disposizioni nazionali applicative del regolamento CE n. 479/08 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine alla misura Promozione sui Mercati dei Paesi terzi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 23 del 3 ottobre 2009, è stato registrato dalla Corte dei conti - Ufficio di controlli atti Ministero delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 171, in data 24 settembre 2009.

09A15433

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica sita nel comune di Brescia - A2A Calore & Servizi S.r.l.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, prot. n. GAB/DEC/2009/0000134 del 20 novembre 2009, è stata rilasciata alla società A2A Calore & Servizi S.r.l. (già ASM Brescia S.p.A.), con sede in Brescia, via Lamarmora n. 230, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica sita nel comune di Brescia, ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

Copia del provvedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 15, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la direzione per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo n. 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

09A15571

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica Torino Nord sita nel comune di Torino - Iride Energia S.p.a.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, prot. n. DSA/DEC/2009/0001805 del 26 novembre 2009, è stata rilasciata alla società Iride Energia S.p.A., con sede in Torino, corso Svizzera n. 95, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica sita nel comune di Torino, ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

Copia del provvedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 15, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la direzione per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo n. 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

09A15572

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica sita nel comune di San Filippo del Mela - Edipower S.p.a.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, prot. n. DSA/DEC/2009/0001846 del 3 dicembre 2009, è stata rilasciata alla società Edipower S.p.A., con sede in Milano, Foro Bonaparte n. 31, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica sita nel comune di San Filippo del Mela (Messina), ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

Copia del provvedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 15, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la direzione per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo n. 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

09A15573

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Modifiche al regolamento concernente la gestione amministrativa e la contabilità dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 17/98/CONS del 16 giugno 1998. (Deliberazione n. 662/09/CONS).

L'Autorità, nella sua riunione di consiglio del 26 novembre 2009, ha approvato la delibera in epigrafe, disponendone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana sotto forma di estratto.

Art. 1.

Modifiche al regolamento concernente la gestione amministrativa e la contabilità dell'Autorità, di cui alla delibera n. 17/98/CONS del 16 giugno 1998

1. All'art. 38 del regolamento, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. — Il responsabile del servizio risorse umane e formazione, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede all'acquisto dei beni e servizi necessari per l'attuazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro. Ove la spesa sia superiore a 80.000,00 euro una commissione, nominata dal segretario generale, e composta da un dirigente non appartenente al servizio risorse umane e formazione, da un funzionario dello stesso e da un esterno esperto nelle materie oggetto del contratto, formula il parere sulla congruità del prezzo.».

09A15435

Avviso di pubblicazione sul sito internet del comunicato di avvio del procedimento per l'introduzione di un Indice di Qualità Globale (IQG) del servizio universale.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha pubblicato in data 11 dicembre 2009 sul proprio sito internet all'indirizzo www.agcom.it l'avvio del procedimento per l'introduzione di un Indice di Qualità Globale (IQG) del Servizio Universale riportando nell'allegato 1 il documento, oggetto di consultazione pubblica, che introduce e definisce l'IQG, e ne fornisce alcuni esempi applicativi.

09A15583

Avviso di pubblicazione sul sito internet del comunicato di avvio del procedimento per l'attuazione dell'articolo 61, comma 4, del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259 (di seguito codice delle comunicazioni elettroniche), relativo alla fissazione degli obiettivi di qualità per le imprese assoggettate ad obblighi di servizio universale per l'anno 2010.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha pubblicato in data 11 dicembre 2009 sul proprio sito internet all'indirizzo www.agcom.it l'avvio del procedimento per l'attuazione dell'articolo 61, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (di seguito Codice delle comunicazione elettroniche), relativo alla fissazione degli obiettivi di qualità per le imprese assoggettate ad obblighi di servizio universale per l'anno 2010.

Sono riportati nel relativo allegato n.1 gli obiettivi di qualità del servizio universale per l'anno 2010 proposti da Telecom Italia S.p.A., operatore incaricato della fornitura il Servizio Universale, sulla base di quanto previsto dall'art. 5 della delibera n. 254/04/CSP, insieme ad obiettivi e risultati degli indicatori utilizzati per il Servizio Universale relativi agli anni dal 2005 al 2009.

09A15584

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-002) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00